

Privati  
Business

**CATTOLICA & MOTORI**

## **ACTIVE VEICOLI COMMERCIALI VEICOLI COMMERCIALI**

POLIZZA PER LA PROTEZIONE DALLA  
RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE



**MOBILITÀ**

## **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RC VEICOLI COMMERCIALI**

Le presenti Condizioni di Assicurazione (MRA - MOD. C&M COMMERCIALI RC 2 - ED. 07/2023) sono parte integrante della polizza MRA - MOD. C&M 1 e compongono il Set Informativo, unitamente ai documenti informativi precontrattuali:

- DIP Danni (MOD. DIP VC)
- DIP Aggiuntivo Danni (MOD. DIP+ VC)

e sono redatte secondo le linee guida ANIA del 06/02/2018.



**EDIZIONE 07/2023**

**PRONTI ALLA VITA.**

| [cattolica.it](http://cattolica.it) | scarica l'app    

**CATTOLICA** \*  
**ASSICURAZIONI**  
DAL 1896

\*Marchio di Generali Italia S.p.A.

# PRONTI ALLA CHIAREZZA

## CONVENZIONI GRAFICHE APPLICATE NEI TESTI

## ELEMENTI DI ATTENZIONE NELLE CONDIZIONI DI POLIZZA

Per rendere un po' più facili da capire cose per definizione complesse, abbiamo cercato di semplificare (ove possibile) il linguaggio assicurativo e applicato una coerenza – anche visiva – ai contenuti. In questo fascicolo, gli elementi costanti sono stati armonizzati e gli elementi di attenzione vengono identificati da un intuitivo sistema di linee guida per la consultazione e la lettura.

### MAIUSCOLO

titoli di sezioni, capitoli, articoli, paragrafi

### grassetto

punti rilevanti, sottotitoli, parole di riferimento

### *corsivo*

esempi di calcolo, codicilli, voci del Glossario relative a sezioni specifiche



### INFORMAZIONE IMPORTANTE

Le cose chiave e utili da sapere



### FOCUS

Approfondimenti, specifiche, casi, esempi...



### COSA FARE

Istruzioni, cosa fare o chi contattare in caso di...



---

# SOMMARIO

---

## GLOSSARIO

<b>GLOSSARIO</b> .....	4
------------------------	---

## NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

<b>SEZIONE NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE</b> .....	11
---	----

## RC AUTO

<b>SEZIONE RC AUTO</b> .....	19
------------------------------	----

## ASSISTENZA

<b>SEZIONE ASSISTENZA</b> .....	51
ASSISTENZA SMALL, MEDIUM E LARGE .....	51
Tabella riassuntiva delle prestazioni Small Medium e Large .....	55
Soccorso stradale .....	57
Assistenza al veicolo .....	61
Assistenza alla persona .....	82
ASSISTENZA CAMPER .....	102
ASSISTENZA GOMMATI PESANTI .....	119

## PROTEZIONE LEGALE

<b>SEZIONE PROTEZIONE LEGALE</b> .....	134
--	-----

## COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

<b>SEZIONE “COSA FARE IN CASO DI SINISTRO”</b> .....	146
Sezione RC AUTO .....	146
Sezione ASSISTENZA .....	147
Sezione PROTEZIONE LEGALE .....	148

---

# GLOSSARIO

---



---

“Per scegliere, devo capire.”

È giusto: per iniziare, ecco la raccolta dei termini – generali e specifici – presenti in queste Condizioni di Assicurazione, spiegati con linguaggio il più possibile chiaro.

---

## TERMINI PRESENTI NELLA POLIZZA

### A

**Abitazione**

la dimora abituale situata in Italia dove è domiciliato l'Assicurato (definizione relativa alla sezione Assistenza).

**Active Auto**

È la soluzione R.C.A. della Compagnia che, tramite dispositivi tecnologici e digitali, implementa le prestazioni di Assistenza e che premia i guidatori più prudenti.

**Aggravamento del rischio**

Variazione delle caratteristiche iniziali del rischio che aumenta la probabilità del verificarsi del danno.

**Allarme Crash**

È l'invio della segnalazione di incidente medio-grave (Crash) all'Impresa di assistenza incaricata dalla Compagnia. (Limitato alle Soluzioni Active Auto e Autobox).

**Area aeroportuale**

Area riservata al traffico e alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

**Assicurato**

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione (il proprietario, il locatario, il Conducente autorizzato e i trasportati del veicolo indicato in Polizza).

**Attestazione dello stato di rischio**

Documento che certifica la storia assicurativa del rischio assicurato (assenza/presenza di incidenti, classe di merito maturata ecc.) e che la Compagnia mette a disposizione del Contraente e dell'avente diritto nel proprio sito.

**Avente diritto**

La persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'attestato di rischio (Contraente; ovvero qualora diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria).

**B****Banca Dati**

La banca dati elettronica sotto il controllo dell'IVASS che contiene le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.

**C****Canone**

Corrispettivo per l'abbonamento ai servizi offerti dalla Società Telematica (Limitato alla soluzione Active Auto).

**Car sharing**

Servizio di mobilità urbana che consente agli utenti di utilizzare un veicolo su prenotazione noleggiandolo per un periodo di tempo breve, nell'ordine di minuti o ore, e pagando in ragione dell'utilizzo effettuato.

**Carta Verde**

Certificato internazionale di Assicurazione che attesta l'estensione dell'efficacia dell'Assicurazione obbligatoria R.C.A. ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non sbarrata) sulla stessa Carta Verde.

**Stati in cui non è più necessario possedere la Carta Verde** per la libera circolazione: Portogallo, Spagna, Andorra, Francia, Svizzera, Belgio, Lussemburgo, Olanda, Germania, Danimarca, Regno Unito, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svezia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Austria, Italia, Slovenia, Ungheria, Romania, Serbia, Croazia, Bulgaria, Grecia, Liechtenstein, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Malta e Cipro.

**Stati in cui è ancora obbligatoria la Carta Verde:** Russia, Bielorussia, Ucraina, Moldavia, Albania, Repubblica di Nord Macedonia, Turchia, Azerbaigian, Iran, Israele, Tunisia, Marocco.

**Stati per i quali la Compagnia non rilascia la Carta Verde:** Albania, Marocco.

**Centro Servizi**

L'insieme delle infrastrutture tecnologiche remote utilizzate dalla Società Telematica e dotate di specifici software, che ricevono ed elaborano i dati rilevati e trasmessi dai dispositivi installati sul veicolo.

**Cessionario**

La persona fisica o giuridica che subentra nel Contratto di Assicurazione.

**Circolazione**

Il movimento, la fermata e la sosta del veicolo su area pubblica o su area a questa equiparata.

**Classe interna**

Classe di merito assegnata al Contratto in base a specifiche regole previste dalle Condizioni di Polizza del Contratto e che si differenzia dalla classe di merito di conversione universale.

**Classe di merito di conversione universale (CU)**

Classe di merito assegnata obbligatoriamente al Contratto in base alle regole previste dai regolamenti/provvedimenti IVASS.

La classe di merito C.U. certifica la storia assicurativa e si basa su elementi oggettivi, uguali per tutte le compagnie assicuratrici che si muovono con le stesse regole.

**Comodato**

Contratto di prestito gratuito per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta (art. 1803 del Codice Civile e seguenti).

**Compagnia**

Si intende per definizione e in qualunque circostanza Generali Italia.

**Conducente**

Colui che è preposto alla guida del veicolo durante le fasi della circolazione.

**Consap**

Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici ([www.consap.it](http://www.consap.it)).

**Contraente**

Il soggetto che stipula il Contratto di Assicurazione, che paga il Premio e che aderisce al Contratto di abbonamento.

**Contratto**

Il documento contrattuale di Assicurazione (detto anche Polizza).

**Contratto di abbonamento**

Il documento contrattuale di comodato d'uso gratuito stipulato con la Società Telematica collegato al Contratto di Assicurazione, che regola fra le parti i servizi prestati dalla Società Telematica stessa.

**D****D.A.S.**

Società Gestionaria alla quale la Compagnia ha affidato la gestione dei sinistri Protezione Legale.

**D.Lgs**

Decreto Legislativo

**D.P.R.**

Decreto del Presidente della Repubblica

**E****Ebbrezza**

Situazione di superamento della soglia alcolemica massima consentita dalle disposizioni in vigore, dovuto all'assunzione di bevande alcoliche.

## F

**Familiare convivente**

La persona fisica convivente nel medesimo nucleo familiare del proprietario.

**Franchigia**

Importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.

**Furto**

È il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, che identifica la sottrazione di un bene mobile al suo legittimo possessore, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

## G

**Guasto**

Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti tale da renderne impossibile l'utilizzo (definizione relativa alla sezione Assistenza).

## I

**Impresa di Assistenza**

Impresa che gestisce il servizio di assistenza stradale.

**Incendio**

È la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.

**Incidente**

L'evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo.

**Indennizzo**

La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro liquidabile a termini di Polizza.

**Infortunio**

L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

**Installatore convenzionato**

Installatore dei dispositivi tecnologici, scelto dal Contraente fra coloro che hanno ricevuto specifica formazione sulle tecniche di installazione dalla Società Telematica o da altre società appartenenti al medesimo Gruppo societario.

**Invalità permanente**

La perdita definitiva, totale o parziale, della capacità dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

**IVASS (ex ISVAP)**

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

## L

**Legge**

Il decreto legislativo 07/09/2005 n. 209 - Codice delle assicurazioni private e i relativi regolamenti.

**Locatario**

La persona fisica o giuridica che utilizza un veicolo affidatogli in base a un Contratto di locazione finanziaria, le cui generalità siano indicate sulla carta di circolazione.

## M

**Massimale**

L'importo massimo che la Compagnia assicurativa s'impegna a pagare per i danni patrimoniali e personali derivanti dal sinistro dell'Assicurato. Il valore eccedente tale massimale dovrà essere corrisposto direttamente dall'Assicurato.

## N

**Nucleo familiare**

Il nucleo come si evince dallo stato di famiglia.

## P

**Patto di riservato dominio**

È un Contratto di vendita con il quale l'acquisizione del diritto di proprietà è subordinata al pagamento dell'intero prezzo pattuito dalle parti in causa (art. 1523 Codice Civile)

**Polizza**

Il documento che comprova il Contratto di Assicurazione.

**Portatore di handicap**

La persona fisica che, a causa di una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che comporta difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, vive una situazione di svantaggio sociale nel contesto di riferimento.

**P.R.A.**

Pubblico Registro Automobilistico.

**Premio**

La somma di denaro (comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge) dovuta dal Contraente alla Compagnia per la copertura assicurativa.

**Proprietario**

L'intestatario del veicolo al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

## R

**Rapina**

È il reato, previsto dall'art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, attraverso violenza o minaccia, sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

**R.C.A.**

Responsabilità Civile Auto, ossia la responsabilità del Conducente e del proprietario (usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, e locatario in caso di veicolo concesso in leasing) di un veicolo per i danni involontariamente causati ad altri (persone e/o cose) durante la circolazione dello stesso.

**Responsabilità concorsuale**

Responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

**Responsabilità principale**

Responsabilità prevalente o superiore attribuita a uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

**Ricovero**

La permanenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento.

**Risarcimento diretto**

Procedura, applicabile secondo le modalità previste dalla legge, in base alla quale il danneggiato, non responsabile totalmente o parzialmente, si rivolge alla Compagnia per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

## S

**Sinistro**

Evento dannoso, accidentale e inatteso, che interrompa il normale svolgimento della circolazione stradale, per il quale è prestata la garanzia.

*Limitatamente alla sezione Assistenza:* il singolo fatto o avvenimento che renda impossibile l'utilizzo del veicolo assicurato dipendente da guasto, incidente, incendio, furto, anche parziale o tentato, rapina anche tentata e che determina la richiesta di assistenza.

**Società (altre)**

Altre aziende, oltre quelle citate, che cooperano con la Compagnia.

**Società Gestionaria**

La Società che gestisce i sinistri Protezione Legale.

**Società telematica**

Società che sviluppa e gestisce soluzioni telematiche per l'Assicurazione auto.

**Sostanze Stupefacenti o Psicotrope**

Sostanze che, per le loro proprietà chimiche, sono in grado alterare lo stato di coscienza.

**Start Auto**

È la soluzione R.C.A. della Compagnia che non prevede l'utilizzo di dispositivi digitali.

**Struttura Organizzativa**

La struttura di IMA Servizi Scarl costituita da medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica Convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance, provvede per incarico di quest'ultima al contatto telefonico con l'Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza. (Definizione relativa alla Sezione Assistenza).

**T****Tariffa**

I prezzi stabiliti dalla Compagnia in vigore al momento della stipulazione, del rinnovo o delle modifiche del Contratto.

**Tempàri**

Prospetti che precisano i tempi base per le varie fasi di lavorazione, in alcune aziende industriali o artigianali.

**Terzi**

Coloro che risultano essere tali secondo i termini della legge, ossia la vittima del fatto illecito il cui risarcimento, nei limiti del massimale, viene garantito dall'assicuratore.

**V****Veicolo:**

autoveicoli, ciclomotori e motoveicoli per trasporto cose, autoveicoli e motoveicoli uso speciale, camper, autobus, rimorchi, targhe in prova e macchine operatrici.

- Limitatamente alla sezione Assistenza:
  - Small, Medium, Large: autoveicolo per trasporto di cose, camper, roulotte, rimorchio campeggio, motocarozzetta che:
    - non superino a pieno carico i 3.500 kg;
    - siano ad uso conto proprio o conto terzi.
  - Small, Medium: autoveicolo per trasporto di cose, uso noleggio libero che non superi a pieno carico i 3.500 kg;
  - camper: autocaravan, caravan a uso proprio (con esclusione dei veicoli in locazione o a noleggio) per il trasporto promiscuo di cose e/o persone, regolarmente assicurato con Polizza R.C.A., di peso complessivo a pieno carico non superiore a 3.500 kg.
 

**Attenzione:** i veicoli superiori a mt. 3,00 di altezza potrebbero incontrare difficoltà nello svolgimento dell'assistenza.
  - gommati pesanti: autoveicoli per trasporto di cose, adibiti ad uso conto proprio o conto terzi, di peso complessivo a pieno carico superiore a 3.500 kg, (autoarticolati, autotreni, autosnodati, trattori stradali e autoveicoli ad uso speciale).

# NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

## LE NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

In questa prima parte vengono indicate le norme e i punti fermi comuni a tutte le Sezioni, formule e garanzie proposte.

## SEZIONE NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

### Premessa

Nella presente sezione sono descritte le norme comuni alle garanzie trattate nel presente fascicolo e di seguito dettagliate:

- Sezione R.C.A.: offre la garanzia R.C.A. e altre garanzie acquistabili facoltativamente;
- Sezione Assistenza: offre la garanzia di Assistenza acquistabile facoltativamente nelle forme: Small, Medium, Large, Camper e Gommati pesanti;
- Sezione Protezione legale: offre la garanzia di Protezione legale acquistabile facoltativamente nelle forme: Formula Promozione, Standard e Plus.

## ART. 1 DOVE VALE LA COPERTURA

L'Assicurazione, salvo diversa indicazione per le singole garanzie, vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, Principato di Monaco e per Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Montenegro, Bosnia Erzegovina, Serbia e per tutti gli stati dell'Unione Europea.

L'Assicurazione vale anche per il territorio dei Paesi indicati nel certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde), qualora venga rilasciata dalla Compagnia e le cui sigle internazionali non siano barrate.

Qualora il veicolo circoli all'estero, la garanzia R.C.A. è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza.

### Sezione Protezione Legale

**Le prestazioni di tutela legale** elencate nell'art. 2 "Casi garantiti" della sezione "Protezione legale" ai punti:

- A. Protezione legale Formula Promozione,
- B. Protezione legale Standard,
- C. Protezione legale Plus,

sono estese ai casi assicurativi avvenuti in:

- Europa e Paesi del Bacino del Mediterraneo: per la difesa penale e il risarcimento danni extracontrattuale;
- Italia, San Marino e Città del Vaticano: in tutte le restanti ipotesi.

**Le prestazioni di tutela legale** elencate nell'art. 2 "Casi garantiti" della sezione "Protezione legale" al punto

D. Patente Protetta Standard

sono estese ai casi assicurativi avvenuti in:

- Europa e Paesi del Bacino del Mediterraneo: per lett. a) Difesa Penale;
- Italia, San Marino e Città del Vaticano: per lett. d) Errata Variazione dei punti;
- Europa: per violazioni analoghe a quelle di cui alle lett. b) Violazioni al Codice della Strada e lett. c) Sanzioni amministrative accessorie.

**Le prestazioni di Perdite Pecuniarie** elencate nell'art. 2 "Casi garantiti" della sezione "Protezione legale" ai punti:

D. Patente Protetta Standard,

E. Patente Protetta Standard con garanzia aggiuntiva 1

sono estese ai casi assicurativi avvenuti in:

- Italia, San Marino e Città del Vaticano: per lett. e) Indennità Autoscuola, lett. f) Indennità Zero punti, di cui al punto D;
- Europa e Turchia: in relazione alla Diaria di cui al punto E.

L'Europa comprende i seguenti Paesi: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Georgia, Grecia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Repubblica di Nord Macedonia, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Russia Europea, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia Europea, Ucraina, Ungheria.

## ART. 2 QUANDO E COME DEVO PAGARE

Il Premio può essere pagato in un'unica soluzione oppure frazionato in più rate, ove concesso dalla Compagnia, con l'eventuale applicazione di una maggiorazione del Premio.

**Il Premio, o la prima rata di Premio, devono essere pagati alla consegna della Polizza. Se il Contraente non paga il Premio, o la prima rata di Premio, l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno del pagamento. Le eventuali rate successive devono essere pagate alle previste scadenze,** contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Compagnia che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio.  
**Il Premio è dovuto per l'intero periodo assicurativo anche se è stato concesso il pagamento frazionato.**

Il pagamento deve essere eseguito alla Compagnia o all'agenzia cui è assegnato il Contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato o la quietanza previsti dalle disposizioni in vigore e relativa Carta Verde (se prevista).

### MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del Premio può essere eseguito tramite:

- a. assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all'agente in qualità di agente della Compagnia;
- b. ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Compagnia o l'agente in qualità di agente della stessa;
- c. contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- d. sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'agenzia oppure la Compagnia.

## ART. 3 QUANDO INIZIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA

Il Contratto di Assicurazione non prevede il tacito rinnovo e a scelta del Contraente può avere le seguenti durate:

- a) **annuale**, il contratto ha durata annuale;
- b) **annuale più frazione**, la Polizza ha validità per l'intero periodo assicurativo sottoscritto (anno intero più frazione);
- c) **temporanea**, il contratto può avere una durata massima di 180 giorni e cessa alle ore 24 della data di scadenza indicata in polizza.

I contratti stipulati nelle forme **annuale e annuale più frazione s'intendono risolti dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del Contratto non producendo più alcun effetto, salvo che, entro i predetti quindici giorni, non sia stato stipulato un nuovo Contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura, anche se stipulata con altra compagnia.**

**La Compagnia, almeno 15 giorni prima della scadenza del Contratto (salvo il caso di Polizza temporanea), mette a disposizione del Contraente una nuova proposta assicurativa, presso l'agenzia alla quale è assegnato il Contratto.**

**Il ritiro della quietanza con conseguente pagamento del Premio implica l'accettazione delle nuove condizioni di Premio e di Polizza.**

**Qualora il Contraente non accettasse la proposta di rinnovo, il Contratto s'intende risolto nei termini qui descritti.**

Le garanzie assicurative espressamente indicate in Polizza operano dalle ore 24 del giorno:

- di decorrenza indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati;
- di pagamento del Premio o della prima rata, se questo avviene successivamente alla data indicata in Polizza.

In caso di frazionamento del Premio, se il Contraente non paga le rate di Premio successive alla prima, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza della frazione pagata e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Gli eventuali sinistri verificatisi in tale periodo non sono considerati in copertura.

**L'Assicurazione può avere effetto da un orario diverso dalle ore 24 qualora sia espressamente indicato in Polizza e/o nel certificato di Assicurazione.**

## ART. 4 CHE OBBLIGHI HO (DICHIARAZIONI INESATTE, RETICENZE E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE)



**Le dichiarazioni inesatte o reticenti** del Contraente rese al momento della stipulazione del Contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile), **o la mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento del rischio** (art. 1898 del Codice Civile), **possono comportare l'annullamento della Polizza, la perdita del diritto all'indennizzo o l'esercizio da parte della Compagnia del diritto di rivalsa totale o in proporzione**, della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, per i danni pagati a terzi.

Relativamente alla garanzia di R.C.A., la Compagnia eserciterà, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla norma.

## ART. 5 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO



**Il Contratto non è soggetto a tacito rinnovo e quindi le garanzie cesseranno di avere efficacia alla scadenza prevista.**

## ART. 6 CESSAZIONE DEL RISCHIO

In caso di:

- vendita o messa in conto vendita del veicolo,
- distruzione, demolizione o esportazione definitiva dello stesso,
- furto o rapina senza ritrovamento,

**il Contraente deve darne comunicazione alla Compagnia:**

- fornendo la relativa documentazione e
- assumendo l'impegno di non utilizzare certificato di Assicurazione e Carta Verde, se rilasciata, e di distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate, eccetto il caso di furto o rapina.

**In caso di utilizzo dei documenti assicurativi dopo l'assunzione di impegno, la Compagnia si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul Contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.**

La Compagnia, **su richiesta del Contraente**, provvederà alla gestione del Contratto con una delle seguenti soluzioni:

- trasferimento della copertura assicurativa ad altro veicolo indicato dal Contraente (sostituzione);
- risoluzione del Contratto;
- cessione del Contratto;
- sospensione del Contratto.

### **TRASFERIMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA AD ALTRO VEICOLO INDICATO DAL CONTRAENTE (SOSTITUZIONE)**

**Il Contraente, o il proprietario se persona diversa, può chiedere che la copertura assicurativa sia resa valida per un altro veicolo:**

- di proprietà dello stesso Contraente, o del proprietario se persona diversa;
- locato dallo stesso Contraente, o dallo stesso proprietario se persona diversa, nel caso di contratti di locazione o di noleggio a lungo termine purché non inferiori a 12 mesi;
- di proprietà di una o più delle persone intestatarie del veicolo alienato, nel caso in cui ne sia titolare una pluralità di soggetti, **previa consegna della dichiarazione di rinuncia della classe di merito maturata** da parte del o dei comproprietari cedenti.

**In tutti i casi il Contraente, o il proprietario se persona diversa, deve fornire copia del libretto relativo al nuovo veicolo da assicurare.**

Nel caso in cui l'operazione comporti una variazione di Premio, si procede al suo conguaglio sulla base della tariffa in vigore sul Contratto oggetto di variazione.

Riguardo la garanzia Assistenza, nel caso in cui la sostituzione avvenga con un veicolo per cui non è prevista la commercializzazione della stessa, il Premio pagato e non goduto verrà rimborsato.

Rimborso Premio pagato e non goduto (garanzia Assistenza)	1/360 del Premio netto annuo per ogni giorno non goduto
---	---

**Il Contraente si impegna a non utilizzare e a distruggere l'ultimo certificato di Assicurazione e la Carta Verde**, se rilasciata, relativi alla polizza sostituita.

**RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Contraente può risolvere il Contratto, con la restituzione della parte di Premio R.C.A. corrisposta e non usufruita, **dal momento della consegna della copia:**

- **del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà** con avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà, nel caso di vendita del veicolo;  
o
- **dell'attestato certificante la restituzione del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà e della targa del veicolo** (o del certificato di presa in carico del veicolo da parte dei centri autorizzati), nel caso di demolizione o esportazione definitiva del veicolo.

Nel caso in cui il veicolo sia stato dato in conto vendita e la vendita abbia seguito e sia opportunamente documentata, la restituzione della parte di Premio corrisposta e non usufruita, determinata come sotto, avrà luogo dalla data di messa in conto vendita purché in pari data il Contraente abbia **assunto l'impegno di non utilizzare** certificato di Assicurazione e Carta Verde, se rilasciata, e di distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate.

Restituzione del Premio	1/360 del Premio netto annuo per giorno di garanzia residua
-------------------------	---



Per i casi di furto o rapina, la risoluzione del Contratto, con restituzione della parte di Premio corrisposta e non usufruita, determinata come sopra, ha **effetto:**

- **previa consegna della denuncia** presentata alle autorità di Pubblica Sicurezza,
- **dal giorno successivo** a quello della denuncia stessa.

Se il furto avviene nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di Assicurazione, **il Contraente è tenuto a corrispondere la relativa rata di Premio** con diritto alla restituzione dello stesso come indicato.

**Per i contratti di durata inferiore all'anno la Compagnia non procede alla restituzione della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del Contratto.**

In tutti i casi, **in assenza dell'idonea documentazione, il Contratto si risolve senza restituzione di Premio dalla data di assunzione dell'impegno** di non utilizzare certificato di Assicurazione e Carta Verde, se rilasciata, e di distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate, eccetto il caso di furto o rapina..

**CESSIONE DEL CONTRATTO**

Nel caso in cui il Contratto di Assicurazione venga ceduto all'acquirente del veicolo, la Compagnia provvederà all'emissione di apposita appendice rilasciando i nuovi documenti assicurativi.

**Sul Contratto ceduto non sono ammesse sospensioni o variazioni** di qualsiasi tipo, salvo ulteriori cessioni di Contratto.

Il Contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'Assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo Contratto. Per questo, la Compagnia non rilascerà l'attestazione dello stato del rischio.

Non è ammessa la cessione del contratto che assicura una targa strettamente legata al titolare (per esempio il ciclomotore).

**SOSPENSIONE DEL CONTRATTO**

Il Contraente può chiedere che il Contratto sia **sospeso** e quindi eventualmente riattivato secondo le regole contenute nell'Art. 7 "Sospensione e riattivazione del Contratto".

## ART. 7 SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

### SOSPENSIONE

**Nel caso in cui il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di Contratto, deve darne comunicazione alla Compagnia impegnandosi a non utilizzare** certificato di Assicurazione e Carta Verde, se rilasciata, e a distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate.

**In caso di utilizzo dei documenti assicurativi dopo l'assunzione di impegno, la Compagnia si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul Contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.**

La sospensione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'apposita appendice emessa dalla Compagnia e sottoscritta dal Contraente.

In caso di furto del veicolo, e previa **consegna di copia della denuncia presentata alle Autorità competenti**, ha decorrenza a partire dal giorno successivo alla denuncia stessa.



### ESCLUSIONI:

**La sospensione non è consentita:**

- se il periodo di Assicurazione in corso con Premio pagato e non goduto è inferiore a 1 mese,
- per i contratti di durata inferiore all'anno,
- per i contratti ceduti,
- per i contratti amministrati con "libro matricola",
- per i contratti gestiti con "multiveicolo",
- per i contratti d'Assicurazione di veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione.

### RIATTIVAZIONE

**La riattivazione del Contratto avviene su richiesta del Contraente per lo stesso o un altro veicolo.**

**Nel caso in cui si tratti dello stesso veicolo**, l'operazione è ammessa purché la proprietà sia:

- del medesimo intestatario al P.R.A.;
- del medesimo locatario, nel caso di contratti di locazione o di noleggio a lungo termine non inferiori a 12 mesi;
- stata trasferita ad uno dei soggetti di cui alla sezione "Gestione della sostituzione e della classe di CU" dell'articolo art. 8 "Bonus/malus (condizione speciale veicoli trasporto cose: I – conto proprio; L – conto terzi)".

**Nel caso in cui si tratti di altro veicolo**, l'operazione è ammessa purché la proprietà sia:

- del medesimo intestatario al P.R.A.;
- del medesimo locatario, nel caso di contratti di locazione o di noleggio a lungo termine non inferiori a 12 mesi;
- di una o più delle persone intestatarie del veicolo alienato, nel caso in cui ne sia titolare una pluralità di soggetti, **previa consegna della dichiarazione di rinuncia della classe di merito maturata** da parte del o dei comproprietari cedenti.

La riattivazione per un veicolo diverso da quello inizialmente assicurato è ammessa purché quest'ultimo risulti posto in conto vendita, distrutto, demolito, esportato definitivamente o sia stato oggetto di furto senza ritrovamento.

**NOTA BENE:**

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto:

- una **durata minima pari o superiore a tre mesi**, con la riattivazione, la scadenza annuale del Contratto viene prorogata per un periodo di tempo pari a quello della durata della sospensione. In tal caso si applicherà la tariffa in vigore al momento della riattivazione stessa;
- una **durata inferiore a tre mesi**, non si procede alla proroga della scadenza, né al conguaglio del Premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione, e il Premio verrà determinato sulla base della tariffa in vigore sul Contratto sostituito.



**Se il Contraente non provvede alla riattivazione entro dodici mesi dalla sospensione, il Contratto si estingue.** Nel caso di documentata vendita, furto, distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo successiva alla sospensione del Contratto, la Compagnia restituirà, previa richiesta dell'Assicurato ed entro 2 anni dalla data di sospensione, la parte di Premio netto corrisposta e non usufruita.

Restituzione del Premio	1/360 del Premio netto annuo per giorno di garanzia residua dal momento della sospensione
-------------------------	---

Per i contratti stipulati nella forma "Bonus/Malus", il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi).

## ART. 8 SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO

Nel caso in cui si debba procedere alla sostituzione del certificato, la Compagnia vi provvederà previo eventuale conguaglio di Premio.

**Il Contraente si impegna a non utilizzare** e a distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate del Certificato da sostituire e della Carta Verde, se rilasciata.

Per il rilascio di duplicati in caso di deterioramento, smarrimento, sottrazione o distruzione si osserva quanto segue:

- in caso di deterioramento, il Contraente deve distruggere il documento deteriorato;
- in caso di sottrazione il Contraente deve fornire alla Compagnia la prova di avere denunciato il fatto alle Autorità competenti;
- in caso di smarrimento o distruzione, il Contraente, in alternativa alla denuncia, potrà fornire una sua dichiarazione circa l'evento accaduto.

## ART. 9 ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato **deve comunicare per iscritto** alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato **deve darne avviso** a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Codice Civile).

L'inadempimento doloso, ai sensi dello stesso articolo, può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

## ART. 10 COMPETENZA TERRITORIALE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente Contratto, se il Contraente:

- è "Consumatore" ai sensi dell'art. 18 del Codice del Consumo, è competente il giudice del luogo di residenza o di domicilio del Contraente;
- non è "Consumatore", è competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria di Verona (ovvero ove ha sede la Compagnia).

## ART. 11 IMPOSTE E TASSE



Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge e relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

## ART. 12 DIRITTO DI RIPENSAMENTO (valido solo per polizze stipulate con tecniche di vendita a distanza)

**Entro 14 giorni dalla conclusione del contratto**, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto. In tal caso la Compagnia provvederà a restituire al Contraente il Premio pagato e non goduto al netto di imposte e contributi, trattenendo la frazione di Premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.



Per avvalersi di questo diritto, **il Contraente deve contattare l'agenzia, presso la quale è stato sottoscritto il contratto, la quale fornirà i documenti necessari per l'esercizio del diritto di ripensamento.**

**La sottoscrizione dei suddetti documenti prevede l'assunzione dell'impegno di non utilizzare il certificato di Assicurazione e la Carta Verde**, se rilasciata, e **distruggere o restituire** alla Compagnia le copie eventualmente stampate.

Dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente **manifesta per iscritto la volontà di esercitare tale diritto, nel rispetto delle suddette modalità**, cesserà la copertura assicurativa e la Compagnia provvederà a rimborsare il Contraente.

Restituzione del Premio	1/360 del Premio netto annuo per giorno di garanzia residua
-------------------------	---

**In caso di utilizzo dei documenti assicurativi** (certificato di assicurazione e Carta Verde, se rilasciata) **dopo l'esercizio del diritto di ripensamento, la Compagnia si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul Contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.**

## ART. 13 CONFIGURAZIONE POLIZZA AL RINNOVO

Le parti danno atto e convengono che al rinnovo contrattuale la Compagnia si impegna alla raccolta ed analisi, anche con strumenti automatizzati, delle seguenti informazioni riferite al cliente:

- dati riferiti alla tariffazione,
- numero polizze R.C.A. per ogni settore,
- numero polizze per famiglia di prodotto.

Tali dati sono analizzati dalla Compagnia al solo fine di proporre garanzie e prodotti adeguati al rischio assicurativo del cliente.

# RC AUTO

## GARANZIA R.C.A. E OPZIONI FACOLTATIVE

In questa Sezione vengono indicate: la garanzia R.C.A., le opzioni facoltative a disposizione del Contraente.

## SEZIONE R.C.A.

### ART. 1 CHE COS'È ASSICURATO



La Compagnia assicura, in conformità alle norme della Legge, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'Assicurazione, impegnandosi a corrispondere **entro i limiti convenuti**, le somme che, per capitale, interesse e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel Contratto.

Qualora venga dichiarato in Polizza che il veicolo traina un rimorchio, l'Assicurazione copre altresì la responsabilità civile per i danni derivanti dal traino del rimorchio identificato con targa propria.

I danni cagionati a terzi dal gancio traino installato e omologato sono compresi.

#### La Compagnia inoltre assicura:

- la circolazione del veicolo assicurato in aree private;
- i danni diretti ai mobili e agli immobili di terzi provocati dall'incendio del veicolo assicurato, quando questo non è in circolazione

Copertura danni a mobili e immobili di terzi per incendio veicolo	Fino a euro 300.000 per anno assicurativo
---	---



#### Sono in ogni caso esclusi (relativamente al punto b.):

- i **danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'assicurato**, salvo che si tratti dei locali tenuti in regolare locazione dall'assicurato stesso;
  - i **danni determinati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;**
- c) la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, **purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e subiti dalle persone che prendono parte alle suddette operazioni. La garanzia è prestata nel limite del massimale R.C.A. indicato in Polizza;**

- d) la responsabilità civile derivante all'assicurato dai sinistri provocati nel territorio della Germania e della Spagna, della Grecia e della Francia, dal rimorchio (o dal semirimorchio) descritto in Polizza quando circoli agganciato a motrice propria di terzi;
- e) la responsabilità dell'istruttore, **nel caso di veicolo adibito a scuola guida**, per i danni causati a terzi dall'allievo durante l'esercitazione. Viene considerato terzo:
  - l'allievo Conducente quando è alla guida del veicolo, salvo durante l'effettuazione dell'esame;
  - l'esaminatore e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo Conducente.
 (condizione identificata in Polizza come **condizione speciale B**);
- f) **relativamente agli autobus**, la responsabilità del Contraente, o del proprietario se persona diversa, e del Conducente, per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, **esclusi comunque denaro, preziosi, titoli nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto. Sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.** (condizione identificata in Polizza come **condizione speciale C**).



Per questi casi, i massimali indicati in Polizza sono destinati:

- anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'Assicurazione obbligatoria;
- per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle estensioni sopra indicate.

#### **Rimorchi – rischio statico**

La garanzia vale esclusivamente se il rimorchio è staccato dalla motrice, per:

- i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta;
- i danni derivanti da manovre a mano;
- i danni derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione.

Restano comunque **esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio.**

## **OPZIONI FACOLTATIVE CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO**

*Operanti solo se espressamente indicate in Polizza o sul certificato di Assicurazione.*

#### **RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA O SOTTO L'INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE**

La Compagnia, **solamente per il primo sinistro**, rinuncia alla rivalsa nei confronti del Conducente, del proprietario o locatario del veicolo identificato in Polizza, qualora lo stesso, al momento del sinistro, risulti in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, o gli sia stata comminata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada.

#### **CARICO E SCARICO CON DISPOSITIVI MECCANICI**

La Compagnia assicura la responsabilità civile del Contraente e, se persona diversa, del committente, per i danni involontariamente cagionati ai terzi, quando il mezzo non è in movimento, nel corso di operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo.

**Sono esclusi i danni:**

- **alle persone che prendono parte alle operazioni di carico e scarico;**
- **alle persone trasportate sul veicolo assicurato durante le operazioni di carico e scarico;**
- **alle cose trasportate, in custodia, in consegna o soggette alle operazioni di carico e scarico;**
- **alle cose di terzi che l'assicurato ha in custodia o in consegna;**
- **provocati dall'utilizzo dei mezzi o dispositivi meccanici in modo difforme da quanto prescritto dalla carta di circolazione e dalle leggi vigenti.**

**La garanzia non è operante inoltre in caso di danni conseguenti ad inquinamento e se le operazioni sono state eseguite in luoghi e/o con modalità non conformi alla normativa in vigore.**

### **TERZI TRASPORTATI**

La Compagnia, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 54 del Codice della Strada, assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del proprietario del veicolo, per i danni da lesioni personali involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso ai terzi trasportati nella cabina di guida od a fianco del Conducente su autocarri o altri veicoli non destinati comunque al trasporto di persone.

**Nel caso di veicoli caricati con merci pericolose la garanzia è limitata al personale di scorta o addetto al carico e allo scarico.**

L'Assicurazione copre anche la responsabilità del Conducente per gli stessi danni, a condizione che la circolazione avvenga col consenso di chi ha diritto di disporre del veicolo. (Condizione identificata in Polizza come **condizione speciale T**).

### **SGOMBERO NEVE**

Qualora sia stata rilasciata **specificata autorizzazione da parte dell'Autorità competente** l'Assicurazione copre anche i danni derivanti a terzi durante le operazioni di sgombero della neve e/o spargimento di sabbia e simili effettuate dal veicolo assicurato. (Condizione identificata in Polizza come **condizione speciale V**).

## **ART. 2 COSA NON È ASSICURATO**



**L'Assicurazione non comprende i danni a cose e alla persona subiti dal Conducente del veicolo responsabile del sinistro.**

**L'Assicurazione non comprende i danni alle cose subiti da:**

- a) il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
- b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del Conducente o dei soggetti di cui al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedono abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).

**Non sono poi assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati a terzi:**

- dalla circolazione in aree aeroportuali;
- dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e a tutte le verifiche previste nel regolamento di gara;
- dalla circolazione del veicolo all'interno di circuiti.

**La Compagnia non sarà tenuta a prestare, o risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione** in base alla presente Polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Compagnia debba comunque attenersi.

## ART. 3 LIMITAZIONI ALLA COPERTURA

### L'Assicurazione non è operante nel caso di:

- Conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore (per esempio: per non aver conseguito la patente o non aver acquisito le necessarie certificazioni di abilitazione e/o di idoneità o perché la patente gli è stata sospesa, revocata o è scaduta). Tuttavia, la Compagnia rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa per i sinistri causati da Conducente con **patente idonea ma scaduta da un periodo di tempo non superiore a 12 mesi, sempre che la patente venga rinnovata entro 45 giorni dalla data del sinistro**, o successivamente, se il mancato rinnovo entro tale termine sia causato esclusivamente e direttamente dalle lesioni fisiche subite dal Conducente in occasione del sinistro stesso;
- Conducente alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o gli sia stata comminata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada. Tuttavia, la Compagnia limita il proprio diritto di rivalsa **solamente nel caso di Conducente che guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope**, indipendentemente dall'ammontare del danno, a:

Guida in stato di ebbrezza	euro 5.000
Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope	euro 20.000

- veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- veicolo dato a noleggio con Conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o dal suo dipendente;
- veicolo sottoposto a "fermo amministrativo";
- Assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- veicolo su cingoli o ruote non gommate, per i danni causati alla pavimentazione stradale;
- danni causati dalla circolazione del veicolo durante il periodo di sospensione della garanzia.



Nei precedenti casi, e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla norma citata.

## ART. 4 ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

La Compagnia mette a disposizione del Contraente e dell'aveute diritto (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario), in via telematica nell'area riservata del proprio sito internet ([www.cattolica.it](http://www.cattolica.it)), l'attestazione dello stato di rischio **almeno 30 giorni prima della scadenza** annuale del Contratto, purché si sia concluso il periodo di osservazione.

L'attestato di rischio è disponibile anche nell'home page del sito internet della Compagnia ([www.cattolica.it](http://www.cattolica.it)) nella sezione "comunicazioni" al link "attestato di rischio".

Il Contraente e l'aveute diritto possono chiedere, nelle modalità descritte ai commi precedenti, il rilascio dell'attestazione di rischio aggiornata nel caso in cui, dopo la conclusione del periodo di osservazione, sia avvenuto:

- il furto del veicolo, l'esportazione definitiva all'estero, la vendita (con risoluzione o cessione del Contratto), la consegna in conto vendita, la demolizione o la cessazione definitiva della circolazione;
- la sospensione della garanzia nel corso del Contratto e la successiva riattivazione. In questo caso l'attestazione dello stato di rischio verrà rilasciata in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.

**Se il veicolo è cointestato**, l'obbligo di consegna dell'attestazione per via telematica al proprietario, se persona diversa dal Contraente, si considera assolto:

- per i contratti in corso, già presenti nel portafoglio della Compagnia, con la consegna al soggetto avente diritto indicato in Polizza come proprietario;
- per i nuovi contratti stipulati dal 1° luglio 2015 con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.

Gli aventi diritto possono chiedere in qualunque momento l'attestazione di rischio relativa agli ultimi 5 anni.

La Compagnia consegna per via telematica, o per il tramite dell'intermediario se il documento è stato richiesto in forma cartacea, ed entro 15 giorni dalla richiesta scritta, l'attestazione relativa all'ultimo periodo di osservazione concluso. **Tale documento non può essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo Contratto ma ha valenza puramente informativa**, così come da regolamento IVASS n. 9/2015.

Nel caso di Contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione sarà consegnata per via telematica dalla delegataria.



La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione di garanzia nel corso del Contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, salvo il caso in cui il periodo di osservazione risulti concluso;
- cessione del Contratto contemporanea alla vendita del veicolo assicurato, nel caso in cui il periodo di osservazione non risulti concluso.

## ART. 5 FORMULA TARIFFARIA FRANCHIGIA (CONDIZIONE SPECIALE – E)

### Premessa

La presente Assicurazione è stipulata con Franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro, nell'ammontare precisato in Polizza.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Compagnia l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia. La Compagnia conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia.

### STIPULA DI UN NUOVO CONTRATTO

All'atto della stipulazione di un nuovo Contratto, il Contraente può scegliere, a seconda del tipo veicolo, tra una delle franchigie base riportate nelle tabelle che seguono:

#### Tabella Franchigia base

TIPO VEICOLO	FRANCHIGIA BASE
Motocarro	euro 150
Autobus	euro 250
	euro 500
Veicoli trasporto cose	euro 250
	euro 500

La gestione della Franchigia riportata sul Contratto e della classe di merito C.U. avranno luogo sulla base delle dichiarazioni del Contraente e delle regole di seguito riportate.

### ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE D'INGRESSO

- Il Contratto è assegnato alla classe C.U. 14 se:
  - il veicolo è immatricolato al P.R.A. per la prima volta;
  - o
  - il veicolo è assicurato per la prima volta dopo una volta al P.R.A..
- Il Contraente è tenuto a fornire la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, previsti dalla normativa vigente e, **all'occorrenza, la copia dell'appendice di cessione del Contratto**. Se la data di immatricolazione o di voltura al P.R.A. risulta di tre o più mesi antecedente all'effetto del Contratto, il Contraente è tenuto a fornire una **dichiarazione di mancata circolazione** per il periodo che intercorre tra la data di immatricolazione o di voltura e la data di effetto del Contratto stesso.
- In deroga a quanto sopra, sono fatte salve, in quanto applicabili, le condizioni di maggior favore previste per gli assicurati dall'art. 134 comma 4-bis della Legge. **In questo caso il cliente dovrà produrre:**
  - **copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, previsti dalla normativa vigente, relativi al veicolo da assicurare e al veicolo indicato nell'attestazione di rischio;
  - **copia dello stato di famiglia** (o eventuale autocertificazione) qualora il veicolo da assicurare sia intestato ad un familiare convivente con il proprietario del veicolo indicato sull'attestazione di rischio.

I dati dell'attestazione di rischio relativa al veicolo, della medesima tipologia, del quale si vuole recuperare la classe di merito C.U. vengono acquisiti telematicamente attraverso l'accesso alla Banca Dati.

4. In mancanza della documentazione giustificativa di cui ai punti precedenti, il Contratto è assegnato alla classe C.U. 18 e la Franchigia base sarà maggiorata dell'importo indicato nella tabella che segue:

#### Tabella maggiorazione della Franchigia

TIPO VEICOLO	MAGGIORAZIONE DELLA FRANCHIGIA BASE
Motocarro	euro 150
Autobus	euro 500 (per l'opzione fr. 250)
	euro 1.000 (per l'opzione fr. 500)
Veicoli trasporto cose	euro 150 (per l'opzione fr. 250)
	euro 200 (per l'opzione fr. 500)

#### RECUPERO DELLA CLASSE DI MERITO C.U.

Nel caso in cui il veicolo da assicurare risulti già assicurato, il Contratto verrà emesso con l'importo della Franchigia scelta dal Contraente e assegnato alla classe di merito C.U.:

- riportata sull'attestazione di rischio acquisita telematicamente, tramite l'accesso alla Banca Dati, nel caso in cui il veicolo risulti assicurato presso altra Impresa di Assicurazione;
- sulla base delle regole evolutive elencate nella sezione "rinnovo del Contratto" nel caso in cui il veicolo risulti già assicurato con la Compagnia.

#### Veicolo assicurato presso altra Impresa di Assicurazione

##### 1. Assegnazione alla classe.

Nel caso in cui non sia specificata la classe C.U. di assegnazione sull'attestazione di rischio, acquisita telematicamente attraverso l'accesso alla Banca Dati, la collocazione alla classe C.U. avrà luogo a seconda della formula tariffaria presente sull'attestazione, secondo le seguenti regole:

Formula "Tariffa fissa"	Assegnazione alla classe C.U. 14 Senza valorizzazione della sinistrosità pregressa
Formula "Franchigia"	Assegnazione alla classe C.U. secondo la tabella sottostante Con valorizzazione della sinistrosità pregressa

ANNI SENZA SINISTRI	CLASSE DI MERITO
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14



## 2. Indisponibilità dell'attestazione di rischio nella Banca Dati.

Se al momento della stipula del Contratto l'attestazione di rischio non risulta, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati, la Compagnia:

- a) acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile, purché non scaduto da oltre 5 anni,
- b) **richiede al Contraente una dichiarazione scritta**, per il periodo residuo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 Codice Civile, **che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito C.U. e della Franchigia.**

Qualora il Contraente, in caso di sinistri accaduti nel periodo residuo, non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la Compagnia non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il Contratto verrà emesso sulla base dell'ultima attestazione di rischio presente nella Banca Dati.

In caso di completa assenza in Banca Dati dell'attestazione di rischio utile e nell'impossibilità di acquisire altrimenti per via telematica detto documento, la Compagnia **richiede al Contraente la dichiarazione scritta di cui al comma precedente per l'intero quinquennio.** Ai soli fini probatori e di verifica, la Compagnia potrà acquisire precedenti attestazioni di rischio o contratti di Assicurazione forniti dal Contraente a supporto della citata dichiarazione.

**La Compagnia verificherà la correttezza della dichiarazione rilasciata e, se del caso, procederà alla riclassificazione del Contratto.**

### Società posta in liquidazione coatta amministrativa

Nel caso in cui il veicolo risulti assicurato presso un'Impresa di Assicurazione alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'attestazione di rischio non sia presente nella Banca Dati, il Contratto sarà assegnato alla classe C.U. e quindi interna, sulla base della **dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata, su richiesta del Contraente, dall'Impresa di assicurazioni o dal commissario liquidatore.**

## 3. Validità dell'attestazione di rischio

**L'attestazione di rischio conserva una validità di 5 anni;** tuttavia, decorsi 15 giorni dalla scadenza del Contratto l'utilizzo dell'attestazione è subordinato alla presentazione di una **dichiarazione, sottoscritta del Contraente o dal proprietario del veicolo, di mancata circolazione**, riferita al periodo intercorrente tra la scadenza riportata sull'attestato e l'effetto del nuovo Contratto.

Nel caso in cui l'attestato di rischio sia scaduto (oltre 5 anni) e in presenza di una dichiarazione di mancata circolazione, redatta come sopra, il Contratto è assegnato alla classe C.U. 14, senza alcuna maggiorazione della Franchigia.

## 4. Veicolo già assicurato all'estero.

Nel caso in cui il veicolo da assicurare risulti essere stato assicurato all'estero:

- **il Contraente deve consegnare una dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero,**
- che consenta l'assegnazione a una delle classi C.U., partendo dalla classe 14 ("classe d'ingresso"),
- sulla base degli anni di copertura assicurativa e della sinistrosità progressa.

Le regole da applicare sono le seguenti:

- a. **in assenza di sinistri:** classe d'ingresso – anni di copertura assicurativa dichiarati (es.: dichiarazione di copertura assicurativa per un periodo pari a 10 anni e assenza di sinistri, verrà assegnata la classe CU 4, ossia classe 14 – 10);
- b. **in presenza di sinistri:** determinazione della classe C.U. come al punto precedente

e collocazione ad una delle classi corrispondenti, in base al numero di sinistri dichiarati, sulla base della Tabella delle regole evolutive della classe C.U (vedi sezione “Rinnovo del Contratto”) (es.: riprendendo l’esemplificazione di cui al punto precedente con l’evidenza di un sinistro, verrà assegnata la classe 6, ossia la classe che nella tabella delle regole evolutive corrisponde alla 4 con 1 sinistro).



Nel caso in cui la dichiarazione rilasciata dall’assicuratore estero sia riferita a contratti di durata temporanea, il Contratto dovrà essere collocato alla classe C.U. 14.

Il Contraente deve **consegnare anche la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca la reimmatricolazione con targa italiana, del veicolo indicato nella dichiarazione rilasciata dall’assicuratore estero.

**In mancanza della documentazione giustificativa richiesta, il Contratto è assegnato alla classe di C.U. 14 e la Franchigia base sarà maggiorata dell’importo indicato nella “tabella maggiorazione della Franchigia”.**

### 5. Polizza temporanea

Nel caso in cui il veicolo risulti già assicurato per una durata inferiore all’anno, **il Contraente deve fornire il precedente Contratto temporaneo** e il Contratto è assegnato:

- alla classe di merito C.U. indicata sul precedente Contratto temporaneo;
- alla Franchigia base scelta.

Nel caso in cui sul Contratto temporaneo precedente non sia indicata la classe C.U., il Contratto dovrà essere collocato alla classe C.U. 14.

Nel caso in cui la polizza temporanea precedente sia scaduta da oltre 5 anni al contratto dovrà essere attribuita la classe C.U. 14 e interna 10.

### 6. Assegnazione alla massima classe in caso di mancata presentazione della documentazione

Si procede all’assegnazione alla classe C.U. 18 e la Franchigia base sarà maggiorata dell’importo indicato nella “tabella maggiorazione della Franchigia” nei seguenti casi:

Indisponibilità dell’attestazione di rischio	Assenza delle dichiarazioni che autocertificano la posizione assicurativa e, ove previsto, dell’eventuale documentazione a supporto.
Società posta in liquidazione coatta amministrativa	Assenza della dichiarazione sostitutiva dell’attestato di rischio
Validità dell’attestato di rischio	Assenza della dichiarazione di mancata circolazione nel caso in cui l’attestato di rischio sia scaduto da oltre 15 giorni
Polizza temporanea	Mancata consegna della Polizza temporanea precedente
Polizza annuale con pagamento frazionato e mancato pagamento della rata infrannuale	Assenza della dichiarazione di aver stipulato un contratto annuale con garanzia sospesa per mancato pagamento della rata intermedia e di non aver circolato dalla data di sospensione della garanzia fino alla data di scadenza del contratto o alla data della risoluzione di diritto

Si procede all'assegnazione alla classe C.U. 14 e la Franchigia base sarà maggiorata dell'importo indicato nella "tabella maggiorazione della Franchigia", nel caso di veicolo già assicurato all'estero, se non vengono consegnati:

- la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero
- e la copia del documento di circolazione da cui si vince la reimmatricolazione del veicolo, indicato nella dichiarazione, con targa italiana,

#### 7. Revisione della classe di merito

L'assegnazione alla massima classe di penalizzazione C.U. (18), per assenza di idonea documentazione all'atto della sottoscrizione del Contratto, è soggetta a revisione sulla base delle risultanze della carta di circolazione o della documentazione probatoria/integrativa, che siano state rispettivamente esibite o consegnate in data successiva a quella della stipulazione del Contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest'ultima data.

### RINNOVO DEL CONTRATTO

#### 1. Assegnazione della Franchigia

➔ Nel caso in cui venga accettata la proposta di rinnovo del rapporto assicurativo, l'importo della Franchigia scelto dal Contraente, al momento dell'emissione del primo Contratto, **non è soggetto a variazioni** anche nel caso in cui, nel periodo di osservazione come sotto definito, la Compagnia abbia provveduto al pagamento anche parziale di danni conseguenti a sinistri con responsabilità principale o con responsabilità concorsuale.

#### Periodo di osservazione

È il periodo di tempo nel quale la Compagnia osserva e registra gli eventuali sinistri commessi o subiti dall'assicurato e si quantifica come segue:

- **in caso di nuova emissione:** inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale corrispondente alla prima annualità intera di Premio;
- **in caso di rinnovo:** inizia dalla scadenza del periodo di osservazione precedente e dura 12 mesi.

#### 2. Gestione della classe C.U.

Si applicano, in quanto compatibili, i contenuti di cui alla sezione "rinnovo del Contratto" della "Formula tariffaria Bonus/Malus (condizione speciale: I – trasporto cose conto proprio; L – trasporto cose conto terzi)".

### SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

➔ La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del Contratto solo in caso di vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, distruzione od esportazione del veicolo oggetto di sostituzione (circostanze che dovranno essere idoneamente documentate). In caso di sostituzione del Contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del Contratto sostituito.

## ART. 6 FORMULA TARIFFARIA TARIFFA FISSA

È la formula tariffaria che non prevede riduzioni o maggiorazioni della tariffa, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri definiti dalla Compagnia nel periodo di osservazione.

Per gli aspetti normativi, quali a titolo esemplificativo quelli connessi alla gestione della classe C.U. e alla documentazione probatoria da esibire o fornire, si applicano, in quanto compatibili, quelli contenuti nella "Formula tariffaria Bonus/Malus (condizione speciale: I – trasporto cose conto proprio; L – trasporto cose conto terzi)".

## ART. 7 FORMULA TARIFFARIA PEJUS (CONDIZIONE SPECIALE – G)

### Premessa

La presente Assicurazione è stipulata nella forma “Pejus”, che prevede maggiorazioni della tariffa qualora la Compagnia, nel periodo di osservazione, come sotto definito, abbia provveduto al pagamento anche parziale di danni conseguenti a sinistri con responsabilità principale o con responsabilità concorsuale.

### PERIODO DI OSSERVAZIONE

Per l'applicazione delle regole evolutive delle classi di merito (C.U., in bonus o in malus) e per l'applicazione del Pejus, si considerano i seguenti periodi di osservazione:

- **in caso di nuova emissione:** inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale corrispondente alla prima annualità intera di Premio;
- **in caso di rinnovo:** inizia dalla scadenza del periodo di osservazione precedente e dura 12 mesi.

### STIPULA DI UN NUOVO CONTRATTO

All'atto della stipulazione di un nuovo Contratto la classe di merito C.U. e l'eventuale Pejus, vengono assegnate sulla base delle dichiarazioni del Contraente e delle regole riportate di seguito.

### ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE C.U. D'INGRESSO

1. Il Contratto è assegnato alla classe C.U. 14 se:
  - il veicolo è immatricolato al P.R.A. per la prima volta;
  - o
  - il veicolo è assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A..
2. **Il Contraente è tenuto a fornire la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, previsto dalla normativa vigente e, all'occorrenza, la copia dell'appendice di cessione del Contratto. Se la data di immatricolazione o di voltura al P.R.A. risulta di tre o più mesi antecedente all'effetto del Contratto, il Contraente deve fornire una **dichiarazione di mancata circolazione** per il periodo che intercorre tra la data di immatricolazione e la data di effetto del Contratto stesso.
3. In deroga ai punti precedenti sono fatte salve, in quanto applicabili, le condizioni di maggior favore previste per gli assicurati dall'art. 134 comma 4-bis della Legge. In questo caso il cliente dovrà produrre:
  - copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, relativi al veicolo da assicurare e al veicolo indicato nell'attestazione di rischio;
  - copia dello stato di famiglia (o eventuale autocertificazione) se il veicolo da assicurare è intestato ad un familiare convivente con il proprietario del veicolo indicato sull'attestazione di rischio.

I dati dell'attestazione di rischio relativa al veicolo, della medesima tipologia, del quale si vuole recuperare la classe di merito CU vengono acquisiti telematicamente attraverso l'accesso alla Banca Dati.
4. **In mancanza della documentazione giustificativa di cui ai punti precedenti, il Contratto è assegnato alla classe C.U. 18 e soggetto all'applicazione del “Pejus” del 25%.**

### RECUPERO DELLA CLASSE DI MERITO

Nel caso in cui il Contratto stipulato con la Compagnia si riferisca ad un veicolo già assicurato, l'assegnazione al “Pejus” e alla classe di merito C.U. avviene:

- sulla base dell'attestazione di rischio acquisita telematicamente, tramite l'accesso alla Banca Dati, nel caso in cui il veicolo sia assicurato presso altra Impresa assicurativa;
- sulla base delle regole evolutive elencate nella sezione "rinnovo del Contratto" nel caso in cui il veicolo risulti già assicurato con la Compagnia.

### Veicolo Assicurato presso altra Impresa assicurativa

#### 1. Assegnazione della classe

Nel caso in cui il veicolo da assicurare risulti già assicurato presso altra Impresa di Assicurazione, il Contratto è assegnato:

- alla classe di merito CU riportata sull'attestazione di rischio, acquisita telematicamente tramite l'accesso alla Banca Dati;
- al "Pejus" sulla base della tabella sotto riportata:

#### Tabella di conversione dalla classe CU al "Pejus"

CLASSE C.U. DI ASSEGNAZIONE	SINISTRI NELL'ULTIMO PERIODO DI OSSERVAZIONE			
	0	1	2	3 o più
Da classe 1 a classe 18	Tariffa fissa (Pejus)	Pejus +5%	Pejus +15%	Pejus +25%

Nel caso in cui sull'attestazione di rischio, acquisita telematicamente tramite l'accesso alla Banca Dati, non sia specificata la classe C.U. di assegnazione e la forma tariffaria riportata sia "Tariffa fissa" o "Franchigia", la collocazione alla classe CU sarà assegnata in base alle seguenti regole:

Formula "Tariffa fissa"	Assegnazione alla classe CU 14 Senza valorizzazione della sinistrosità pregressa
Formula "Franchigia"	Assegnazione alla classe CU secondo la tabella sottostante Con valorizzazione della sinistrosità pregressa

ANNI SENZA SINISTRI	CLASSE DI MERITO
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

## 2. Indisponibilità dell'attestazione di rischio nella Banca Dati

Se al momento della stipula del Contratto l'attestazione di rischio non risulta, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati, la Compagnia:

- a. acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile, purché non scaduto da oltre 5 anni,
- b. **richiede al Contraente una dichiarazione scritta** per il periodo residuo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 Codice Civile, **che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere a una corretta assegnazione della classe di merito C.U. e del Pejus.**

Qualora il Contraente, in caso di sinistri accaduti nel periodo residuo, non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la Compagnia non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il Contratto verrà emesso sulla base dell'ultima attestazione di rischio presente nella Banca Dati.

In caso di completa assenza in Banca Dati dell'attestazione di rischio utile e nell'impossibilità di acquisire altrimenti per via telematica detto documento, la Compagnia **richiede al Contraente la dichiarazione scritta come da comma precedente per l'intero quinquennio.** Ai soli fini probatori e di verifica, la Compagnia potrà acquisire precedenti attestazioni di rischio o contratti di Assicurazione forniti dal Contraente a supporto della citata dichiarazione.

**La Compagnia verificherà la correttezza della dichiarazione rilasciata e, se del caso, procederà alla riclassificazione del Contratto.**

## Società posta in liquidazione coatta amministrativa

Nel caso in cui il veicolo risulti assicurato presso un'Impresa di Assicurazione alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'attestazione di rischio non sia presente nella Banca Dati, il Contratto sarà assegnato alla classe C.U. ed eventuale Pejus, sulla base della **dichiarazione sostitutiva di attestato** rilasciata, su richiesta del Contraente, dall'Impresa di assicurazioni o dal commissario liquidatore.

## 3. Validità dell'attestazione di rischio

**L'attestazione di rischio conserva una validità di 5 anni;** tuttavia, decorsi 15 giorni dalla scadenza del Contratto l'utilizzo dell'attestazione è subordinato alla presentazione di una **dichiarazione, sottoscritta dal Contraente o dal proprietario del veicolo, di mancata circolazione,** riferita al periodo intercorrente tra la scadenza riportata sull'attestato e l'effetto del nuovo Contratto.

Nel caso in cui l'attestato di rischio sia scaduto (oltre 5 anni) e in presenza di una dichiarazione di mancata circolazione, redatta come sopra, il Contratto è assegnato alla classe C.U. 14, senza applicazione di alcun Pejus.

## 4. Veicolo già assicurato all'estero

Nel caso in cui il veicolo da assicurare risulti essere stato assicurato all'estero:

- **il Contraente deve consegnare una dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero,**
- che consenta l'assegnazione a una delle classi C.U., partendo dalla classe 14 ("classe d'ingresso"),
- sulla base degli anni di copertura assicurativa e della sinistrosità pregressa.

Le regole da applicare sono le seguenti:

- a. **in assenza di sinistri:** classe d'ingresso – anni di copertura assicurativa dichiarati (es.: dichiarazione di copertura assicurativa per un periodo pari a 10 anni e assenza di sinistri, verrà assegnata la classe CU 4, ossia classe 14 – 10);
- b. **in presenza di sinistri:** determinazione della classe C.U. come al punto precedente e collocazione ad una delle classi corrispondenti, in base al numero di sinistri dichiarati, sulla base della Tabella delle regole evolutive della classe C.U (vedi sezione

“Rinnovo del Contratto”) (es.: riprendendo l'esemplificazione di cui al punto precedente con l'evidenza di un sinistro, verrà assegnata la classe 6, ossia la classe che nella tabella delle regole evolutive corrisponde alla 4 con 1 sinistro).



Una volta determinata la classe C.U. da assegnare, e sulla base della sinistrosità pregressa dichiarata si procederà all'applicazione della tariffa “Pejus” sulla base delle regole di cui alla “tabella di conversione dalla classe CU al “Pejus”” di cui al punto 1 della presente sezione.

Il Contraente deve **consegnare anche la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, previsti dalla normativa vigente, da cui si evince la reimmatricolazione, del veicolo indicato nella dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero, con targa italiana.

### 5. Polizza temporanea

Nel caso in cui il veicolo risulti già assicurato per una durata inferiore all'anno, **il Contraente deve fornire il precedente Contratto temporaneo** e il Contratto è assegnato:

- alla classe di merito C.U. indicata sul precedente Contratto temporaneo;
- alla tariffa Pejus.

Nel caso in cui sul Contratto temporaneo precedente non sia indicata la classe C.U., il Contratto dovrà essere collocato nella classe C.U. 14.

Nel caso in cui la polizza temporanea precedente sia scaduta da oltre 5 anni al contratto dovrà essere attribuita la classe C.U. 14 e interna 10.

### 6. Assegnazione alla massima classe C.U. e applicazione della massima maggiorazione di Pejus in caso di mancata presentazione della documentazione

Si procede all'assegnazione alla classe di C.U. 18 e all'applicazione del Pejus del 25% nei seguenti casi:

Indisponibilità dell'attestazione di rischio	Assenza delle dichiarazioni che autocertificano la posizione assicurativa e, ove previsto, dell'eventuale documentazione a supporto.
Società posta in liquidazione coatta amministrativa	Assenza della dichiarazione sostitutiva dell'attestato di rischio
Validità dell'attestato di rischio	Assenza della dichiarazione di mancata circolazione nel caso in cui l'attestato di rischio sia scaduto da oltre 15 giorni
Polizza temporanea	Mancata consegna della Polizza temporanea precedente
Polizza annuale con pagamento frazionato e mancato pagamento della rata infrannuale	Assenza della dichiarazione di aver stipulato un contratto annuale con garanzia sospesa per mancato pagamento della rata intermedia e di non aver circolato dalla data di sospensione della garanzia fino alla data di scadenza del contratto o alla data della risoluzione di diritto

Si procede all'assegnazione della classe C.U. 14 e all'applicazione del Pejus del 25% nel caso di veicolo già assicurato all'estero, se non vengono consegnati:

- la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero
- e la copia del documento di circolazione da cui si evince la reimmatricolazione del veicolo indicato nella dichiarazione con targa italiana.

## 7. Revisione della classe di merito

L'assegnazione alla massima classe C.U. (18) o l'applicazione del massimo Pejus di penalizzazione (25%) per assenza di idonea documentazione all'atto della sottoscrizione del Contratto, è soggetta a revisione sulla base delle risultanze della carta di circolazione o della documentazione probatoria/integrativa, che siano state esibite o consegnate successivamente a quella della stipulazione del Contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest'ultima data.

L'eventuale differenza di Premio risultante sarà conguagliata dalla Compagnia entro la data di scadenza del Contratto.

## RINNOVO DEL CONTRATTO



### 1. Assegnazione della classe di merito

Nel caso in cui venga accettata la proposta di rinnovo del rapporto assicurativo, il Contratto è assegnato alla classe C.U. e al "Pejus" in base alle «Tabelle delle regole evolutive» sotto riportate, a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti anche parziali per il risarcimento di danni conseguenti a sinistri:

- con responsabilità principale, avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;
- con responsabilità concorsuale, la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri sinistri uguali, pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%.

### 2. Determinazione della classe di merito in base a sinistri definiti fuori periodo di osservazione

Nella determinazione della classe di merito C.U. così come del "Pejus" si dovranno considerare anche eventuali sinistri definiti da altre Imprese di Assicurazione fuori periodo di osservazione, ossia:

- nei 60 giorni che precedono la scadenza annuale della Polizza o dopo la sua scadenza (cosiddetti sinistri tardivi)
- e segnalati dalla Banca Dati attraverso una procedura automatizzata definita di "riciclo". Questa prevede l'individuazione del soggetto/veicolo titolare del codice IUR (identificativo univoco di rischio) riportato nell'attestato di rischio e quindi la corretta riclassificazione del Contratto.

Nella procedura di riciclo potranno essere considerati solo sinistri tardivi pagati entro 5 anni dalla data della loro denuncia.

Eventuali richieste di informazioni sul sinistro tardivo dovranno essere indirizzate all'Impresa di Assicurazione che lo ha definito.

Tabella delle regole evolutive della classe C.U.

CLASSI DI MERITO DI PROVENIENZA	CLASSE DI COLLOCAZIONE C.U. IN BASE AI SINISTRI "OSSERVATI"				
	0 SINISTRI	1 SINISTRO	2 SINISTRI	3 SINISTRI	4 o più SINISTRI
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Tabella delle regole di assegnazione del "Pejus"

SINISTRI NELL'ULTIMO PERIODO DI OSSERVAZIONE			
0	1	2	3 o più
Tariffa fissa (Pejus)	Pejus +5%	Pejus +15%	Pejus +25%

### 3. Passaggio senza seguito di un sinistro

Nel caso in cui un sinistro già posto a riserva sia poi eliminato come senza seguito, la Compagnia, alla scadenza annuale successiva alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata:

- assegnerà il Contratto alla classe di merito C.U. alla quale sarebbe stato assegnato nel caso in cui il sinistro non fosse avvenuto
- e procederà al conguaglio tra il maggior Premio percepito per effetto del Pejus e quello che avrebbe avuto il diritto di percepire.

### 4. Riapertura di un sinistro

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto e gli venga attribuita la responsabilità principale o, in caso di responsabilità concorsuale, il cumulo con altro sinistro della medesima natura dia origine a una percentuale di responsabilità pari o superiore al 51%, alla scadenza annuale successiva alla riapertura del sinistro stesso, si procederà alla ricostituzione della posizione assicurativa - secondo i criteri indicati nelle "Tabelle delle regole evolutive e di assegnazione" con i conseguenti conguagli del Premio.

### 5. Riscatto del sinistro

In occasione della scadenza di rinnovo il Contraente può evitare la maggiorazione della tariffa (pejus) conseguente all'applicazione delle regole evolutive (vedi tabella), offrendo:

- alla Consap (limitatamente ai sinistri definiti nell'ambito della procedura di Indennizzo Diretto),
- o alla Compagnia (per gli altri sinistri)

il rimborso degli importi da essa liquidati, nel periodo di osservazione precedente alla scadenza annuale stessa, per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nelle annualità trascorse.

### 6. Aggiornamento dello stato di rischio

Nel caso in cui si cessi il rapporto assicurativo, **la Compagnia aggiornerà l'attestazione** di rischio sia nell'area riservata del sito sia inoltrando i dati aggiornati alla Banca Dati, nel caso in cui l'eventuale sinistro:

- sia stato passato senza seguito, riaperto e successivamente imputato e/o riscattato, come descritto ai punti precedenti;
- sia stato definito, con responsabilità principale o concorsuale fuori periodo di osservazione, ossia nei 60 giorni che precedono la scadenza annuale della Polizza o dopo la sua scadenza (cosiddetto sinistro tardivo).

L'aggiornamento avrà luogo solo con riferimento a sinistri definiti entro 5 anni dalla loro denuncia.

## GESTIONE DELLA SOSTITUZIONE E DELLA CLASSE CU

Premesso che:

- in caso di sostituzione del Contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del Contratto sostituito,
- e che la sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del Contratto solo in caso di vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, distruzione od esportazione del veicolo assicurato (circostanze che dovranno essere idoneamente documentate), è possibile mantenere la classe di merito C.U.:
- in tutti i casi in cui la sostituzione non dà luogo a variazione del proprietario, o se persona diversa, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di veicolo concesso in leasing;

e

- nei casi particolari di cui al provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018. Si rimanda all'omonima sezione contenuta nell'art. 8 "Bonus/Malus (condizione speciale veicoli trasporto cose: I – conto proprio; L – conto terzi)", per tutti i dettagli in termini di applicabilità.



## ART. 8 BONUS/MALUS (CONDIZIONE SPECIALE VEICOLI TRASPORTO COSE: I – CONTO PROPRIO; L – CONTO TERZI)

### Premessa

La presente Assicurazione è stipulata nella forma «Bonus/Malus», che prevede riduzioni o maggiorazioni della tariffa, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri definiti nel periodo di osservazione, e si articola in 30 classi di merito interne (dalla 1 alla 30) corrispondenti ciascuna a livelli di Premio decrescenti o crescenti.

### PERIODO DI OSSERVAZIONE

Per l'applicazione delle regole evolutive delle classi di merito, in bonus o in malus, si considerano i seguenti periodi di osservazione:

- **in caso di nuova emissione:** inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale corrispondente alla prima annualità intera di Premio.
- **In caso di rinnovo:** inizia dalla scadenza del periodo di osservazione precedente e dura 12 mesi.

## STIPULA DI UN NUOVO CONTRATTO

All'atto della stipulazione di un nuovo Contratto le classi di merito interna e C.U. vengono assegnate sulla base delle dichiarazioni del Contraente e delle regole riportate di seguito.

### ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE DI INGRESSO

1. Il Contratto è assegnato alla classe C.U. 14 e alla classe interna:
  - 10 o 19 rispettivamente per autoveicoli trasporto cose conto proprio e conto terzi;
  - 4 per camper conto proprio uso privato
 se
  - il veicolo è immatricolato al P.R.A. per la prima volta;
  - oppure
  - il veicolo è assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A..
2. **Il Contraente è tenuto a fornire la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, previsti dalla normativa vigente e, **all'occorrenza, la copia dell'appendice di cessione del Contratto**. Se la data di immatricolazione o di voltura al P.R.A. risulti di tre o più mesi antecedente all'effetto del Contratto, il Contraente è tenuto a fornire una **dichiarazione di mancata circolazione** per il periodo che intercorre tra la data di immatricolazione e la data di effetto del Contratto stesso.
3. In deroga ai punti precedenti sono fatte salve, in quanto applicabili, le condizioni di maggior favore previste per gli assicurati dall'art. 134 comma 4-bis della Legge. In questo caso il cliente dovrà produrre:
  - **copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, previsti dalla normativa vigente, relativi al veicolo da assicurare e al veicolo indicato nell'attestazione di rischio;
  - **copia dello stato di famiglia** (o eventuale autocertificazione) qualora il veicolo da assicurare sia intestato ad un familiare convivente con il proprietario del veicolo indicato sull'attestazione di rischio.

I dati dell'attestazione di rischio relativa al veicolo del quale si vuole recuperare la classe di merito CU vengono acquisiti telematicamente attraverso l'accesso alla Banca Dati.

### RECUPERO DELLA CLASSE DI MERITO

Nel caso in cui il Contratto stipulato con la Compagnia si riferisca ad un veicolo già assicurato, l'assegnazione alla classe di merito avviene:

- sulla base dell'attestazione di rischio acquisita telematicamente, attraverso l'accesso alla Banca Dati, nel caso in cui il veicolo risulti assicurato presso altra Impresa di Assicurazione;
- sulla base delle regole evolutive di cui alla sezione "rinnovo del Contratto" nel caso in cui il veicolo risulti già assicurato con la Compagnia.

### Veicolo assicurato presso altra Impresa di Assicurazione

1. Nel caso in cui il veicolo da assicurare risulti già assicurato presso altra Impresa di Assicurazione, il Contratto è assegnato:
  - alla classe di merito CU riportata sull'attestazione di rischio, acquisita telematicamente attraverso l'accesso alla Banca Dati;
  - alla classe di merito interna sulla base delle seguenti regole:
    - a) determinazione della classe interna di origine in base al numero delle colonne della sinistrosità pregressa contenuta nell'attestato di rischio nelle quali non compaia l'indicazione N.D. (non disponibile) e/o N.A. (non assicurato) come da tabella sotto riportata. Attenzione: qualora l'attestazione di rischio sia scaduta in data antecedente l'annualità in cui si sta emettendo il Contratto (anno corrente), nella determinazione degli anni assicurati, le annualità non valorizzate dalla tabella della sinistrosità pregressa, dovranno essere considerate come N.A. (non assicurato).

Tabella classe di origine per autoveicoli trasporto cose conto proprio

TABELLA DI COLLOCAZIONE SE CLASSE C.U. COMPRESA TRA 1 E 8									
Anni assicurati (esclusi N.A. e N.D.)	Sinistri che hanno o meno dato origine a malus negli ultimi 5 anni + anno corrente								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
6	5	8	11	14	17	20	23	26	29
5	6	9	12	15	18	21	24	27	29
4	7	10	13	16	19	22	25	28	29
3	8	11	14	17	20	23	26	29	29
2	9	12	15	18	21	24	27	29	29
≤1	10	13	16	19	22	25	28	29	29

TABELLA DI COLLOCAZIONE SE CLASSE C.U. COMPRESA TRA 9 E 18									
Anni assicurati (esclusi N.A. e N.D.)	Sinistri che hanno o meno dato origine a malus negli ultimi 5 anni + anno corrente								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	9	12	15	18	21	24	27	30
5	7	10	13	16	19	22	25	28	30
4	8	11	14	17	20	23	26	29	30
3	9	12	15	18	21	24	27	30	30
2	10	13	16	19	22	25	28	30	30
≤1	11	14	17	20	23	26	29	30	30

Tabella classe di collocazione per autoveicoli trasporto cose conto terzi

TABELLA DI COLLOCAZIONE SE CLASSE C.U. COMPRESA TRA 1 E 8									
Anni assicurati (esclusi N.A. e N.D.)	Sinistri che hanno o meno dato origine a malus negli ultimi 5 anni + anno corrente								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
6	7	10	13	16	19	22	25	28	28
5	9	12	15	18	21	24	27	28	28
4	11	14	17	20	23	26	28	28	28
3	13	16	19	22	25	28	28	28	28
2	15	18	21	24	27	28	28	28	28
≤1	17	20	23	26	28	28	28	28	28

**TABELLA DI COLLOCAZIONE SE CLASSE C.U. COMPRESA TRA 9 E 18**

Anni assicurati (esclusi N.A. e N.D.)	Sinistri che hanno o meno dato origine a malus negli ultimi 5 anni + anno corrente								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
6	9	12	15	18	21	24	27	30	30
5	11	14	17	20	23	26	29	30	30
4	13	16	19	22	25	28	30	30	30
3	15	18	21	24	27	30	30	30	30
2	17	20	23	26	29	30	30	30	30
≤1	19	22	25	28	30	30	30	30	30

- b) Qualora dalla tabella della sinistrosità pregressa:
- non risultino sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato alla classe di origine;
  - risultino sinistri pagati, con responsabilità principale e/o con responsabilità consorsuale, il Contratto verrà assegnato alla classe di merito di origine maggiorata di 3 classi per ogni sinistro.
- c) Nel caso di assunzione di un camper conto proprio ad uso privato per la collocazione della classe di merito interna si dovrà procedere come segue:
- qualora la tabella della sinistrosità pregressa sia completamente valorizzata (assenza di N.A. o N.D.) e non risultano sinistri il Contratto verrà assegnato alla classe di merito interna 1;
  - qualora la tabella della sinistrosità pregressa sia valorizzata anche con N.A. (escluso N.D.) e non risultano sinistri, il Contratto verrà assegnato alla classe di merito 4;
  - in tutti gli altri casi non contemplati si applicano le regole di cui ai punti a) e b) precedenti.

2. Nel caso in cui sull'attestazione di rischio, acquisita telematicamente attraverso l'accesso alla Banca Dati, non sia specificata la classe C.U. di assegnazione e la forma tariffaria riportata sia "Tariffa fissa" o "Franchigia", la collocazione alla classe C.U. avrà luogo sulla base delle seguenti regole:

Formula "Tariffa fissa"	Assegnazione alla classe C.U. 14 Senza valorizzazione della sinistrosità pregressa
Formula "Franchigia"	Assegnazione alla classe C.U. secondo la tabella sottostante Con valorizzazione della sinistrosità pregressa

ANNI SENZA SINISTRI	CLASSE DI MERITO
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14



### 3. Indisponibilità dell'attestazione di rischio nella Banca Dati.

Se al momento della stipula del Contratto, l'attestazione di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati, la Compagnia:

- a) acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile, purché non scaduto da oltre 5 anni,
- b) **richiede al Contraente**, per il periodo residuo **una dichiarazione scritta**, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 Codice Civile, **che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito CU e della classe interna.**

Qualora il Contraente, in caso di sinistri accaduti nel periodo residuo, non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la Compagnia non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il Contratto verrà emesso sulla base dell'ultima attestazione di rischio presente nella Banca Dati.

In caso di completa assenza in Banca Dati dell'attestazione di rischio utile e nell'impossibilità di acquisire altrimenti per via telematica detto documento, la Compagnia **richiede al Contraente la dichiarazione scritta di cui al comma precedente per l'intero quinquennio**. Ai soli fini probatori e di verifica, la Compagnia potrà acquisire precedenti attestazioni di rischio o contratti di Assicurazione forniti dal Contraente a supporto della citata dichiarazione.

**La Compagnia verificherà la correttezza della dichiarazione rilasciata e, se del caso, procederà alla riclassificazione del Contratto.**

### Società posta in liquidazione coatta amministrativa

Nel caso in cui il veicolo risulti assicurato presso un'Impresa di Assicurazione alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'attestazione di rischio non sia presente nella Banca Dati, il Contratto sarà assegnato alla classe di C.U. e quindi interna, sulla base della **dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata, su richiesta del Contraente, dall'Impresa di assicurazioni o dal commissario liquidatore.**

### 4. Validità dell'attestazione di rischio.

**L'attestazione di rischio conserva una validità di 5 anni**; tuttavia, decorsi 15 giorni dalla scadenza del Contratto l'utilizzo dell'attestazione è subordinato alla presentazione di una **dichiarazione, sottoscritta del Contraente o dal proprietario del veicolo, di mancata circolazione**, riferita al periodo intercorrente tra la scadenza riportata sull'attestato e l'effetto del nuovo Contratto.

Nel caso in cui l'attestato di rischio sia scaduto (oltre 5 anni) e in presenza di una dichiarazione di mancata circolazione, redatta come sopra, il Contratto è assegnato alla classe interna 10, se veicolo conto proprio, o 19, se veicolo conto terzi (C.U. 14).

### 5. Veicolo già assicurato all'estero.

Nel caso in cui il veicolo da assicurare risulti essere stato assicurato all'estero:

- **il Contraente deve consegnare una dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero,**
- che consenta l'assegnazione a una delle classi C.U. partendo dalla classe 14 ("classe d'ingresso"),
- sulla base degli anni di copertura assicurativa e della sinistrosità pregressa.

Le regole da applicare sono le seguenti:

- a. **in assenza di sinistri:** classe d'ingresso – anni di copertura assicurativa dichiarati (es.: dichiarazione di copertura assicurativa per un periodo pari a 10 anni e assenza di sinistri, verrà assegnata la classe C.U. 4, ossia classe 14 – 10);
- b. **in presenza di sinistri:** determinazione della classe di C.U. come al punto precedente e collocazione ad una delle classi corrispondenti, in base al numero di sinistri

dichiarati, sulla base della Tabella delle regole evolutive della classe C.U (vedi sezione "Rinnovo del Contratto") (es.: riprendendo l'esemplificazione di cui al punto precedente con l'evidenza di un sinistro, verrà assegnata la classe 6, ossia la classe che nella tabella delle regole evolutive corrisponde alla 4 con 1 sinistro).

Una volta determinata la classe C.U. da assegnare, si procederà alla determinazione della classe interna sulla base delle regole di cui al punto 1 della presente sezione.

Nel caso in cui la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero sia riferita a contratti di durata temporanea, il Contratto dovrà essere collocato alla classe C.U. 14 e interna 10, se veicolo conto proprio, o 19, se veicolo conto terzi.



Il Contraente deve **consegnare** anche **la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca la reimmatricolazione, del veicolo indicato nella dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero, con targa italiana.

## 6. Polizza temporanea

Nel caso in cui il veicolo risulti già assicurato per una durata inferiore all'anno, **il Contraente deve fornire il precedente Contratto temporaneo** e il Contratto è assegnato:

- alla classe di merito C.U. indicata sul precedente Contratto temporaneo;
- alla classe di merito interna sulla base di quanto previsto al punto 1;
- alla classe di merito interna 4 per i camper uso privato.

Nel caso in cui sul Contratto temporaneo precedente non sia indicata la classe CU, il Contratto dovrà essere collocato alla classe C.U. 14 e classe di merito interna come sopra indicato.

Nel caso in cui la polizza temporanea precedente sia scaduta da oltre 5 anni al contratto dovrà essere attribuita la classe C.U. 14 e interna 10.

## 7. Assegnazione alla massima classe in caso di mancata presentazione della documentazione

Si procede all'assegnazione alla classe interna 30 (C.U. 18) nei seguenti casi:

Indisponibilità dell'attestazione di rischio	Assenza delle dichiarazioni che autocertificano la posizione assicurativa e, ove previsto, dell'eventuale documentazione a supporto.
Società posta in liquidazione coatta amministrativa	Assenza della dichiarazione sostitutiva dell'attestato di rischio
Validità dell'attestato di rischio	Assenza della dichiarazione di mancata circolazione nel caso in cui l'attestato di rischio sia scaduto da oltre 15 giorni
Polizza temporanea	Mancata consegna della Polizza temporanea precedente
Polizza annuale con pagamento frazionato e mancato pagamento della rata infrannuale	Assenza della dichiarazione di aver stipulato un contratto annuale con garanzia sospesa per mancato pagamento della rata intermedia e di non aver circolato dalla data di sospensione della garanzia fino alla data di scadenza del contratto o alla data della risoluzione di diritto

Si procede all'assegnazione alla classe interna 10 o 19 rispettivamente per autoveicoli trasporto cose conto proprio e conto terzi (C.U. 14) nel caso di veicolo già assicurato all'estero, se non vengono consegnati:

- la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero
- e la copia del documento di circolazione da cui si evince la reimmatricolazione del veicolo indicato nella dichiarazione con targa italiana.

### 8. Revisione della classe di merito

L'assegnazione alla massima classe di penalizzazione (interna 30 – C.U. 18) per assenza di idonea documentazione all'atto della sottoscrizione del Contratto, è soggetta a revisione sulla base delle risultanze della carta di circolazione o della documentazione probatoria/integrativa, che siano state rispettivamente esibite o consegnate in data successiva a quella della stipulazione del Contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest'ultima data.

L'eventuale differenza di Premio risultante sarà conguagliata dalla Società entro la data di scadenza del Contratto.

## RINNOVO DEL CONTRATTO



1. Nel caso in cui venga accettata la proposta di rinnovo del rapporto assicurativo, il Contratto è assegnato alla classe di merito interna/C.U. in base alle «Tabelle delle regole evolutive» sotto riportate a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti anche parziali per il risarcimento di danni conseguenti a sinistri:

- con responsabilità principale avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;
- con responsabilità concorsuale la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri sinistri della medesima natura, pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%.

### 2. Determinazione della classe di merito in base ai sinistri definiti fuori periodo di osservazione

Nella determinazione della classe di merito si dovranno considerare anche eventuali sinistri definiti da altre Compagnie fuori periodo di osservazione, ossia:

- nei 60 giorni che precedono la scadenza annuale della Polizza o dopo la scadenza della stessa (cosiddetti sinistri tardivi)
- e segnalati dalla Banca Dati degli attestati di rischio (BDA) attraverso una procedura automatizzata definita di "riciclo". Detta procedura prevede l'individuazione del soggetto/veicolo titolare del codice IUR (identificativo univoco di rischio) riportato nell'attestato di rischio e quindi la corretta riclassificazione del Contratto.

Nella procedura di riciclo potranno essere considerati solo sinistri tardivi pagati entro 5 anni dalla data della loro denuncia.

Eventuali richieste di informazioni sul sinistro tardivo dovranno essere indirizzate all'Impresa di Assicurazione che lo ha definito.

## • Tabella delle regole evolutive classi interne

CLASSI DI MERITO DI PROVENIENZA	CLASSE DI COLLOCAZIONE IN BASE AI SINISTRI “OSSERVATI” PER AUTOVEICOLI TRASPORTO COSE CONTO PROPRIO					
	0 SINISTRI	1 SINISTRO	2 SINISTRI	3 SINISTRI	4 SINISTRI	5 o più SINISTRI
1	1	3	6	9	12	15
2	1	4	7	10	13	16
3	2	5	8	11	14	17
4	3	6	9	12	15	18
5	4	7	10	13	16	19
6	5	8	11	14	17	20
7	6	9	12	15	18	21
8	7	10	13	16	19	22
9	8	11	14	17	20	23
10	9	12	15	18	21	24
11	10	13	16	19	22	25
12	11	14	17	20	23	26
13	12	15	18	21	24	27
14	13	16	19	22	25	28
15	14	17	20	23	26	29
16	15	18	21	24	27	30
17	16	19	22	25	28	30
18	17	20	23	26	29	30
19	18	21	24	27	30	30
20	19	22	25	28	30	30
21	20	23	26	29	30	30
22	21	24	27	30	30	30
23	22	25	28	30	30	30
24	23	26	29	30	30	30
25	24	27	30	30	30	30
26	25	28	30	30	30	30
27	26	29	30	30	30	30
28	27	30	30	30	30	30
29	28	30	30	30	30	30
30	29	30	30	30	30	30

CLASSI DI MERITO DI PROVENIENZA	CLASSE DI COLLOCAZIONE IN BASE AI SINISTRI "OSSERVATI" PER AUTOVEICOLI TRASPORTO COSE CONTO TERZI					
	0 SINISTRI	1 SINISTRO	2 SINISTRI	3 SINISTRI	4 SINISTRI	5 o più SINISTRI
1	1	2	5	8	11	14
2	1	3	6	9	12	15
3	1	4	7	10	13	16
4	2	5	8	11	14	17
5	3	6	9	12	15	18
6	4	7	10	13	16	19
7	5	8	11	14	17	20
8	6	9	12	15	18	21
9	7	10	13	16	19	22
10	8	11	14	17	20	23
11	9	12	15	18	21	24
12	10	13	16	19	22	25
13	11	14	17	20	23	26
14	12	15	18	21	24	27
15	13	16	19	22	25	28
16	14	17	20	23	26	29
17	15	18	21	24	27	30
18	16	19	22	25	28	30
19	17	20	23	26	29	30
20	18	21	24	27	30	30
21	19	22	25	28	30	30
22	20	23	26	29	30	30
23	21	24	27	30	30	30
24	22	25	28	30	30	30
25	23	26	29	30	30	30
26	24	27	30	30	30	30
27	25	28	30	30	30	30
28	26	29	30	30	30	30
29	27	30	30	30	30	30
30	28	30	30	30	30	30

Tabella delle regole evolutive delle classi C.U.

CLASSI DI MERITO DI PROVENIENZA	CLASSE DI COLLOCAZIONE C.U. IN BASE AI SINISTRI "OSSERVATI"				
	0 SINISTRI	1 SINISTRO	2 SINISTRI	3 SINISTRI	4 o più SINISTRI
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

### 3. Passaggio senza seguito di un sinistro

Nel caso in cui un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, la Compagnia, alla scadenza annuale successiva alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata:

- assegnerà il Contratto alla classe di merito interna/CU alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il sinistro non fosse avvenuto
- e procederà al conseguente conguaglio tra il maggior Premio percepito e quello che avrebbe avuto il diritto di percepire.

### 4. Riapertura di un sinistro

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, e allo stesso venga attribuita la responsabilità principale o in caso di responsabilità concorsuale il cumulo con altro sinistro della medesima natura dia origine ad una percentuale di responsabilità pari o superiore al 51%, si procederà, alla scadenza annuale successiva alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nelle «Tabelle delle regole evolutive» con i conseguenti conguagli del Premio.

### 5. Riscatto del sinistro

In occasione della scadenza di rinnovo è data facoltà al Contraente di evitare la maggiorazione della tariffa (malus) conseguente all'applicazione delle regole evolutive (vedi tabelle), offrendo:

- alla Consap, (limitatamente ai sinistri definiti nell'ambito della procedura di Indennizzo Diretto),
- alla Compagnia (per gli altri sinistri)

il rimborso degli importi da essa liquidati, nel periodo di osservazione precedente alla scadenza annuale stessa, per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nelle annualità trascorse.

## 6. Aggiornamento attestato di rischio

Nel caso in cui si cessi il rapporto assicurativo, la **Compagnia aggiornerà l'attestazione di rischio** sia nell'area riservata del sito sia inoltrando i dati aggiornati alla Banda Dati, nel caso in cui l'eventuale sinistro:

- sia stato passato senza seguito, riaperto e successivamente imputato e/o riscattato, come descritto ai punti precedenti;
- sia stato definito, con responsabilità principale o concorsuale fuori periodo di osservazione, ossia nei 60 giorni che precedono la scadenza annuale della Polizza o dopo la scadenza della stessa (cosiddetto sinistro tardivo). L'aggiornamento avrà luogo solo con riferimento a sinistri definiti entro 5 anni dalla loro denuncia.

## CAMBIO D'USO - CONVERSIONE DELLA CLASSE INTERNA

In caso di cambio d'uso del veicolo da conto terzi a conto proprio e viceversa, relativamente alla classe interna si applicano le seguenti tabelle di conversione.

### Da Bonus/Malus Conto Terzi a Bonus Malus Conto Proprio

Classi di merito di provenienza CONTO TERZI	Classi di merito di provenienza CONTO PROPRIO
1	1
2	1
3	1
4	1
5	1
6	1
7	1
8	2
9	3
10	4
11	5
12	5
13	6
14	7
15	8
16	9
17	9
18	10
19	11
20	12
21	13
22	13
23	14
24	15
25	16
26	17
27	17
28	18
29	19
30	20

## Da Bonus/Malus Conto proprio a Bonus/Malus Conto terzi

Classi di merito di provenienza CONTO PROPRIO	Classi di merito di provenienza CONTO TERZI
1	6
2	8
3	9
4	10
5	11
6	13
7	14
8	15
9	16
10	18
11	19
12	20
13	22
14	23
15	24
16	25
17	27
18	28
19	29
20	30
21	30
22	30
23	30
24	30
25	30
26	30
27	30
28	30
29	30
30	30

**GESTIONE DELLA SOSTITUZIONE E DELLA CLASSE C.U.**

Premesso che:

- in caso di sostituzione del Contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del Contratto sostituito,
  - la sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del Contratto solo in caso di alienazione, consegna in conto vendita, furto, demolizione, distruzione od esportazione del veicolo assicurato (circostanze che dovranno essere idoneamente documentate),
- è possibile mantenere la classe di merito interna/C.U.:
- in tutti i casi in cui la sostituzione non dà luogo a variazione del proprietario, o se persona diversa, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di veicolo concesso in leasing;

e

- nei casi particolari di cui al provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 e di seguito dettagliati.

In tutti gli altri casi si procede alla stipula di un nuovo Contratto con assegnazione alla classe d'ingresso o, dove possibile, potranno essere applicate le disposizioni previste dall'articolo "cessazione del rischio".

### Casi particolari – provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018

Di seguito si riportano i casi particolari per i quali è previsto il mantenimento della classe C.U. e della relativa “tabella della sinistrosità progressa”

- a) **La proprietà del veicolo passa da una pluralità di soggetti a uno solo o più di essi. Al Contratto va allegata la dichiarazione di rinuncia della classe di merito sottoscritta dal titolare o dai titolari che cedono il veicolo.**

La classe C.U. e la sinistrosità progressa saranno conservate anche nel caso in cui insieme alla variazione delle titolarità vi sia anche la **variazione del veicolo**.

**La sola classe C.U.** sarà conservata dai **cointestatari cedenti** per usufruirne su un nuovo veicolo acquistato successivamente alla cessione, o per altro veicolo di proprietà, in occasione della scadenza di rinnovo successiva alla cessione stessa. In tal caso, oltre alla dichiarazione di rinuncia della classe di merito, al Contratto dovrà essere allegata la **copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, previsti dalla normativa vigente, relativa al veicolo ceduto e da cui si evinca la cointestazione.

- b) **La proprietà del veicolo viene trasferita tra coniugi o conviventi civili o di fatto. Al Contratto va allegata la dichiarazione di rinuncia della classe di merito da parte del coniuge, o convivente civile o di fatto, cedente.**

La classe C.U. e la sinistrosità progressa saranno conservate anche nel caso in cui insieme alla variazione delle titolarità vi sia anche la **variazione del veicolo**.

Il coniuge o il convivente cedente potrà usufruire della **sola classe C.U.** sul veicolo ceduto per un nuovo veicolo acquistato successivamente alla cessione o per altro veicolo di proprietà, in occasione della scadenza di rinnovo successiva alla cessione stessa. In tal caso oltre alla dichiarazione di rinuncia della classe di merito, al Contratto va allegata la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, ove si evinca il trasferimento di proprietà a favore del coniuge, o del convivente civilmente o di fatto.

- c) **Mancato buon fine della vendita**

Nel caso in cui si debba riassicurare un veicolo:

- posto in conto vendita, e la cui vendita non sia andata a buon fine,
- o ritrovato a seguito di furto totale,

e nel frattempo, ai sensi di quanto riportato in premessa, il Contratto è stato sostituito per assicurare un altro veicolo di proprietà, l'avente diritto (proprietario, o se persona diversa, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing), può recuperare la classe di merito e la sinistrosità progressa maturati al momento della messa in conto vendita o del furto.

**Al Contratto va allegata:**

- **dichiarazione rilasciata dal rivenditore** circa il mancato buon fine della vendita,
- la **copia del verbale di ritrovamento del veicolo**, nel caso di furto.

- d) **Veicolo venduto, posto in conto vendita, demolito, esportato definitivamente all'estero o colpito da furto totale.**

L'avente diritto può recuperare la classe di merito per assicurare un nuovo veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia di quello indicato nell'attestato di rischio, che risulta venduto, posto in conto vendita, demolito, esportato definitivamente all'estero o colpito da furto totale. L'operazione è ammessa nel caso in cui tali eventi si siano verificati in data successiva o uguale alla scadenza del periodo di osservazione riportato sull'attestazione stesso.

Se il nuovo veicolo è acquistato in leasing o con formula di noleggio a lungo termine, la norma viene applicata solo se il locatario, o l'utilizzatore, risulta registrato come intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi della normativa vigente, per un periodo non inferiore a 12 mesi.

**Al Contratto vanno allegati** i seguenti documenti:

- **copia del documento da cui si evinca l'avvenuta vendita, messa in conto vendita, demolizione, esportazione definitiva all'estero o denuncia di furto del veicolo** riportato sull'attestato di rischio;
- **copia del libretto di circolazione del veicolo da assicurare.**

**e) Veicoli in leasing o in noleggio a lungo termine**

Il soggetto, utilizzatore di un veicolo in leasing o in noleggio a lungo termine, che risulta regolarmente identificato come intestatario temporaneo, ai sensi delle disposizioni vigenti, da almeno 12 mesi, ha diritto a recuperare la classe di merito sia se provvede all'acquisto di detto veicolo, sia se al termine dell'utilizzo del veicolo locato o noleggiato ne acquisisce uno nuovo.

**In caso di acquisto del veicolo sul quale è stata maturata la classe, al Contratto dovrà essere allegato:**

- **copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca il trasferimento di proprietà, e relativamente al noleggio a lungo termine, sia constatabile, il rapporto superiore a 12 mesi.

Nel caso di acquisto di un nuovo veicolo, in aggiunta al suddetto documento, deve essere allegata anche la copia del documento di circolazione del nuovo veicolo.

**f) Veicolo intestato a portatore di handicap**

Il soggetto che utilizza un veicolo intestato a portatore di handicap, e che risulta regolarmente identificato come intestatario temporaneo, ai sensi delle disposizioni vigenti, da almeno 12 mesi, può recuperare la classe di merito per un nuovo veicolo intestato a suo nome.

Al Contratto dovranno essere allegati:

- **copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l'intestazione a suo nome del nuovo veicolo;
- copia di analogha **documentazione, relativa al veicolo intestato al portatore di handicap**, da cui si evinca la temporanea intestazione al conducente abituale superiore a 12 mesi.

Il portatore di handicap che acquista un veicolo potrà godere della classe di merito C.U. maturata su un eventuale altro veicolo di proprietà del conducente abituale annotato sul documento di circolazione del veicolo che si sta assicurando.

**Al Contratto dovranno essere allegati:**

- copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l'intestazione del nuovo veicolo al portatore di handicap e da cui si evinca la temporanea intestazione al conducente abituale;
- copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, relativo al veicolo da cui si recupera la classe di merito e che risulti intestato al conducente abituale riportato sul documento di circolazione del veicolo che si sta assicurando.

**g) Trasferimento della proprietà del veicolo agli eredi**

La proprietà del veicolo viene trasferita a titolo ereditario ai soggetti conviventi con il "de cuius".

L'erede o gli eredi che subentrano nella titolarità del veicolo, in alternativa, possono chiedere che allo stesso venga attribuita la classe C.U. e la sinistrosità pregressa di altro veicolo di proprietà o di proprietà di altro familiare convivente.

Al Contratto dovranno essere allegati:

- **copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l'intestazione a favore del o degli eredi conviventi;
- **autocertificazione dello stato di convivenza** con il "de cuius" al momento del decesso.

**h) Trasferimento della proprietà del veicolo da ditta individuale al titolare persona fisica, da società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, da società in accomandita semplice a socio accomandatario**

Al Contratto dovranno essere allegati:

- copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l'avvenuto trasferimento di proprietà,
- Copia della visura camerale per la verifica della compagine sociale.

La disposizione si applica anche in caso di **veicolo acquistato in proprio da persona fisica/socio a responsabilità illimitata in sostituzione di quello ceduto dalla ditta individuale/società di persone a terzi.**

**Al Contratto dovranno essere allegati:**

- copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l'avvenuto trasferimento di proprietà;
- copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, relativo al nuovo veicolo da assicurare che risulti intestato a persona fisica o al socio a responsabilità illimitata;
- inoltre, per il caso di socio a responsabilità illimitata, anche
  - la dichiarazione di rinuncia della classe di merito sottoscritta dai soci che cedono il veicolo
  - copia della visura camerale dalla quale si evinca la compagine sociale.

**i) Eventi modificativi in società di persone o di capitali.**

La proprietà del veicolo viene trasferita da una società di persone o capitali ad altra persona giuridica a seguito di **trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di ramo d'azienda.**

**Al Contratto dovranno essere allegati:**

- **copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l'avvenuto trasferimento di proprietà;
- **copia dell'atto societario** da cui si evinca una delle azioni sopra descritte.

**j) Cambio di destinazione d'uso**

Ferma l'immatricolazione del veicolo, viene modificata la destinazione d'uso dello stesso.

**Polizza annuale con mancato pagamento di rata infrannuale – provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018**

In caso di polizza annuale con pagamento del premio frazionato che, **per effetto del mancato pagamento di una o più rate infrannuali e con il periodo di osservazione non completato, sia giunta a scadenza** in stato di sospensione della garanzia o sia stata **risolta di diritto prima della scadenza naturale** del contratto, il contraente potrà **stipulare un nuovo contratto in data successiva** alla scadenza naturale del contratto precedente (o in data successiva alla risoluzione di diritto del contratto precedente) **utilizzando l'attestazione di rischio precedentemente rilasciata.**

**Al Contratto dovranno essere allegati:**

- dichiarazione di aver stipulato un contratto annuale con garanzia sospesa per mancato pagamento della rata intermedia e di non aver circolato dalla data di sospensione della garanzia fino alla data di scadenza del contratto o alla data della risoluzione di diritto.

Sarà assegnata la **classe C.U. 18 in caso di assenza della suddetta dichiarazione e in caso di eventuale nuovo contratto sottoscritto in vigenza di altro contratto** con garanzia sospesa per mancato pagamento di una o più rate infrannuali.

## ART. 9 FORMULA FRANCHIGIA CON BONUS/MALUS (CONDIZIONI SPECIALI VEICOLI TRASPORTO COSE: M – CONTO PROPRIO; N – CONTO TERZI)

### Premessa

La presente Assicurazione è stipulata nella forma mista Franchigia con Bonus/Malus. **La Franchigia, scelta dal Contraente e precisata in Polizza, è fissa ed assoluta per ogni sinistro.**

### GESTIONE DEL CONTRATTO

Per la gestione del Contratto si osservano, ove compatibili, le medesime disposizioni di cui alla "Formula tariffaria Bonus/Malus (condizione speciale veicoli trasporto cose: I – conto proprio; L – conto terzi)" con le seguenti particolarità:

- **Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare** alla Compagnia l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia. La Compagnia conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia.
- Le maggiorazioni di Premio (malus), previste dalla "Formula tariffaria Bonus/Malus (condizione speciale veicoli trasporto cose: I – conto proprio; L – conto terzi)" saranno applicate solo in presenza di sinistri, il cui importo liquidato anche parzialmente, nel periodo di osservazione, sia superiore all'importo della Franchigia scelta dal Contraente.
- Il passaggio da tariffa «Bonus/Malus» per autoveicoli trasporto cose conto proprio/conto terzi (Condizione speciale I/L) a tariffa «Franchigia con Bonus/Malus» per autoveicoli trasporto cose conto proprio/conto terzi (Condizione speciale M/N), è possibile solo alla scadenza annuale con sostituzione del Contratto. Il Contraente sceglie l'importo della Franchigia e il Premio viene calcolato con riferimento al coefficiente della classe di merito maturata nella tariffa «Bonus/Malus».

---

# ASSISTENZA

---



## PRESTAZIONE FACOLTATIVA DI ASSISTENZA

---

In questa Sezione vengono indicate le prestazioni di assistenza, acquistabili scegliendo una tra le diverse opzioni proposte.

---

## SEZIONE ASSISTENZA

### **Premessa**

In questa sezione sono descritte le condizioni della prestazione facoltativa di Assistenza. Il Contraente può scegliere tra una delle seguenti opzioni:

- SMALL
- MEDIUM
- LARGE
- CAMPER
- GOMMATI PESANTI

**Le prestazioni sono valide solo se l'opzione scelta è espressamente richiamata in Polizza o sul certificato di Assicurazione.**

## ASSISTENZA SMALL, MEDIUM E LARGE

**Le prestazioni di assistenza sono raggruppate in tre aree:**

- **Soccorso stradale,**
- **Assistenza al veicolo,**
- **Assistenza alla persona.**

## NORME COMUNI A TUTTE LE OPZIONI

### ART. 1 CHE COS'È ASSICURATO



Grazie alla convenzione stipulata tra la Compagnia e la Struttura Organizzativa, sono garantite all'Assicurato, nel caso si verifichi un sinistro, le prestazioni dei servizi di assistenza elencate negli articoli che seguono, quali a titolo esemplificativo: l'intervento di un carro attrezzi, la messa a disposizione di un'auto sostitutiva, la predisposizione di un mezzo adatto per il trasferimento in un centro medico adeguato, a seguito di infortunio causato da incidente stradale.

In tutti i casi, l'Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa che provvede a fornire le prestazioni.

Le prestazioni di seguito elencate sono estese:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA
ACTIVE	<p><b>LIMITATAMENTE ALLA SEZIONE ASSISTENZA ALLA PERSONA</b>            alle forme di mobilità non convenzionale quando il Contraente di polizza si trova alla guida di un mezzo di trasporto diverso dal veicolo identificato in polizza compreso tra quelli di seguito elencati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• autoveicoli a noleggio a breve termine;</li> <li>• autoveicoli in car sharing;</li> <li>• biciclette di proprietà (con esclusione dell'attività di natura professionale);</li> <li>• biciclette in bike sharing;</li> <li>• monopattino, anche elettrico, di proprietà del Contraente di polizza.</li> </ul>		

## ART. 2 LIMITAZIONI ALLA COPERTURA

Oltre alle specifiche esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono anche le seguenti esclusioni generali, per sinistri provocati o dipendenti da:

- dolo dell'Assicurato;
- suicidio o tentato suicidio;
- abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti;
- stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturale e di entità tale da rendere impossibile alla Struttura Organizzativa di intervenire, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.



Nel caso in cui l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

La Struttura Organizzativa non si assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è fornita l'assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.



Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, conformemente all'art. 2952 Codice Civile. Il diritto alle assistenze decade nel caso in cui l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro e abbia provveduto in modo autonomo ad attivare prestazioni di Assistenza.

L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.

### DOVERI DEL CONTRAENTE

A parziale deroga dell'art. 1910 Codice Civile, l'assicurato che abbia già stipulato una copertura per prestazioni analoghe, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di Assicurazione, dovrà dare comunque avviso del sinistro a ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Compagnia nel termine di tre giorni, pena la decadenza.

## ART. 3 ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, per poter usufruire delle prestazioni l'Assicurato deve preventivamente contattare la Struttura Organizzativa – in funzione 24 ore su 24 – che interviene direttamente o ne deve autorizzare esplicitamente l'effettuazione ai seguenti recapiti telefonici:

**DALL'ITALIA:**  
al numero verde  
**800 572 572**

**DALL'ESTERO:**  
al numero  
**+39 02 5824 0565**

Qualora l'Assicurato fosse impossibilitato a contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa può mettersi in contatto tramite l'indirizzo di posta elettronica:

**[assistenza.gruppocattolica@IMAitalia.it](mailto:assistenza.gruppocattolica@IMAitalia.it)**

In ogni caso l'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa i seguenti dati:

- targa del veicolo assicurato;
- tipo di servizio richiesto;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell'erogazione dell'assistenza.

Tale procedura può essere considerata come adempimento dell'obbligo di avviso di sinistro.

La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato di formalizzare per iscritto la richiesta con l'integrazione di ulteriore documentazione da spedire a:

**IMA Servizi S.c.a.r.l.**  
**Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)**

La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'erogazione della prestazione; in ogni caso è sempre necessario inviare alla Struttura Organizzativa la documentazione in originale (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese effettivamente sostenute.

Eventuali richieste di rimborso delle spese effettivamente sostenute, a condizione che:

- siano state preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa o
- siano state organizzate senza possibilità di preventivo contatto da parte dell'Assicurato con la Struttura Organizzativa a seguito di causa di forza maggiore;

devono essere inoltrate, corredate dai relativi giustificati delle spese effettivamente sostenute, a:

**IMA Servizi S.c.a.r.l.**  
**Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)**

oppure tramite posta elettronica all'indirizzo: **[rimborsi.gruppocattolica@IMAitalia.it](mailto:rimborsi.gruppocattolica@IMAitalia.it)**

La Struttura Organizzativa liquida entro 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione completa.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SMALL MEDIUM E LARGE						
OPZIONE TARIFFARIA RCA	START			ACTIVE		
	SMALL	MEDIUM	LARGE	SMALL	MEDIUM	LARGE
FORMULE						
PRESTAZIONI						
<b>SOCCORSO STRADALE</b>						
OFFICINA MOBILE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TRAIANO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RECUPERO FUORISTRADA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>ASSISTENZA AL VEICOLO</b>						
AUTO IN SOSTITUZIONE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
INVIO TAXI RITIRO AUTO SOSTITUTIVA		✓	✓		✓	✓
INVIO TAXI RICONSEGNA AUTO SOSTITUTIVA			✓			✓
SUPPORTO COMPILAZIONE CAI/CID	✓	✓	✓	✓	✓	✓
INFORMAZIONI E CONSIGLI TELEFONICI	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RISCONTRO NEGATIVO COPERTURA RCA					✓	✓
INVIO PEZZI RICAMBIO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RECUPERO VEICOLO		✓	✓		✓	✓
RIMPATRIO VEICOLO TRAMITE PIANALE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AUTODEMOLIZIONE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ABBANDONO MEZZO ALL'ESTERO		✓	✓		✓	✓
RICHIESTA DOCUMENTI IN CASO FURTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VIAGGIO PER RECUPERO VEICOLO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
INVIO DI UN AUTISTA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SPESE D'ALBERGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RIENTRO PASSEGGERI O PROSECUZIONE DEL VIAGGIO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANTICIPO SPESE LEGALI	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANTICIPO CAUZIONI PENALE E CIVILE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
INTERPRETE A DISPOSIZIONE	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ = prestata      vuoto = non prestata

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SMALL MEDIUM E LARGE						
OPZIONE TARIFFARIA RCA	START			ACTIVE		
	SMALL	MEDIUM	LARGE	SMALL	MEDIUM	LARGE
FORMULE						
PRESTAZIONI						
<b>ASSISTENZA ALLA PERSONA</b>						
AUTONOLEGGIO A TARIFFE CONVENZIONATE					✓	✓
TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI	✓	✓	✓	✓	✓	✓
INFORMAZIONI MEDICO SANITARIE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CONSULENZA MEDICA		✓	✓		✓	✓
ANTICIPO SPESE MEDICHE		✓	✓		✓	✓
INVIO DI AUTOAMBULANZA		✓	✓		✓	✓
RIMPATRIO SALMA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RIMPATRIO SANITARIO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TRASFERIMENTO IN CENTRO MEDICO ATTREZZATO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RIENTRO DAL CENTRO MEDICO ATTREZZATO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO		✓	✓		✓	✓
VIAGGIO DI UN FAMILIARE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ACCOMPAGNAMENTO FIGLI MINORI DI 14 ANNI O PORTATORI DI HANDICAP		✓	✓		✓	✓
ASSISTENZA INFERMIERISTICA POST-RICOVERO					✓	✓
ASSISTENZA FISIOTERAPICA POST-RICOVERO					✓	✓
ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA					✓	✓
ASSISTENZA FAMILIARI NON AUTOSUFFICIENTI					✓	✓
ASSISTENZA PSICOLOGICA						✓
INVIO DI UNA BABY SITTER					✓	✓
INVIO DI UNA COLLABORATRICE FAMILIARE					✓	✓
CONSEGNA FARMACI PRESSO ABITAZIONE					✓	✓
SPESA A CASA					✓	✓
CUSTODIA ANIMALI					✓	✓

✓ = prestata      vuoto = non prestata

## SOCCORSO STRADALE

## ART. 4 OFFICINA MOBILE

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato e valutato il tipo di guasto, la sua entità e la possibilità di effettuale la riparazione sul posto, verifica la disponibilità di un'officina mobile idonea ad intervenire sul luogo dove si è verificato il fermo e la invia per la riparazione del veicolo a seguito di:

- guasto che ne impedisca il movimento autonomo;
- rottura, smarrimento, smagnetizzazione, furto delle chiavi;
- dimenticanza delle chiavi all'interno dell'abitacolo;
- immobilizzo dovuto a danni agli pneumatici (compresa la foratura, l'esplosione, lo squarcio e la rottura) qualora l'evento si verifichi

	SMALL	MEDIUM	LARGE
<b>START</b>	sulla rete autostradale.	fuori dal comune di residenza dell'Assicurato.	ovunque.
<b>ACTIVE</b>	ovunque.	ovunque.	

Tabella valida per il punto d)

L'officina mobile effettuerà sul posto la sostituzione dello pneumatico danneggiato utilizzando lo pneumatico di scorta in dotazione al veicolo o il kit di riparazione;

- montaggio delle catene da neve

	SMALL	MEDIUM	LARGE
<b>START</b>	solamente per conducenti:		per tutti i conducenti.
<b>ACTIVE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• di veicoli multiadattati e regolarmente omologati o</li> <li>• con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente.</li> </ul>		

Tabella valida per il punto e)



**Sono a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento sul posto e ogni altra spesa di riparazione, compresa la manodopera, effettuata dal mezzo di soccorso.**

#### CASI SPECIFICI

Il costo della manodopera rimane a carico della Compagnia qualora il servizio di assistenza venga erogato a favore di conducenti:

- di veicoli multiadattati e regolarmente omologati o
- con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente a seguito di
- danni agli pneumatici (compresa la foratura, l'esplosione, lo squarcio e la rottura) o
- necessità di montaggio delle catene da neve.

In tutti i casi sopra descritti, qualora durante l'intervento sul luogo del fermo l'operatore dell'officina mobile:

- riscontrasse l'impossibilità di riparare il veicolo sul posto o
- fosse impossibilitato ad effettuare la riparazione sul posto per assenza dello pneumatico o del kit di riparazione

la Struttura Organizzativa procederà al traino del veicolo verso il punto di assistenza idoneo (es.: gommista in caso di danno agli pneumatici) per la rimessa in marcia del veicolo secondo quanto normato al successivo art. 5 "Traino".

Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

## ART. 5 TRAINO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

- guasto, incidente, incendio, furto anche parziale o tentato, rapina anche tentata al veicolo che ne renda impossibile l'utilizzo in condizioni normali;
- errato o mancato rifornimento o congelamento del carburante;
- rottura, smarrimento, smagnetizzazione, furto delle chiavi;
- dimenticanza delle chiavi all'interno dell'abitacolo;
- immobilizzo dovuto a danni agli pneumatici (compresa la foratura, l'esplosione, lo squarcio e la rottura) qualora l'evento si verifichi

	SMALL	MEDIUM	LARGE
<b>START</b>	sulla rete autostradale;	fuori dal comune di residenza dell'Assicurato;	ovunque;
<b>ACTIVE</b>	ovunque;	ovunque;	

Tabella valida per il punto e)

mette direttamente a disposizione all'Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trainarlo:

- al più vicino punto di assistenza convenzionato con la Compagnia o con la Struttura Organizzativa o
- al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o
- al punto di assistenza generico (officina generica) scelto dall'Assicurato nel raggio di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
<b>START</b>	15 km	25 km	35 km
<b>ACTIVE</b>	30 km	35 km	40 km

Tabella valida per il punto 3)

dal punto di fermo del veicolo o

4) alla residenza/domicilio dell'Assicurato nel raggio di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA		10 km
ACTIVE			

Tabella valida per il punto 4)

dal punto di fermo del veicolo con rinuncia da parte dell'Assicurato all'erogazione del secondo traino per trasportare il veicolo presso un punto di assistenza per la riparazione dello stesso.

Il costo del traino, compresa l'eventuale spesa per il ripristino del manto stradale, rimane a carico della Compagnia.

Limitatamente alle destinazioni del traino 3) e 4), qualora la distanza tra il punto di fermo del veicolo ed il punto di destinazione scelto dall'Assicurato sia maggiore alle distanze chilometriche sopra indicate, l'Assicurato dovrà pagare direttamente al soccorritore l'eccedenza chilometrica andata/ritorno a tariffa convenzionata (pubblicata sul sito istituzionale della Struttura Organizzativa) dal punto di destinazione contrattualmente previsto alla destinazione da lui scelta.



#### Sono a carico dell'Assicurato:

- le spese per il traino nel caso in cui il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree equiparate (percorsi fuoristrada);
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.

#### CASI SPECIFICI

Il Conducente:

- di veicolo multiadattato e regolarmente omologato o
- con capacità di prensione o deambulazione ridotte in tutto o in parte in via permanente

**può chiedere l'intervento di soccorso stradale anche in caso di danni agli pneumatici (compresa la foratura, lo squarcio, l'esplosione e la rottura) o di necessità di montaggio delle catene da neve.**

Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

## ART. 6 RECUPERO DEL VEICOLO FUORISTRADA

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	incidente	incidente, guasto, incendio, furto anche parziale o tentato, rapina anche tentata	
ACTIVE			

che comporti la fuoriuscita del veicolo identificato in polizza dalla sede stradale ed il danneggiamento dello stesso in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo nell'ambito della sede stradale, rimanendo a carico della Compagnia il costo entro il massimale di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	euro 200 per sinistro	euro 1.200 per sinistro	
ACTIVE			



**L'eventuale eccedenza rispetto al massimale è a carico dell'Assicurato secondo le tariffe ufficiali correnti; l'erogazione della prestazione potrà essere effettuata dalla Struttura Organizzativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento.**



**Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero del veicolo se l'evento accade durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).**

Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

## ASSISTENZA AL VEICOLO

## ART. 7 AUTO IN SOSTITUZIONE

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

- guasto;
- incidente;
- incendio, furto anche parziale o tentato, rapina tentata così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente qualora il veicolo risulti danneggiato e sia necessaria la riparazione dello stesso;

che comporti l'immobilizzo del veicolo:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
<b>START</b>	per un tempo uguale o superiore a 8 ore di manodopera certificate dall'officina incaricata della riparazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• per un tempo uguale o superiore a 6 ore di manodopera certificate dall'officina incaricata della riparazione o</li> <li>• per indisponibilità dei pezzi di ricambio necessari alla riparazione, certificata tramite l'invio della relativa richiesta dei pezzi da parte dell'officina incaricata della riparazione o</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• a prescindere dalle ore di manodopera necessarie alla riparazione ("DRIVER CONTINUITY");</li> <li>• a seguito di atti di vandalismo e atti dolosi in genere</li> </ul>
<b>ACTIVE</b>	per un tempo uguale o superiore a 6 ore di manodopera certificate dall'officina incaricata della riparazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nei giorni festivi anche infrasettimanali di chiusura delle officine o</li> <li>• a seguito di atti di vandalismo e atti dolosi</li> </ul>	

mette direttamente a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le specifiche modalità normative applicate dalla stessa, un'autovettura di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
<b>START</b>	1.200 cc di cilindrata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.200 cc di cilindrata o</li> <li>• 1.600 cc di cilindrata se al momento dell'evento sono presenti sul veicolo 4 persone trasportate compreso il Conducente</li> </ul>	1.600 cc di cilindrata
<b>ACTIVE</b>			

senza autista ed a chilometraggio illimitato per un periodo massimo di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
<b>START</b>	7 giorni continuativi necessari alla riparazione del veicolo immobilizzato (1 giorno di auto sostitutiva ogni 8 ore di manodopera)	10 giorni continuativi necessari alla riparazione del veicolo immobilizzato (1 giorno di auto sostitutiva ogni 8 ore di manodopera)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 giorni continuativi ("DRIVER CONTINUITY") attivabile entro 48 ore dal momento del fermo</li> <li>• 10 giorni continuativi in estensione di quanto già erogato al precedente punto (1 giorno di auto sostitutiva ogni 8 ore di manodopera)</li> </ul>
<b>ACTIVE</b>			



**Sono a carico dell'Assicurato:**

- le spese per il carburante;
- i pedaggi in genere;
- multe e contravvenzioni;
- eventuali coperture assicurative accessorie (azzeramento franchigie in caso di sinistro, "kasko", ecc. ...)
- le franchigie relative alle assicurazioni facoltative;
- le penali per la ritardata riconsegna del mezzo;

**nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.**

Il contratto di noleggio può essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio e lo stesso deve essere versato direttamente dall'Assicurato al momento del ritiro del veicolo, versandolo nelle forme e nei termini richiesti dal locatore, anche eventualmente con rilascio di carta di credito a garanzia.

### ESTENSIONI

L'operatività della prestazione viene estesa anche ai seguenti casi, nei termini di seguito specificati:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
<b>START</b>	NON OPERATIVA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 giorni continuativi per indisponibilità dei pezzi di ricambio</li> <li>• 2 giorni continuativi nei giorni festivi anche infrasettimanali quando le officine sono chiuse</li> <li>• 10 giorni continuativi a seguito di atti vandalici e atti dolosi in genere</li> <li>• 40 giorni continuativi a seguito di furto rapina totale e incendio totale del veicolo così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 giorni continuativi a seguito di atti vandalici e atti dolosi in genere</li> <li>• 60 giorni continuativi a seguito di furto rapina totale e incendio totale del veicolo così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente</li> </ul>
<b>ACTIVE</b>			

**CASI SPECIFICI**

Il Conducente:

- di veicolo multiadattato e regolarmente omologato o
- con capacità di prensione o deambulazione ridotte in tutto o in parte in via permanente

può richiedere che la prestazione sia sostituita con il rimborso di massimo

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	euro 200	euro 250	
ACTIVE			

previa presentazione di regolare documentazione delle spese effettivamente sostenute, per l'utilizzo di mezzi pubblici, taxi o N.C.C. (noleggio con Conducente).

**ESCLUSIONI**

La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- richiami del veicolo imposti dalla casa costruttrice;
- immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere;
- demolizione del veicolo, salvo quanto sopra normato.

Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno fermo restando il normale orario di apertura delle stazioni di noleggio convenzionate con la Struttura Organizzativa

## ART. 8 INVIO TAXI PER RITIRO AUTO SOSTITUTIVA

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che deve recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro dell'auto in sostituzione prenotata a seguito dell'erogazione della prestazione normata all'art. 7 "Auto in sostituzione", mette direttamente a sua disposizione un taxi o un N.C.C. (noleggio con Conducente) per permettergli di raggiungerla.  
Rimangono a carico della Compagnia tutte le spese con il massimo di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	euro 50 per sinistro	una percorrenza pari a 50 km per sinistro. Su richiesta esplicita dell'Assicurato è ammessa anche una destinazione a sua scelta diversa dalla stazione di autonoleggio. Qualora la stazione di autonoleggio sia chiusa e l'Assicurato sia obbligato al fermo per una notte verrà erogata la prestazione normata all'art. 21 "Spese d'albergo".
ACTIVE			



**Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate.**

Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno fermo restando il normale orario di apertura delle stazioni di noleggio convenzionate con la Struttura Organizzativa

## ART. 9 INVIO TAXI PER RICONSEGNA AUTO SOSTITUTIVA

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che deve recarsi a ritirare il proprio autoveicolo riparato presso il punto di assistenza ed a seguito dell'erogazione della prestazione normata all'art. 7 "Auto in sostituzione", mette direttamente a sua disposizione un taxi o un N.C.C. (Noleggio con Conducente) per permettergli di raggiungerlo.

Rimangono a carico della Compagnia tutte le spese con il massimo di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA		una percorrenza pari a 50 km dalla stazione di noleggio convenzionata
ACTIVE			



**Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate.**

Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno fermo restando il normale orario di apertura delle stazioni di noleggio convenzionate con la Struttura Organizzativa

## ART. 10 SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO CAI / CID

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che sia impossibilitato a rivolgersi alla sua Agenzia ed a seguito di incidente stradale occorso al veicolo identificato in polizza, fornisce consulenza nella compilazione del modello CAI / CID. <b>Il consulto non comprende indicazioni in merito all'attribuzione di responsabilità (punto 12 del modello CAI / CID).</b>		
ACTIVE			

Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

## ART. 11 INFORMAZIONI DI CARATTERE AUTOMOBILISTICO E CONSIGLI TELEFONICI

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, fornisce informazioni su:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	<ul style="list-style-type: none"> <li>• viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;</li> <li>• condizioni meteorologiche sulle strade;</li> <li>• informazioni automobilistiche (normative in materia RC Auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;</li> <li>• condizioni meteorologiche sulle strade;</li> <li>• informazioni automobilistiche (normative in materia RC Auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione);</li> <li>• informazioni turistiche (formalità per viaggiare all'estero, traghetti, itinerari, alberghi, ristoranti, musei);</li> <li>• informazioni legali (Nuovo Codice della Strada);</li> </ul>	
ACTIVE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• informazioni turistiche (formalità per viaggiare all'estero, traghetti, itinerari, alberghi, ristoranti, musei);</li> <li>• informazioni legali (Nuovo Codice della Strada).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rete dei concessionari delle case automobilistiche;</li> <li>• punti di assistenza convenzionati con le case costruttrici di auto;</li> <li>• punti di assistenza per riparazioni pneumatici;</li> <li>• caratteristiche tecniche dei principali modelli di veicoli venduti in Italia;</li> <li>• ufficio deputato al ritiro della domanda per la restituzione della patente di guida, documenti necessari e tempi e costi dell'operazione;</li> </ul>	

Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

## ART. 12 RISCONTRO NEGATIVO COPERTURA RCA

	SMALL	MEDIUM	LARGE
<b>START</b>		NON OPERATIVA	NON OPERATIVA
<b>ACTIVE</b>	NON OPERATIVA	<p>È attivo di un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che abbia subito il sequestro del veicolo identificato in polizza conseguente a riscontro negativo della copertura assicurativa RCA da parte delle Autorità, nonostante il regolare pagamento del Premio dovuto alla Compagnia, mette a disposizione dell'Assicurato e degli eventuali altri trasportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un biglietto aereo in classe economica o</li> <li>• un biglietto ferroviario in prima classe o</li> <li>• un taxi o un N.C.C. (noleggio con Conducente) di sola andata ritenuto idoneo a giudizio della Struttura Organizzativa, per raggiungere:</li> <li>• la destinazione del viaggio purché comprovata da idonea documentazione o</li> <li>• il domicilio o la residenza dell'Assicurato in Italia.</li> </ul> <p>È facoltà dell'Assicurato, entro le 72 ore successive al sequestro del Veicolo, richiedere un'autovettura sostitutiva con le modalità normate all'art. 7 "Auto in sostituzione". <b>Se il dissequestro dell'autoveicolo interviene in data antecedente alla scadenza di assegnazione del veicolo in sostituzione, l'Assicurato è obbligato a darne immediato avviso alla Struttura organizzativa e a riconsegnare il veicolo sostitutivo entro le 24 ore immediatamente successive al giorno del dissequestro.</b></p> <p>Per l'erogazione dei servizi di "continuazione del viaggio o rientro al domicilio" e di "auto sostitutiva" l'Assicurato deve trasmettere alla Struttura Organizzativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la copia del verbale di sequestro del veicolo e la quietanza emessa dalla Compagnia che attesti il regolare pagamento del Premio assicurativo RCA.</li> </ul>	

Massimale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• euro 250 IVA inclusa per sinistro per la "continuazione del viaggio o rientro al domicilio" per tutti gli Assicurati trasportati nel momento del sequestro del veicolo</li> <li>• 5 giorni consecutivi per "auto sostitutiva"</li> </ul>
Erogabilità	Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

## ART. 13 INVIO DEI PEZZI DI RICAMBIO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

- guasto;
- incidente;
- incendio, furto anche parziale o tentato, rapina anche tentata così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente;

invia, con il mezzo più rapido e tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere ed in particolare dei pezzi di ricambio di veicoli, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo e occorrenti alla sua riparazione che non possono essere reperiti sul posto, sempre che gli stessi siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato	fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato	
ACTIVE			



Rimangono a carico della Compagnia le spese di ricerca e di spedizione dei pezzi di ricambio; **mentre sono a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e gli eventuali oneri doganali.**

Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

## ART. 14 RECUPERO DEL VEICOLO

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• guasto, incidente, incendio, furto anche parziale o tentato o rapina anche tentata con immobilizzo del veicolo ed un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi o</li> <li>• furto o rapina totali qualora il veicolo venga ritrovato nello stesso paese ove è stato perpetrato il Furto o la Rapina stessi, in condizioni tali da non poter essere guidato</li> </ul> <p>organizza, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo concordato con l'Assicurato.</p> <p><b>Restano a carico della Compagnia</b> le spese relative al trasporto, nonché quelle relative alla giacenza dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa.</p> <p>Se il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo recupero, la Struttura Organizzativa organizza il trasporto tenendo la Compagnia a proprio carico l'importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro.</p>	
ACTIVE			

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato	
ACTIVE			

Massimale	euro 500 IVA inclusa per sinistro e per anno assicurativo
Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

## ART. 15 RIMPATRIO DEL VEICOLO A MEZZO PIANALE

	SMALL	MEDIUM	LARGE
<b>START</b>	<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• guasto, incidente, incendio, furto anche parziale o tentato o rapina anche tentata con immobilizzo del veicolo ed un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi o</li> <li>• furto o rapina totali qualora il veicolo venga ritrovato nello stesso paese ove è stato perpetrato il Furto o la Rapina stessi, in condizioni tali da non poter essere guidato organizza il trasporto del veicolo, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, dal luogo di giacenza del veicolo al luogo in Italia preventivamente concordato con l'Assicurato.</li> </ul>		
<b>ACTIVE</b>	<p>Rimangono a carico della Compagnia le spese relative al trasporto stesso nonché quelle relative alla giacenza all'estero dalla data di comunicazione alla Struttura Organizzativa dell'evento.</p> <p><b>Sono a carico dell'Assicurato le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori.</b></p> <p>Se il valore commerciale del veicolo dopo l'evento risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al rimpatrio fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto. <b>L'eventuale eccedenza economica rimane a carico dell'Assicurato e la prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di restituzione dell'importo eccedente.</b></p>		

	SMALL	MEDIUM	LARGE
<b>START</b>	NON OPERATIVA	<p>L'operatività della presente prestazione, ad insindacabile valutazione della Struttura Organizzativa, viene estesa anche al caso di non riparabilità del veicolo in loco. Se la non riparabilità è dovuta all'irreperibilità dei pezzi di ricambio necessari, la Struttura Organizzativa ha la facoltà di provvedere alla ricerca ed all'invio degli stessi in base a quanto normato all'art. 13 "Invio dei pezzi di ricambio"</p>	
<b>ACTIVE</b>			

Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

## ART. 16 AUTODEMOLIZIONE

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che deve procedere alla cancellazione al P.R.A. e alla successiva demolizione del veicolo a seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di guasto;</li> <li>• di incidente;</li> <li>• di incendio;</li> <li>• di furto anche parziale o tentato, rapina anche tentata così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente;</li> <li>• in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (DPR 915 del 10.09.82 art. 15 e Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285 del 30.04.92 art. 103; D.Lgs. n°22 del 05.02.1997 art. 46);</li> </ul> <p>ne organizza il recupero mediante carroattrezzi e la successiva demolizione.</p> <p>L'Assicurato ha diritto a richiedere la demolizione del veicolo entro e non oltre 6 mesi dal giorno del sinistro producendo alla Struttura Organizzativa la documentazione completa attestante l'entità del sinistro e a condizione che il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore ai costi di riparazione ("perdita totale" del veicolo).</p> <p>Al momento della consegna del veicolo l'Assicurato deve produrre la seguente documentazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) originale del libretto di circolazione;</li> <li>2) originale del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà;</li> <li>3) targhe del veicolo;</li> <li>4) fotocopia del documento di riconoscimento valido (carta di identità o documento equivalente) dell'intestatario al P.R.A.;</li> </ol>		
ACTIVE	<ol style="list-style-type: none"> <li>5) fotocopia del documento di riconoscimento valido (carta di identità o documento equivalente) dell'incaricato alla consegna del veicolo se diverso dall'intestatario al P.R.A.;</li> <li>6) fotocopia del codice fiscale.</li> </ol> <p><b>In caso di assenza di uno o più dei documenti indicati ai punti 1), 2) o 3) l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.</b></p> <p><b>La mancata produzione di uno o più dei documenti indicati ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta automaticamente la decadenza del diritto all'erogazione della prestazione.</b></p> <p>La Struttura Organizzativa organizza il recupero del veicolo per la demolizione entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i documenti. Al momento della richiesta dell'erogazione della prestazione l'Assicurato è comunque tenuto a comunicare alla Struttura Organizzativa gli eventuali oneri in scadenza quali, ad esempio, tassa di proprietà, bollo auto, assicurazioni al fine di poter procedere all'espletamento delle pratiche in tempo utile.</p> <p>Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando la dichiarazione di presa in carico e la "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.</p> <p>L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati "rifiuti solidi a raccolta differenziata".</p>		

segue alla pagina successiva

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	Rimangono a carico della Compagnia le spese relative al recupero del veicolo con carroattrezzi, alla cancellazione delle targhe al P.R.A., alla demolizione del veicolo medesimo, nonché le spese relative al deposito del veicolo dal momento in cui l'Assicurato rende disponibili i documenti necessari alla demolizione.		
ACTIVE	<b>Sono a carico dell'Assicurato:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• eventuali costi relativi all'intervento di mezzi eccezionali per il recupero del veicolo;</li> <li>• altri eventuali costi di deposito diversi da quelli sopra indicati;</li> </ul> <b>che dovranno essere pagati direttamente dall'Assicurato.</b>		

Estensione territoriale	La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

## ART. 17 ABBANDONO LEGALE DEL MEZZO ALL'ESTERO

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	In alternativa alla prestazione normata all'art. 15 "Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale", è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato e a condizione che il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo rientro in Italia, ne organizza la demolizione ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, il trasporto del veicolo stesso al di fuori del confine di Stato in cui si trova per procedere successivamente alla sua demolizione.	
ACTIVE		Rimangono a carico della Compagnia i costi amministrativi, quelli organizzativi e le eventuali spese di trasporto. <b>Sono a carico dell'Assicurato i costi relativi alla documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti alla perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.</b>	

Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

## ART. 18 RICHIESTA DOCUMENTI IN CASO DI FURTO TOTALE DEL VEICOLO

	SMALL	MEDIUM	LARGE
<b>START</b>	<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato e a seguito di furto totale del veicolo, fornisce i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• certificato cronologico,</li> <li>• certificato di proprietà con annotazione di perdita di possesso.</li> </ul> <p>Per erogare la prestazione l'Assicurato deve fornire alla Struttura Organizzativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la targa del veicolo e</li> <li>• l'originale della denuncia di furto totale presentata all'Autorità competente.</li> </ul> <p>Successivamente la Struttura Organizzativa, tramite i propri incaricati, richiederà i documenti agli uffici preposti. Una volta ottenuti li trasmetterà all'Assicurato.</p>		
<b>ACTIVE</b>	<p>La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato, che è tenuto a fornirli integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'erogazione ed alla conclusione della prestazione di assistenza.</p> <p>Rimangono a carico della Compagnia i relativi costi.</p>		

Estensione territoriale	La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

## ART. 19 VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL VEICOLO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato gli mette direttamente a disposizione:

- un biglietto aereo in classe economica o
  - un biglietto ferroviario in prima classe
- di sola andata per consentire il recupero del veicolo:
- riparato qualora lo stesso sia rimasto fermo in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni a seguito di incendio, guasto, incidente, furto tentato o rapina parziale, rapina tentata o
  - ritrovato nel medesimo Paese dove è stato perpetrato il furto o la rapina ed il veicolo sia in grado di circolare autonomamente.

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
<b>START</b>	oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato	fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato	
<b>ACTIVE</b>			

Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

## ART. 20 INVIO DI UN AUTISTA

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

- incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo indicato in polizza ed il Conducente abbia subito lesioni tali da non poter guidare veicolo o
- furto, ritiro o smarrimento della patente di guida accaduto all'estero al Conducente del veicolo indicato in polizza

mette a disposizione un autista per il trasferimento del veicolo sino al domicilio qualora nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati sia in grado di guidare per ragioni obiettive.



**Sono a carico dell'Assicurato le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi autostradali.**

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
<b>START</b>	oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato	fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato	
<b>ACTIVE</b>			

Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

## ART. 21 SPESE D'ALBERGO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

- guasto;
  - incidente;
  - incendio, furto anche parziale o tentato, rapina anche tentata così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente;
- che comporti

- l'immobilizzo del veicolo assicurato e
  - una sosta forzata degli assicurati per almeno una notte
- ricerca e prenota un albergo per tutte le persone coinvolte (Conducente e trasportati) organizzando loro un servizio di taxi per raggiungere la struttura ricettiva prenotata.

Rimangono a carico della Compagnia le spese di pernottamento e di prima colazione con il massimo di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	euro 300	euro 600	
ACTIVE			

**Sono a carico dell'Assicurato le spese relative al trasferimento verso l'albergo prenotato dalla Struttura Organizzativa.**

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato	fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato	
ACTIVE			

Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

## ART. 22 RIENTRO DEI PASSEGGERI O PROSECUZIONE DEL VIAGGIO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
<b>START</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata che immobilizzi il veicolo in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per oltre 36 ore o all'estero per oltre 5 giorni o</li> <li>• furto o rapina del veicolo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata che immobilizzi il veicolo in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per oltre 36 ore o all'estero per oltre 5 giorni o</li> <li>• furto o rapina del veicolo o</li> <li>• forzato immobilizzo del veicolo dovuto alla presenza di giorni festivi (nazionali) o all'attesa di un pezzo di ricambio necessario per la riparazione</li> </ul>	
<b>ACTIVE</b>			

permette agli Assicurati di:

- continuare il viaggio fino al luogo di destinazione o
- di rientrare al luogo di domicilio in Italia

mettendogli a disposizione:

- a) un biglietto aereo di classe economica o
- b) un biglietto ferroviario di prima classe, o
- c) un veicolo a noleggio, senza autista, a chilometraggio illimitato nel rispetto delle condizioni richieste dalla società di autonoleggio e durante il normale orario di apertura della stessa con le seguenti caratteristiche:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
<b>START</b>	1.200 c.c. di cilindrata	se disponibile al momento della richiesta, di categoria equivalente a quella del veicolo assicurato con il massimo di 1.600 c.c. di cilindrata	
<b>ACTIVE</b>			

Tabella valida per il punto c)



**Sono a carico dell'Assicurato:**

- **le spese per il carburante;**
  - **i pedaggi in genere;**
  - **multe e contravvenzioni;**
  - **eventuali coperture assicurative accessorie (azzeramento franchigie in caso di sinistro, "kasko", ecc. ...)**
  - **le franchigie relative alle assicurazioni facoltative;**
  - **le penali per la ritardata riconsegna del mezzo;**
- nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.**

Il contratto di noleggio può essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio e lo stesso deve essere versato direttamente dall'Assicurato al momento del ritiro del veicolo versandolo nelle forme e nei termini richiesti dal locatore, anche eventualmente con rilascio di carta di credito a garanzia.

d) e ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa un servizio taxi qualora i mezzi di trasporto indicati nei punti a), b) e c) non siano disponibili.

Rimangono a carico della Compagnia le spese per tutte le persone trasportate (Conducente e altri trasportati) a bordo del veicolo con il massimo di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	euro 300	euro 1.000	
ACTIVE			



**È a carico dell'Assicurato l'eventuale eccedenza rispetto al massimale indicato.**

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato	fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato	
ACTIVE			

### CASI SPECIFICI

Entro i massimali sopra indicati, il Conducente:

- di veicoli multiadattati e regolarmente omologati o
  - con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente
- può richiedere alla Struttura Organizzativa il trasferimento, tramite taxi o N.C.C. (noleggio con Conducente), dal luogo di immobilizzo del veicolo fino
- alla propria residenza o
  - alla stazione auto/ferroviaria/aeroporto da cui partire per il viaggio di rientro al domicilio.

Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

## ART. 23 ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ

	SMALL	MEDIUM	LARGE
<b>START</b>	<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che deve sostenere delle spese impreviste a seguito di incidente stradale occorso al veicolo identificato in polizza a cui non gli sia possibile provvedere direttamente ed immediatamente, provvede al pagamento sul posto delle fatture inerenti alle stesse determinate dalla circostanza di urgenza per conto dell'Assicurato.</p> <p><b>La prestazione viene erogata a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata e non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.</b></p>		
<b>ACTIVE</b>	<p>Per l'attivazione della prestazione l'Assicurato deve comunicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la causa della richiesta;</li> <li>• l'ammontare della cifra necessaria;</li> <li>• il suo recapito;</li> <li>• le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.</li> </ul> <p><b>L'Assicurato deve rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.</b></p>		

Massimale	euro 1.500
Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

## ART. 24 ANTICIPO SPESE LEGALI

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

- incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo identificato in polizza o
- fermo giudiziario o
- arresto o
- minaccia di arresto

anticipa per suo conto a titolo di prestito, nel caso in cui non vi possa provvedere direttamente, l'onorario di un legale entro il seguente massimale:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	euro 1.000	euro 2.500	
ACTIVE			



**La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata e la prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.**

Per l'attivazione della prestazione l'Assicurato deve comunicare:

- la causa della richiesta,
- l'ammontare della cifra necessaria,
- il suo recapito,
- le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato;
- provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

## ART. 25 ANTICIPO DELLE CAUZIONI PENALE E CIVILE

	SMALL	MEDIUM	LARGE
<b>START</b>	<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo identificato in polizza o</li> <li>• fermo giudiziario o</li> <li>• arresto o</li> <li>• minaccia di arresto</li> </ul> <p>versa per suo conto a titolo di anticipo, nel caso in cui non vi possa provvedere direttamente, la cauzione fissata dall'autorità.</p> <p><b>La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata e la prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.</b></p>		
<b>ACTIVE</b>	<p>Per l'attivazione della prestazione l'Assicurato deve comunicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la causa della richiesta,</li> <li>• l'ammontare della cifra necessaria,</li> <li>• il suo recapito,</li> <li>• le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato;</li> <li>• provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.</li> </ul>		

Massimale	euro 6.000
Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

## ART. 26 INTERPRETE A DISPOSIZIONE

	SMALL	MEDIUM	LARGE
<b>START</b>	<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che necessita di un interprete a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo identificato in polizza o</li> <li>• fermo giudiziario o</li> <li>• arresto o</li> <li>• minaccia di arresto o</li> <li>• infortunio</li> </ul>		
<b>ACTIVE</b>	<p>lo invia tenendo la Compagnia a proprio carico le relative spese.</p>		

Massimale	euro 1.000
Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

## ASSISTENZA ALLA PERSONA

## ART. 27 AUTONOLEGGIO A TARIFFE CONVENZIONATE

	SMALL	MEDIUM	LARGE
<b>START</b>	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA
<b>ACTIVE</b>		<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che ne ha necessità, gli mette a disposizione un veicolo a tariffa convenzionata presso la più vicina stazione di autonoleggio.</p> <p><b>È a carico dell'Assicurato qualsiasi onere di noleggio del veicolo.</b></p>	

Erogabilità	Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno fermo restando il normale orario di apertura delle stazioni di noleggio convenzionate con la Struttura Organizzativa

## ART. 28 TRASMISSIONE DI MESSAGGI URGENTI

	SMALL	MEDIUM	LARGE
<b>START</b>	<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato impossibilitato a comunicare con persone in Italia, si impegna a trasmettere i messaggi urgenti.</p> <p>Resta esclusa ogni responsabilità della Struttura Organizzativa in merito al contenuto dei messaggi.</p>		
<b>ACTIVE</b>			

Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

## ART. 29 INFORMAZIONI MEDICO - SANITARIE

	SMALL	MEDIUM	LARGE
<b>START</b>	È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato fornisce informazioni su: <ul style="list-style-type: none"> <li>• cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso;</li> <li>• medici specialisti, centri sanitari nazionali e internazionali;</li> <li>• centri sanitari adeguati e attrezzati per la cura di proprie affezioni.</li> </ul>		
<b>ACTIVE</b>			

Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

## ART. 30 CONSULENZA MEDICA

	SMALL	MEDIUM	LARGE
<b>START</b>	NON OPERATIVA	È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che necessita di una consulenza medica a seguito di infortunio derivante da incidente stradale occorso al veicolo identificato in polizza, organizza un consulto telefonico con i propri medici. Il servizio è gratuito e non fornisce diagnosi e/o prescrizioni.  <b>NOTA BENE:</b> La Struttura Organizzativa non si sostituisce né al servizio di guardia medica né al servizio nazionale di emergenza gestito tramite il numero unico 112 (ex-118 per le emergenze sanitarie).	
<b>ACTIVE</b>			

Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

## ART. 31 ANTICIPO SPESE MEDICHE

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato e nel caso in cui lo stesso debba sostenere delle spese mediche imprevedute a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, anticipa, per conto dello stesso, il pagamento delle fatture ad esse relative.

Se l'ammontare delle fatture supera il massimale, la prestazione viene erogata solamente dopo che l'Assicurato fornisce alla Struttura Organizzativa idonee garanzie di restituzione delle somme anticipate.



**La prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato.**

Per l'attivazione della prestazione l'assicurato deve comunicare:

- la causa della richiesta,
- l'ammontare della cifra necessaria,
- il suo recapito,
- le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.



**L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.**

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	fuori dal Comune di residenza dell'assicurato	
ACTIVE			

Massimale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• euro 500 per sinistro senza garanzie di restituzione,</li> <li>• estendibili fino ad euro 2.600 per sinistro previa accettazione delle garanzie da parte della Struttura Organizzativa</li> </ul>
Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

## ART. 32 INVIO DI UN'AUTOAMBULANZA

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato colpito da infortunio a seguito di incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza, organizza, successivamente al ricovero di primo soccorso dell'Assicurato, il suo trasporto in autoambulanza.	
ACTIVE			

Massimale	600 km di percorso complessivo andata e ritorno
Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

## ART. 33 RIMPATRIO SALMA

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, a seguito di decesso dell'Assicurato causato da incidente stradale occorso al veicolo identificato in polizza, organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.

Rimangono a carico della Compagnia le relative spese entro il massimale di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	euro 4.000	euro 5.000	
ACTIVE			

**anche se coinvolti più assicurati.**



**Se l'erogazione della prestazione comportasse un costo complessivo maggiore rispetto al massimale indicato, la prestazione sarà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa riceverà adeguate garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate per garantire la restituzione dell'ecedenza.**



**Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.**

Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

## ART. 34 RIMPATRIO SANITARIO

	SMALL	MEDIUM	LARGE
<b>START</b>	<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza, organizza, dopo averne accertate le condizioni di salute tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, il rientro dell'Assicurato al domicilio in Italia o il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa ritengono più idoneo alle condizioni sanitarie del paziente scegliendo tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aereo sanitario (<b>utilizzabile esclusivamente qualora l'evento si verifichi in Paesi Europei o del Bacino Mediterraneo</b>) o</li> <li>• aereo di linea classe economica, eventualmente barellato o</li> <li>• treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto o</li> <li>• autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).</li> </ul>		
<b>ACTIVE</b>	<p>Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e tutte le spese rimangono a carico della Compagnia, inclusa, ove ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa, l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio.</p> <p>Se la Struttura Organizzativa ha provveduto ad organizzare il rientro dell'Assicurato tenendo a proprio carico le spese, la stessa ha il diritto di richiedere all'Assicurato, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.</p> <p><b>La prestazione non è operante:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>per tutte le infermità o lesioni che possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio o</b></li> <li>• <b>qualora l'assicurato e i suoi familiari decidano le dimissioni volontarie contro il parere dei medici curanti.</b></li> </ul>		

Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

## ART. 35 TRASFERIMENTO IN CENTRO MEDICO ATTREZZATO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato affetto da una patologia che, per caratteristiche obiettive, non risulti curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera del posto, insorta a seguito di infortunio causato da incidente stradale occorso al veicolo identificato in polizza, previa analisi del quadro clinico dell'Assicurato e sentito il medico curante, lo trasporta con il mezzo ritenuto più idoneo alle sue condizioni di salute, ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa, scelto tra:

- aereo sanitario (**utilizzabile esclusivamente qualora l'evento si verifica in Paesi Europei o del Bacino Mediterraneo**);
- aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe e, occorrendo, in vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e rimangono a carico della Compagnia i relativi costi, inclusi, se necessari, quelli per l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio.

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
<b>START</b>	oltre 50 km residenza dell'Assicurato	fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato	
<b>ACTIVE</b>			

Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

## ART. 36 RIENTRO DAL CENTRO MEDICO ATTREZZATO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

- erogazione della prestazione normata all'art. 35 "trasferimento in centro medico attrezzato" e
  - dimissione dal centro medico dopo la degenza
- organizza il rientro dell'Assicurato al domicilio con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa ritengono più idoneo alle condizioni sanitarie del paziente scegliendo tra:
- aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato;
  - treno, prima classe e, occorrendo, in vagone letto;
  - autoambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e rimangono a carico della Compagnia i relativi costi, inclusi, se necessari, quelli per l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio.



L'assicurato deve comunicare alla **Struttura Organizzativa** il centro medico presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che l'ha in cura affinché la **Struttura Organizzativa** stessa possa stabilire i necessari contatti.

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
<b>START</b>	oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato	fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato	
<b>ACTIVE</b>			

Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

## ART. 37 PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO

	SMALL	MEDIUM	LARGE
<b>START</b>	NON OPERATIVA	È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che non sia in grado di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza in Italia alla data stabilita a seguito di infortunio o malattia improvvisa risultante da prescrizione medica scritta, organizza il prolungamento del soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione). Rimangono a carico della compagnia i relativi costi.  Al rientro in Italia l'Assicurato dovrà fornire alla Struttura Organizzativa tutta la documentazione necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno.	
<b>ACTIVE</b>			

Massimale	euro 600 per sinistro e per massimo 10 giorni successivi alla data prevista per il rientro
Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

## ART. 38 VIAGGIO DI UN FAMILIARE

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato mette a disposizione di un familiare residente in Italia un biglietto:

- aereo in classe economica o
- ferroviario in prima classe

di andata e ritorno per consentirgli di raggiungere l'Assicurato ricoverato in istituto di cura per un periodo di almeno:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	7 giorni	5 giorni	
ACTIVE			

a seguito di infortunio causato da incidente stradale occorso al veicolo identificato in polizza.

Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

## ART. 39 ACCOMPAGNAMENTO DI FIGLI MINORI DI 14 ANNI O PORTATORI DI HANDICAP

	SMALL	MEDIUM	LARGE
<b>START</b>	NON OPERATIVA	<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che non sia in grado di occuparsi dei figli minori di anni 14 o portatori di handicap, a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza, organizza a favore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dell'accompagnatore designato dall'Assicurato o</li> <li>• di un familiare residente in Italia</li> </ul> <p>un biglietto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aereo in classe economica</li> <li>• ferroviario in prima classe</li> </ul> <p>per raggiungere i figli minori o portatori di handicap. Successivamente la Struttura Organizzativa mette a disposizione all'accompagnatore ed ai figli minori o portatori di handicap un biglietto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aereo in classe economica</li> <li>• ferroviario in prima classe</li> </ul> <p>per ritornare alla propria residenza in Italia.</p>	
<b>ACTIVE</b>			

Erogabilità	<p>Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa</p> <p>Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa</p> <p>Per tutte le opzioni (START e ACTIVE): nell'arco delle prime 4 settimane di convalescenza</p>
Estensione territoriale	<p>La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino</p>
Operatività	<p>La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno</p>

## ART. 40 ASSISTENZA INFERMIERISTICA POST-RICOVERO

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START		NON OPERATIVA	NON OPERATIVA
ACTIVE	NON OPERATIVA	<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che necessita di assistenza infermieristica per la continuazione di terapie infermieristiche dopo le dimissioni dall'istituto di cura in cui è stato ricoverato per più di 3 giorni consecutivi a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza e dopo averne accertata l'assoluta necessità attraverso il parere del medico della Struttura Organizzativa, organizza il servizio di assistenza infermieristica a domicilio.</p> <p>La prestazione è operante anche a favore delle eventuali persone trasportate coinvolte nel medesimo evento occorso al veicolo identificato in polizza.</p>	

Rimane a carico della Compagnia il costo della prestazione entro il massimale di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START		NON OPERATIVA	NON OPERATIVA
ACTIVE	NON OPERATIVA	euro 300	

Erogabilità	Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali La richiesta della prestazione deve essere comunicata 2 giorni prima delle dimissioni e seguita dall'invio del relativo certificato

## ART. 41 ASSISTENZA FISIOTERAPICA POST-RICOVERO

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START		NON OPERATIVA	NON OPERATIVA
ACTIVE	NON OPERATIVA	<p>In alternativa alla prestazione normata all'art. 40 "Assistenza infermieristica post-ricovero, è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che necessita di assistenza fisioterapica per la continuazione di terapie riabilitative dopo le dimissioni dall'istituto di cura in cui è stato ricoverato per più di 3 giorni consecutivi a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza e dopo averne accertata l'assoluta necessità attraverso il parere del medico della Struttura Organizzativa, organizza il servizio di assistenza fisioterapica a domicilio.</p> <p>La prestazione è operante anche a favore delle eventuali persone trasportate coinvolte nel medesimo evento occorso al veicolo identificato in polizza.</p>	

Rimane a carico della Compagnia il costo della prestazione entro il massimale di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START		NON OPERATIVA	NON OPERATIVA
ACTIVE	NON OPERATIVA	euro 300	

Erogabilità	Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali La richiesta della prestazione deve essere comunicata 2 giorni prima delle dimissioni e seguita dall'invio del relativo certificato

## ART. 42 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START		NON OPERATIVA	NON OPERATIVA
ACTIVE	NON OPERATIVA	<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza con successivo ricovero in istituto di cura della durata di almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 giorni consecutivi con intervento chirurgico</li> <li>• 12 giorni consecutivi senza intervento chirurgico</li> </ul> <p>preispone i servizi sanitari e non sanitari di seguito elencati.</p> <p><b>1. OSPEDALIZZAZIONE DOMICILIARE</b> La Struttura Organizzativa gestisce, su richiesta del medico curante, la prosecuzione del ricovero in forma domiciliare mediante prestazioni di proprio personale medico e paramedico.</p> <p><b>2. PRESTAZIONI PROFESSIONALI</b> In caso di necessità la Struttura Organizzativa invia al domicilio dell'assicurato del personale medico (medico generico o specialista cardiologo, internista, chirurgo) e/o paramedico (infermiere professionale, fisiokinesiterapista, operatore assistenziale).</p> <p><b>3. SERVIZI SANITARI</b> Se l'Assicurato ha bisogno di eseguire presso il proprio domicilio prelievi di sangue, ecografie, esami radiografici e altri accertamenti diagnostici eseguibili a domicilio e di usufruire della consegna e del ritiro degli esiti degli esami e dell'invio di farmaci urgenti, la Struttura Organizzativa predispongono i servizi richiesti.</p> <p><b>4. SERVIZI NON SANITARI</b> Se l'Assicurato ha bisogno di sbrigare faccende relative alla vita familiare quotidiana quali ad esempio: pagamento di bollettini postali, acquisto di generi di prima necessità, disbrigo di incombenze amministrative, collaborazione familiare, sorveglianza minori; la Struttura Organizzativa predispongono i servizi richiesti.</p> <p>Le modalità di erogazione dei servizi sanitari vengono definite dalla Struttura Organizzativa, in accordo con l'Assicurato e il medico curante.</p>	

Rimane a carico della Compagnia il costo della prestazione entro il massimo di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA
ACTIVE		30 giorni	

Consecutivi dopo le dimissioni dall'istituto di cura

Erogabilità	Ogni singolo servizio è erogabile 1 volta per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali La richiesta dell'organizzazione dei servizi deve essere attivata con un preavviso di 48 ore di anticipo rispetto l'erogazione stessa

## ART. 43 ASSISTENZA PER FAMILIARI NON AUTOSUFFICIENTI

	SMALL	MEDIUM	LARGE
<b>START</b>		NON OPERATIVA	NON OPERATIVA
<b>ACTIVE</b>	NON OPERATIVA	<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato e a seguito delle dimissioni dall'istituto di cura in cui è stato ricoverato per più di 3 giorni consecutivi a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza e che non ha la possibilità di occuparsi dei propri familiari non autosufficienti con lui conviventi, organizza i servizi a loro necessari quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• invio di un operatore socio sanitario;</li> <li>• invio di un infermiere;</li> </ul> <p>spesa a casa secondo quanto normato all'art. 48 "Spesa a casa".</p>	<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato e a seguito delle dimissioni dall'istituto di cura in cui è stato ricoverato per più di 3 giorni consecutivi a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza e che non ha la possibilità di occuparsi dei propri familiari non autosufficienti con lui conviventi o residenti entro 50 km dal domicilio dell'Assicurato stesso, organizza i servizi a loro necessari quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• invio di un operatore socio sanitario;</li> <li>• invio di un infermiere;</li> </ul> <p>spesa a casa secondo quanto normato all'art. 48 "Spesa a casa".</p>

Rimane a carico della Compagnia il costo della prestazione entro il massimale di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
<b>START</b>		NON OPERATIVA	NON OPERATIVA
<b>ACTIVE</b>	NON OPERATIVA	euro 300	



**Sono a carico dell'Assicurato i costi relativi ai beni acquistati a seguito dell'erogazione del servizio "spesa a casa".**

Erogabilità	Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: nell'arco delle prime 4 settimane di convalescenza
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali La richiesta della prestazione deve essere comunicata 2 giorni prima delle dimissioni e seguita dall'invio del relativo certificato

## ART. 44 ASSISTENZA PSICOLOGICA

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza in cui una persona

- decede o
- riporta lesioni fisiche gravi

invia presso

- Il domicilio o
- l'istituto di cura dove si trova ricoverato

uno psicoterapeuta specializzato in psicologia dell'emergenza e psicotraumatologia per valutare le sue condizioni psichiche ed eventualmente anche quelle dei suoi familiari e l'opportunità di dare loro un sostegno psicologico.

Successivamente al primo colloquio, qualora il psicoterapeuta ne accertasse la necessità, potrà seguire:

- una visita psichiatrica e/o
- direttamente l'inizio del trattamento del disturbo post traumatico (terapia del lutto qualora sia intervenuto un decesso durante l'incidente)

presso lo studio di uno specialista.

Il trattamento proseguirà fino alla risoluzione del disturbo e comunque non oltre 90 giorni

- 45 giorni qualora ci sia stato un decesso
- 90 giorni qualora ci siano state lesioni fisiche gravi

dalla data di inizio del trattamento. I periodi di terapia non sono cumulabili qualora siano intervenuti ambedue gli eventi.

La decisione di procedere ad un eventuale trattamento o ad una visita psichiatrica è assunta dallo psicoterapeuta che ha effettuato il primo colloquio.

Rimane a carico della Compagnia il costo della prestazione entro il massimale di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA
ACTIVE			euro 1.000

Erogabilità	Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: inizio della prestazione entro il 180° giorno giorno dalla data dell'incidente
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali La richiesta dell'erogazione della prestazione servizi deve essere attivata con un preavviso di 48 ore di anticipo rispetto l'erogazione stessa

## ART. 45 INVIO DI UNA BABY-SITTER

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA
ACTIVE		È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato a seguito delle dimissioni dall'istituto di cura in cui è stato ricoverato per più di 3 giorni consecutivi a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza e che non ha la possibilità di occuparsi dei propri figli di età inferiore di anni 12, organizza l'invio di una baby-sitter per accudirli.	

Rimane a carico della Compagnia il costo della prestazione entro il massimale di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA
ACTIVE		euro 300	

Erogabilità	Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: nell'arco delle prime 4 settimane di convalescenza
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali La richiesta della prestazione deve essere comunicata 2 giorni prima delle dimissioni e seguita dall'invio del relativo certificato

## ART. 46 INVIO DI UNA COLLABORATRICE FAMILIARE

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA
ACTIVE		<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato a seguito delle dimissioni dall'istituto di cura in cui è stato ricoverato per più di 3 giorni consecutivi a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza e che necessita dell'assistenza di una persona presso il suo domicilio per sbrigare le normali attività di conduzione dell'abitazione, organizza l'invio di una collaboratrice familiare per assistere l'Assicurato.</p> <p>L'Assicurato può segnalare una collaboratrice di propria conoscenza e la Struttura Organizzativa la contatterà per verificare la compatibilità tariffaria tra la collaboratrice segnalata dall'Assicurato e quanto praticato dalla Struttura Organizzativa in convenzione. Qualora ci sia compatibilità la Struttura Organizzativa invierà la collaboratrice familiare segnalata dall'assicurato; qualora invece ci sia eccedenza tariffaria tra la collaboratrice segnalata dall'Assicurato e le tariffe convenzionate, è facoltà dell'Assicurato scegliere la collaboratrice familiare segnalata tenendo a proprio carico l'eccedenza economica rispetto la tariffa convenzionata.</p>	

Rimane a carico della Compagnia il costo della prestazione entro il massimale di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA
ACTIVE		euro 300	

Erogabilità	Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali La richiesta della prestazione deve essere comunicata 2 giorni prima delle dimissioni e seguita dall'invio del relativo certificato

## ART. 47 CONSEGNA FARMACI PRESSO L'ABITAZIONE

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA
ACTIVE		<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato a seguito delle dimissioni dall'istituto di cura in cui è stato ricoverato per più di 3 giorni consecutivi a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza che necessita di farmaci commercializzati in Italia e prescritti per le cure mediche del caso, li ricerca e li consegna presso il domicilio dell'Assicurato.</p> <p><b>Sono a carico dell'Assicurato i costi di acquisto dei medicinali.</b></p>	

Erogabilità	Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: nell'arco delle prime 4 settimane di convalescenza
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

## ART. 48 SPESA A CASA

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START		NON OPERATIVA	NON OPERATIVA
ACTIVE	NON OPERATIVA	<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato a seguito delle dimissioni dall'istituto di cura in cui è stato ricoverato per più di 3 giorni consecutivi per infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza, che sia impossibilitato ad uscire autonomamente da casa e che abbia bisogno di generi alimentari di prima necessità, li consegna presso il suo domicilio.</p> <p><b>Sono a carico dell'Assicurato i costi relativi ai beni acquistati.</b></p>	

Erogabilità	Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 4 consegne per ciascun sinistro con il limite di 1 a settimana
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

## ART. 49 CUSTODIA ANIMALI

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START		NON OPERATIVA	NON OPERATIVA
ACTIVE	NON OPERATIVA	<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza con successivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ricovero in istituto di cura per almeno 3 giorni consecutivi o</li> <li>• gessatura con prognosi di almeno 15 giorni</li> </ul> <p>e si trovi impossibilitato ad affidare il suo animale domestico (cane o gatto di proprietà documentata dell'Assicurato), ne predispone la custodia in un'ideale struttura di accoglienza.</p>	

Rimane a carico della Compagnia il costo della prestazione entro il massimale di:

	<b>SMALL</b>	<b>MEDIUM</b>	<b>LARGE</b>
<b>START</b>	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA
<b>ACTIVE</b>		euro 300	

Erogabilità	Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

## ASSISTENZA CAMPER

### ART. 50 CHE COS'È ASSICURATO



Grazie alla convenzione stipulata tra la Compagnia e IMA Italia Assistance, sono garantite all'Assicurato, nel caso si verifichi un sinistro, le prestazioni dei servizi di assistenza dettagliati negli articoli che seguono, quali a titolo esemplificativo: l'intervento di un carro attrezzi, la messa a disposizione di un'auto sostitutiva, la predisposizione di un mezzo adatto per il trasferimento in un centro medico adeguato, a seguito di infortunio causato da incidente stradale.

**In tutti i casi, l'Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa che provvede a fornire le prestazioni.**

### ART. 51 LIMITAZIONI ALLA COPERTURA

Oltre alle specifiche esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono anche le seguenti esclusioni generali, per sinistri provocati o dipendenti da:

- dolo dell'Assicurato;
- suicidio o tentato suicidio;
- abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti;
- stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturale e di entità tale da rendere impossibile alla Struttura Organizzativa di intervenire, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.



Nel caso in cui l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

La Struttura Organizzativa non si assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è fornita l'assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.



Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, conformemente all'art. 2952 Codice Civile Il diritto alle assistenze decade nel caso in cui l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.

L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.

#### DOVERI DEL CONTRAENTE

A parziale deroga dell'art. 1910 Codice Civile, l'assicurato che abbia già stipulato una copertura per prestazioni analoghe, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di assicurazione, dovrà dare comunque avviso del sinistro a ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Compagnia nel termine di tre giorni, pena la decadenza.

## ART. 52 ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, per poter usufruire delle prestazioni l'Assicurato deve preventivamente contattare la Struttura Organizzativa – in funzione 24 ore su 24 – che interviene direttamente o ne deve autorizzare esplicitamente l'effettuazione ai seguenti recapiti telefonici:

**DALL'ITALIA:**  
al numero verde  
**800 572 572**

**DALL'ESTERO:**  
al numero  
**+39 02 5824 0565**

Qualora l'Assicurato fosse impossibilitato a contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa può mettersi in contatto tramite l'indirizzo di posta elettronica:

**[assistenza.gruppocattolica@IMAitalia.it](mailto:assistenza.gruppocattolica@IMAitalia.it)**

In ogni caso l'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa i seguenti dati:

- targa del veicolo assicurato;
- tipo di servizio richiesto;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell'erogazione dell'assistenza.

Tale procedura può essere considerata come adempimento dell'obbligo di avviso di sinistro.

La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato di formalizzare per iscritto la richiesta con l'integrazione di ulteriore documentazione da spedire a:

**IMA Servizi S.c.a.r.l.**  
**Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)**

La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'erogazione della prestazione; in ogni caso è sempre necessario inviare alla Struttura Organizzativa la documentazione in originale (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese effettivamente sostenute.

Eventuali richieste di rimborso delle spese effettivamente sostenute, a condizione che:

- siano state preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa o
- siano state organizzate senza possibilità di preventivo contatto da parte dell'Assicurato con la Struttura Organizzativa a seguito di causa di forza maggiore;

devono essere inoltrate, corredate dai relativi giustificati delle spese effettivamente sostenute, a:

**IMA Servizi S.c.a.r.l.**  
**Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)**

oppure tramite posta elettronica all'indirizzo: **[rimborsi.gruppocattolica@IMAitalia.it](mailto:rimborsi.gruppocattolica@IMAitalia.it)**

La Struttura Organizzativa liquida entro 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione completa.

## ART. 53 TRAINO

Nel Caso in cui il Veicolo abbia subito un Sinistro, o si siano verificati i seguenti eventi:

- la foratura/scoppio di uno pneumatico,
- la perdita/rottura delle chiavi,
- il mancato o errato rifornimento o congelamento del carburante,

tale da renderne impossibile l'utilizzo, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trainare il Veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o di rifornimento, oppure al luogo indicato dall'Assicurato, purché entro un raggio di 200 km dal luogo in cui si è verificato il Sinistro.



**Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino** qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la **circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree a esse equiparate (percorsi fuoristrada)**.

Limite massimo	euro 3.000 per sinistro
----------------	-------------------------

## ART. 54 SERVIZIO DI OFFICINA MOBILE (operante solo in Italia)

Nel caso in cui il veicolo risulti danneggiato o impossibilitato a spostarsi autonomamente, a seguito di:

- guasto,
- perdita o rottura delle chiavi,
- mancato o errato rifornimento o congelamento del carburante,

la Struttura Organizzativa valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il Sinistro ed invierà la stessa per la riparazione. Se durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo sul posto, l'Officina Mobile stessa procederà al traino del veicolo nel rispetto della procedura prevista dal precedente articolo.

Limite massimo costo manodopera	euro 300 per sinistro
------------------------------------	-----------------------



**Sono a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati** per l'intervento d'urgenza ed ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

Questa prestazione opera anche in caso di immobilizzo del veicolo assicurato in seguito a

- **foratura/scoppio di uno pneumatico**, purché si verifichi al di fuori del Comune di residenza dell'Assicurato.

L'officina mobile effettuerà l'intervento sullo pneumatico direttamente sul posto, utilizzando il kit di riparazione o in alternativa uno pneumatico sostitutivo. In assenza del Kit di riparazione, o in assenza dello pneumatico sostitutivo, la Struttura Organizzativa organizzerà il traino del veicolo fino al gommista più vicino al luogo di fermo.

## ART. 55 RECUPERO DEL VEICOLO FUORISTRADA

Se in caso di Sinistro il Veicolo è fuoriuscito dalla sede stradale e risulta danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il Veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale.

La Compagnia tiene a proprio carico il relativo costo:

Limite massimo	euro 2.500 per sinistro
----------------	-------------------------

**L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.**

**Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero** qualora il Veicolo abbia subito l'Incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree a essa equiparate (**percorsi fuoristrada**).

## ART. 56 DEMOLIZIONE DEL VEICOLO (operante solo in Italia)

Nel caso in cui l'Assicurato, a seguito di Guasto, Incidente, Incendio, ritrovamento dopo Furto o Rapina in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (D.P.R. 915 del 10.09.82 art. 15; Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285 del 30.04.92 art. 103; D.Lgs. n. 22 del 05.02.1997 art. 46), debba procedere alla cancellazione al P.R.A. e alla successiva demolizione del Veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, **organizzerà il recupero del Veicolo** mediante carro attrezzi e la sua demolizione.

Se il recupero richiede l'**intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato** che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento.

### DOVERI DEL CONTRAENTE

**L'Assicurato deve produrre**, al momento della consegna del Veicolo, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione in originale;
- documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, in originale;
- targhe Veicolo;

(in caso di assenza di uno o più dei sopraindicati documenti, l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciata dalle autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.)

- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del Veicolo, qualora questi sia diverso dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia).

**La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del Veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.**

### MODALITÀ DELLA PRESTAZIONE

La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del Veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopraindicati documenti.

Il demolitore convenzionato prenderà in carico il Veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del Veicolo e "copia produttore" a norma di legge, e successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'Assicurato prende atto che il Veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

La Compagnia terrà a proprio carico le spese per:

- il recupero del Veicolo con carro attrezzi,
- la cancellazione al P.R.A.
- la demolizione del Veicolo medesimo.

**Gli eventuali costi di deposito del Veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento.**

## ART. 57 RICHIESTA DOCUMENTI IN CASO DI FURTO DEL VEICOLO

Dopo il Furto totale del Veicolo, l'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:

- certificato cronologico;
- documento di circolazione e che ne certifica la proprietà con annotazione della perdita di possesso;

comunicando la targa del Veicolo e inviando l'originale della denuncia rilasciata dall'autorità competente. Successivamente la Struttura Organizzativa, tramite i propri incaricati, richiederà agli uffici preposti i documenti e, una volta ottenuti, li invierà all'Assicurato.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato, che sarà tenuto a fornirli integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza. La Compagnia terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.

## ART. 58 VEICOLO IN SOSTITUZIONE

Se dopo un Sinistro il Veicolo resta immobilizzato e ciò comporta un **tempo di riparazione superiore alle 8 ore di manodopera** certificate da un'officina, (fanno fede i tempi ufficiali della casa costruttrice), la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato presso un centro di noleggio convenzionato, in funzione del numero degli occupanti il Veicolo ed in base alle disponibilità del centro noleggio:

- un autoveicolo capace di contenere al massimo 9 posti compreso quello del Conducente oppure;
- una o due autovetture di massimo 1600 cc.

per un massimo di 3 giorni consecutivi per Sinistro, con percorrenza illimitata, con spese a carico della Compagnia.

**Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del Contratto di noleggio.**

Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso deposito dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

### ESCLUSIONI

**La prestazione non è operante per:**

- immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

### VEICOLO IN SOSTITUZIONE NEI GIORNI FESTIVI

Se il Veicolo, in conseguenza di Sinistro resta immobilizzato nei giorni festivi anche infrasettimanali quando le officine sono chiuse, e l'Assicurato non richiede l'esecuzione del traino al luogo da lui indicato, accettando l'erogazione della prestazione al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice, la Struttura Organizzativa su richiesta dell'Assicurato stesso, metterà a disposizione, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le specifiche modalità normative applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un autoveicolo come indicato nei precedenti punti, fino alla riapertura dell'officina autorizzata, e in ogni caso per un massimo di 2 giorni.

Resta invariato quanto indicato nei precedenti punti relativamente alle spese a carico dell'Assicurato. Successivamente alla riapertura dell'officina autorizzata, la durata del noleggio potrà essere modificata sulla base della riparazione che, come indicato nei precedenti paragrafi, deve prevedere un tempo di riparazione superiore a 8 ore di manodopera certificate dalla stessa officina autorizzata incaricata della riparazione.

**L'estensione di prestazione nei giorni festivi è operante quando il sinistro si verifica oltre 50 km dal comune di residenza del proprietario/locatario indicato sul certificato di proprietà.**

### ART. 59 TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA (operante solo in Italia)

Se a seguito di Infortunio causato da Incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo indicato in Polizza l'Assicurato, successivamente al ricovero di primo soccorso, necessari di un trasporto in autoambulanza in Italia, la Struttura Organizzativa invierà direttamente l'autoambulanza.

La Compagnia terrà a proprio carico la spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 300 Km di percorso complessivo (andata/ritorno).

### ART. 60 SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO CID/CAI

Se a seguito di incidente stradale avvenuto in Italia, l'Assicurato fosse impossibilitato a rivolgersi alla sua Agenzia, potrà contattare la Struttura Organizzativa al fine di ricevere consulenza nella compilazione del modello CAI; tale consulenza non comprende indicazioni di merito sull'attribuzione di responsabilità (punto 12 del modello CAI).

### ART. 61 INFORMAZIONI E CONSIGLI TELEFONICI

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, fornirà informazioni relativamente a:

- viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
- tempo sulle strade;
- informazioni turistiche (traghetti, formalità per viaggi all'estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei);
- informazioni automobilistiche (normative RCA, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione);
- informazioni medico/sanitarie;
- informazioni su autogrill, motel;
- informazioni su officine specializzate;
- informazioni campeggi;
- informazioni su negozi in cui acquistare prodotti per celiaci;
- informazioni per prodotti e ristorazione vegetariani e vegani.

## LE PRESTAZIONI CHE SEGUONO SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL PROPRIETARIO/LOCATARIO INDICATO SUL CERTIFICATO DI PROPRIETÀ

### ART. 62 INVIO TAXI PER RITIRO VEICOLO SOSTITUTIVO

Nel caso in cui, a seguito della prestazione prevista dall'articolo precedente, l'Assicurato debba recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro dell'auto in sostituzione messa a disposizione dalla Struttura Organizzativa, la stessa, su precisa richiesta dell'Assicurato, metterà a disposizione un taxi per permettere all'Assicurato di raggiungere la società di autonoleggio.

Limite massimo	euro 50 per sinistro
----------------	----------------------

Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate.

### ART. 63 VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL VEICOLO

La Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato, o di una persona da lui indicata, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del Veicolo riparato o ritrovato, nel caso in cui il veicolo, in conseguenza di sinistro, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni, e comunque in tutti i casi in cui il Veicolo sia in grado di circolare regolarmente.

### ART. 64 RECUPERO DEL VEICOLO

Nel caso in cui il veicolo:

- resti immobilizzato in conseguenza di sinistro e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi,
- venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, in conseguenza di furto o rapina

la Struttura Organizzativa dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.

**Sono a carico della Compagnia** le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza dalla data di comunicazione del Sinistro alla Struttura Organizzativa.

Limite massimo	euro 500 per sinistro e per anno assicurativo
----------------	---

Se il valore commerciale del veicolo dopo il Sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la Struttura Organizzativa provvede al suo recupero.

Limite massimo	Valore commerciale del relitto dopo il sinistro
----------------	---

## ART. 65 SPESE DI RIMESSAGGIO

Qualora, in conseguenza di Guasto o Incidente, il Veicolo subisca un danno tale da non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la Struttura Organizzativa provvederà al rimessaggio del Veicolo per le prime 76 ore.

Limite massimo	euro 200 per sinistro
----------------	-----------------------

## ART. 66 INVIO DI UN CORRIERE

Se a seguito di un Sinistro, la riparazione risultasse antieconomica e l'Assicurato decidesse di procedere all'abbandono legale del Veicolo, la Compagnia sosterrà le spese derivanti dall'inviare un corriere a recuperare i bagagli, biciclette, gommoni, presenti sul mezzo e riportarli al proprio domicilio, con l'esclusione di bombole a gas e motorini.

Limite massimo	euro 1.000 per sinistro
----------------	-------------------------

## ART. 67 INVIO PEZZI DI RICAMBIO

Se dopo un Sinistro, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del Veicolo e occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede a inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che i pezzi di ricambio siano:

- reperibili presso i concessionari ufficiali della rete italiana della casa costruttrice;
- la casa costruttrice non ne abbia cessato la fabbricazione.

A carico dell'assicurato	Costo dei pezzi e spese doganali
A carico della Compagnia	Spese di ricerca e spedizione

Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare le spese a suo carico.

## ART. 68 TRASFERIMENTO IN CENTRO MEDICO ATTREZZATO

Se l'Assicurato, dopo un Infortunio causato da Incidente stradale in cui è rimasto coinvolto il Veicolo, è affetto da una patologia che, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa, viene ritenuta non curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della regione di residenza, la Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante, provvederà:

- a individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l'istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia dell'Assicurato;
- a organizzare il trasporto dell'Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni:
  - aereo sanitario (solo nel caso in cui l'Infortunio avvenga in paesi europei);
  - aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
  - treno, prima classe, occorrendo, il vagone letto;
  - autoambulanza, senza limiti di percorso;
- ad assistere l'Assicurato durante il trasporto con personale medico o infermieristico se ritenuto necessario dai medici della Struttura Organizzativa.

La Compagnia terrà a proprio carico i relativi costi.

Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l'unità ospedaliera della regione di residenza dell'Assicurato, nonché le terapie riabilitative.

## ART. 69 RIENTRO DAL CENTRO MEDICO ATTREZZATO

Quando l'Assicurato, in conseguenza della prestazione descritta nell'articolo precedente, viene dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rientro con il mezzo che i propri medici riterranno più idonei alle condizioni del paziente tra:

- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Compagnia, inclusa l'assistenza medica e infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dagli stessi medici.

**L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l'ospedale presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che lo ha in cura, affinché la Struttura Organizzativa possa stabilire i necessari contatti.**

## ART. 70 RIENTRO DEI PASSEGGERI O PROSECUZIONE DEL VIAGGIO

In caso di sinistro che immobilizzi il veicolo per 36 ore in Italia o per 5 giorni all'estero, la Struttura Organizzativa mette in condizione gli assicurati di rientrare alla loro residenza in Italia, o di proseguire il viaggio fino a destinazione, mettendo a loro disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica
- o
- un biglietto ferroviario di prima classe.

Limite massimo	euro 500 per sinistro accaduto in Italia
Limite massimo	euro 1.000 per sinistro accaduto all'estero

## ART. 71 AUTISTA A DISPOSIZIONE

La Struttura Organizzativa mette a disposizione un autista per il trasferimento del Veicolo presso il domicilio dell'Assicurato, o altra località concordata con l'Assicurato stesso, purché in Italia, nel caso in cui l'assicurato sia impossibilitato a guidare:

- per le lesioni subite in conseguenza di Incidente, tali da rendergli impossibile la guida del Veicolo,
- per furto o ritiro della patente subito dal Conducente, e nessuno delle eventuali persone trasportate sia idonea, per ragioni obiettive, alla guida del Veicolo stesso.

In alternativa, la Struttura Organizzativa mette a disposizione di una persona indicata dall'Assicurato stesso:

- un biglietto aereo (classe economica) o
- un biglietto ferroviario (prima classe)

di sola andata per consentirgli di raggiungere il Veicolo.

Le spese sono a carico della Compagnia.

**Restano in ogni caso a carico dell'Assicurato le spese relative al carburante e a eventuali pedaggi autostradali.**

## ART. 72 ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ

Se in conseguenza di Sinistro l'Assicurato deve sostenere delle spese impreviste e non gli è possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento, per conto dell'Assicurato, di fatture determinate dalla circostanza di urgenza.

**La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata.**

La prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'assicurato.



**L'Assicurato deve comunicare:**

- la causa della richiesta,
- l'ammontare della cifra necessaria,
- il suo recapito,
- le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.

**L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.**

Limite massimo	euro 1.500 per sinistro
----------------	-------------------------

## ART. 73 ACCOMPAGNAMENTO MINORI

Se, a giudizio di un sanitario che lo ha in cura, l'Assicurato si trova nell'impossibilità di occuparsi dei minori di 15 anni che accompagna in viaggio, in seguito a Infortunio

causato da Incidente stradale occorso al Veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa provvede a fornire un biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe economica) di andata e ritorno per permettere a un familiare residente in Italia, di raggiungere i minori, per prendersene cura e ricondurli alla loro residenza.

La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo del viaggio (andata/ritorno) oltre, se necessario, pernottamento per una notte in albergo.

**In caso di sinistro l'Assicurato deve comunicare** il nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare, affinché la Struttura Organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.

Limite massimo	euro 800 per sinistro
----------------	-----------------------

## ART. 74 SPESE D'ALBERGO

Qualora, in conseguenza di Sinistro, il Veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvede a ricercare un albergo, tenendo la Compagnia a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione.

Limite massimo	euro 100 per persona e per giorno euro 750 per sinistro
----------------	--

## LE PRESTAZIONI CHE SEGUONO SONO OPERANTI PER SINISTRI ACCADUTI ALL'ESTERO (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano)

### ART. 75 ABBANDONO LEGALE DEL VEICOLO

Se a seguito di un Sinistro, la riparazione risultasse antieconomica e l'Assicurato decidesse di procedere all'abbandono legale del Veicolo, la Compagnia sosterrà le spese:

- derivanti dall'abbandono legale del Veicolo
- di restituzione delle targhe all'Assicurato per la successiva radiazione al P.R.A.
- di custodia del Veicolo **a partire dal momento in cui l'Assicurato avrà prodotto tutta la documentazione necessaria.**

**L'Assicurato è tenuto a collaborare con la Struttura Organizzativa e fornire tutta la documentazione necessaria.**

### ART. 76 INVIO CORRIERE ALL'ESTERO



Se a seguito di un Sinistro, la riparazione risultasse antieconomica e l'Assicurato decidesse di procedere all'abbandono legale del Veicolo, la Compagnia sosterrà le spese derivanti dall'invviare un corriere a recuperare i bagagli, biciclette, gommoni presenti sul mezzo e riportarli al proprio domicilio, con l'esclusione di bombole a gas e motorini.

Limite massimo	euro 1.000 per sinistro
----------------	-------------------------

## ART. 77 RIMPATRIO DEL VEICOLO A MEZZO PIANALE

Nel caso in cui:

- il Veicolo, in conseguenza di sinistro, resta immobilizzato e ciò comporta un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi certificati da una officina (fanno fede i tempi ufficiali della casa costruttrice);
- il Veicolo a seguito di Furto o Rapina, venga ritrovato in condizioni tali da non poter circolare regolarmente;



la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del Veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.

A carico dell'assicurato	Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori
A carico della Compagnia	Le spese relative al trasporto stesso, nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del Sinistro alla Struttura Organizzativa
Limite massimo	euro 2.500 per sinistro

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

### ESCLUSIONI

È escluso dalla prestazione il caso in cui l'entità del danno al Veicolo non impedisca la prosecuzione del viaggio.

## ART. 78 VIAGGIO DI UN FAMILIARE

Se l'Assicurato, in viaggio da solo, a seguito di infortunio, causato da incidente in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, viene ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura e i medici ritengano che non sia trasferibile prima di 5 giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente in Italia con l'assicurato stesso:

- un biglietto aereo (classe economica),
- ferroviario (prima classe),

di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di recarsi presso l'assicurato ricoverato.

La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo.

Limite massimo	euro 800 per sinistro
----------------	-----------------------

## ART. 79 TRASFERIMENTO DELL'ASSICURATO PER INTERRUZIONE DEL VIAGGIO DOVUTO AL DECESSO DI UN FAMILIARE

Se l'Assicurato si trova in viaggio all'estero con il Veicolo oggetto delle prestazioni, e a causa del decesso in Italia di un familiare debba interrompere il viaggio, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economi-

ca) o ferroviario (prima classe) per permettere il rientro dell'Assicurato presso il proprio domicilio o altra località concordata con l'Assicurato purché in Italia.

Ai fini della presente copertura si considerano familiari: coniuge/convivente more uxorio, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora.

Limite massimo	euro 1.000 per sinistro
----------------	-------------------------

## ART. 80 RIMPATRIO SANITARIO

Se, dopo un infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, le condizioni dell'assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Struttura Organizzativa e il medico curante sul posto, rendono necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà a disporre il trasporto con il mezzo più idoneo alle condizioni del paziente tra:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica eventualmente barellato;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Compagnia, inclusa l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, over ritenuta necessari dai medici della Struttura Organizzativa stessa.

Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.

**La prestazione non è operante nel caso in cui l'Assicurato e i suoi familiari decidano le dimissioni volontarie contro il parere dei medici curanti.**

Limite massimo	euro 15.000 per persona euro 25.000 per sinistro anche se coinvolti più assicurati
----------------	--

## ART. 81 RIMPATRIO SALMA

Nel caso in cui, a seguito di incidente occorso a veicolo indicato in Polizza, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia; la Compagnia terrà a proprio carico le relative spese, sebbene siano coinvolti più Assicurati.

**Se tale prestazione comporta un esborso maggiore del massimale assicurato, la prestazione diventerà operante dal momento nel quale in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate per la restituzione dell'importo in eccedenza.**

**Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.**

Limite massimo	euro 5.000 per persona euro 10.000 per sinistro
----------------	--

## ART. 82 INVIO DI MEDICINALI URGENTI

Nel caso in cui, a seguito di incidente occorso al veicolo indicato in Polizza, l'Assicurato necessiti per le cure del caso, secondo parere medico, di specifici medicinali regolarmente registrati in Italia e irrimediabili sul posto, la Struttura Organizzativa Li invierà con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme che ne regolano il trasporto.

**La prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di rimborso del costo dei medicinali e delle spese doganali.**

A carico dell'assicurato	Il costo dei medicinali e le eventuali spese doganali
A carico della Compagnia	Le spese di ricerca e di spedizione dei medicinali

**Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare le spese a suo carico.**

## ART. 83 ANTICIPO DELLE CAUZIONI PENALE E CIVILE

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di Incidente occorso al veicolo indicato in Polizza, la Struttura Organizzativa, nel caso in cui l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità.

**La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata.**

La prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'assicurato.

Limite massimo	euro 6.000 per sinistro sia per cauzione civile che penale
----------------	--

**L'Assicurato deve:**

- comunicare la causa della richiesta,
- l'ammontare della cifra necessaria,
- il suo recapito,
- le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato;
- provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

## ART. 84 ANTICIPO SPESE LEGALI

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di Incidente, occorso al veicolo indicato in Polizza, la Struttura Organizzativa, nel caso in cui l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto, a titolo di anticipo, l'onorario di un legale.

**La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata.**

La prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.



### L'Assicurato deve:

- comunicare la causa della richiesta,
- l'ammontare della cifra necessaria,
- il suo recapito,
- le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato;
- provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

Limite massimo	euro 5.000 per sinistro
----------------	-------------------------

## ART. 85 INTERPRETE A DISPOSIZIONE

Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto, ricovero in ospedale per Infortunio, dovuti a Incidente occorso al veicolo indicato in Polizza, l'Assicurato necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvede a inviarlo.

Limite massimo	euro 1.000 per sinistro
----------------	-------------------------

## ART. 86 TRASMISSIONE DI MESSAGGI URGENTI

Nel caso in cui l'assicurato sia impossibilitato a comunicare con persone in Italia, la Struttura Organizzativa si impegna, su richiesta dell'Assicurato, a trasmettere loro i messaggi urgenti.

Resta esclusa ogni responsabilità della Struttura Organizzativa in merito al contenuto dei messaggi.

## LE PRESTAZIONI CHE SEGUONO SONO OPERANTI QUANDO L'ASSICURATO PROPRIETARIO/LOCATARIO DEL VEICOLO, INDICATO IN POLIZZA, SI TROVA IN VIAGGIO AL DI FUORI DEL COMUNE DI RESIDENZA AL MOMENTO DEL SINISTRO

### ART. 87 INVIO DI UN TECNICO (fabbro/serrandista/vetraio) PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Se l'Assicurato necessita di un tecnico per un intervento di emergenza presso la propria abitazione a seguito di Rapina, Furto tentato o consumato, con conseguente guasto o scasso delle serrature, scasso di fissi ed infissi, che ne compromettono la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali della stessa, la Struttura Organizzativa provvede all'invio del tecnico,

La Compagnia tiene a proprio carico le spese di uscita, di manodopera, e eventuali pezzi di ricambio.

Limite massimo	euro 200 per sinistro
----------------	-----------------------



**Al fine di rendere possibile l'intervento del tecnico, l'Assicurato dovrà garantire, durante l'erogazione del servizio, la propria presenza o di una persona da lui indicata.**

### ART. 88 VIGILANZA DELL'ABITAZIONE

L'Assicurato può chiedere che la Struttura Organizzativa predisponga la vigilanza dell'abitazione, a seguito di Rapina, Furto tentato o consumato, con conseguente guasto o scasso delle serrature, scasso di fissi ed infissi, che ne compromettano la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'abitazione stessa.

A carico della Compagnia	Al massimo 8 ore di piantonamento consecutive
A carico dell'assicurato	Le successive ore di piantonamento

Il costo orario del piantonamento è concordato tra la Struttura Organizzativa e l'Istituto di Vigilanza.



**La prestazione non è cumulabile con quanto descritto all'articolo che precede (Invio di un tecnico per interventi di emergenza).**

**ART. 89 INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA**

Se l'Assicurato necessita di un idraulico per un intervento di emergenza presso la propria abitazione, a causa di allagamento o infiltrazione d'acqua nell'abitazione stessa provocati da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature idrauliche fisse o mobili, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio dell'idraulico tenendo la Compagnia a proprio carico le spese di uscita, di manodopera, e eventuali pezzi di ricambio.

Limite massimo	euro 200 per sinistro
----------------	-----------------------



**Al fine di rendere possibile l'intervento dell'artigiano, l'Assicurato dovrà garantire, durante l'erogazione del servizio, la propria presenza o di una persona da lui indicata.**

## ASSISTENZA GOMMATI PESANTI

### Premessa

In questa sezione sono descritte le condizioni della prestazione facoltativa di Assistenza dedicata ai Veicoli con peso complessivo a pieno carico superiore a 3.500 kg.

Il Contraente può scegliere tra una delle seguenti opzioni:

- EASY
- PREMIUM
- EXCELLENT

**Le prestazioni sono valide solo se l'opzione scelta è espressamente richiamata in Polizza o sul certificato di Assicurazione.**

### ART. 90 COS'È ASSICURATO

Grazie alla convenzione stipulata tra la Compagnia e IMA Italia Assistance, sono garantite all'assicurato, nel caso si verifichi un sinistro, le prestazioni dei servizi di assistenza dettagliati negli articoli che seguono, quali a titolo esemplificativo: l'intervento di un carro attrezzi, il recupero del veicolo uscito di strada, la predisposizione di un mezzo adatto per il trasferimento in un centro medico adeguato, a seguito di infortunio causato da incidente stradale.

In tutti i casi, **l'assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa che provvede a fornire le prestazioni.**

Le prestazioni coprono anche l'eventuale rimorchio, purché il sinistro avvenga quando il rimorchio è agganciato alla motrice regolarmente assicurata con il presente Contratto, fermo restando che i massimali previsti per le singole prestazioni includono sempre i costi sia della motrice che dell'eventuale rimorchio.

### ART. 91 LIMITAZIONI ALLA COPERTURA

Fermo restando le specifiche esclusioni riportate nei singoli articoli, le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- **dolo** dell'Assicurato;
- **suicidio** o il tentato suicidio;
- **abuso** di alcolici e psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- **gare** automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti;
- **stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici** aventi caratteristiche di calamità naturale e di entità tale da rendere impossibile alla Struttura Organizzativa di effettuare le prestazioni, **fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo**, radiazione provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

**Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.**



Nel caso in cui l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

**Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro** che ha dato origine al diritto alla prestazione, in conformità con quanto previsto all'articolo 2952 Codice Civile.

L'Assicurato si impegna a collaborare al fine di consentire le indagini necessarie nonché ad autorizzare il proprio medico curante a fornire alla Struttura Organizzativa tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l'erogazione delle prestazioni di assistenza.

**L'Assicurato libera dal segreto professionale**, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa Assicurazione, **i medici che lo hanno visitato o curato** dopo o anche prima del sinistro, **nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati** eventualmente investiti dall'esame del sinistro stesso.

#### **DOVERI DEL CONTRAENTE**

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Compagnia nel termine di tre giorni a pena di decadenza.

Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla società che ha erogato la prestazione.

## ART. 92 ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, per poter usufruire delle prestazioni l'Assicurato deve preventivamente contattare la Struttura Organizzativa – in funzione 24 ore su 24 – che interviene direttamente o ne deve autorizzare esplicitamente l'effettuazione ai seguenti recapiti telefonici:



Qualora l'Assicurato fosse impossibilitato a contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa può mettersi in contatto tramite l'indirizzo di posta elettronica:

**[assistenza.gruppocattolica@IMAitalia.it](mailto:assistenza.gruppocattolica@IMAitalia.it)**

In ogni caso l'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa i seguenti dati:

- targa del veicolo assicurato;
- tipo di servizio richiesto;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell'erogazione dell'assistenza.

Tale procedura può essere considerata come adempimento dell'obbligo di avviso di sinistro.

La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato di formalizzare per iscritto la richiesta con l'integrazione di ulteriore documentazione da spedire a:

**IMA Servizi S.c.a.r.l.**  
**Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)**

La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'erogazione della prestazione; in ogni caso è sempre necessario inviare alla Struttura Organizzativa la documentazione in originale (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese effettivamente sostenute.

Eventuali richieste di rimborso delle spese effettivamente sostenute, a condizione che:

- siano state preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa o
- siano state organizzate senza possibilità di preventivo contatto da parte dell'Assicurato con la Struttura Organizzativa a seguito di causa di forza maggiore;

devono essere inoltrate, corredate dai relativi giustificati delle spese effettivamente sostenute, a:

**IMA Servizi S.c.a.r.l.**  
**Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)**

oppure tramite posta elettronica all'indirizzo: **[rimborsi.gruppocattolica@IMAitalia.it](mailto:rimborsi.gruppocattolica@IMAitalia.it)**

La Struttura Organizzativa liquida entro 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione completa.

## SOCCORSO STRADALE

### ART. 93 TRAINO

Qualora in conseguenza di:

FORMULA EASY	FORMULA PREMIUM	FORMULA EXCELLENT
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guasto;</li> <li>• Incidente;</li> <li>• mancato o errato rifornimento o congelamento del carburante.</li> <li>• rottura, smarrimento, smagnetizzazione delle chiavi;</li> <li>• dimenticanza delle chiavi all'interno dell'abitacolo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guasto;</li> <li>• Incidente;</li> <li>• Incendio;</li> <li>• Furto, anche parziale o tentato;</li> <li>• Rapina anche tentata;</li> <li>• mancato o errato rifornimento o congelamento del carburante;</li> <li>• rottura, smarrimento, smagnetizzazione delle chiavi;</li> <li>• dimenticanza delle chiavi all'interno dell'abitacolo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guasto;</li> <li>• Incidente;</li> <li>• Incendio;</li> <li>• Furto, anche parziale o tentato;</li> <li>• Rapina anche tentata;</li> <li>• mancato o errato rifornimento o congelamento del carburante;</li> <li>• rottura, smarrimento, smagnetizzazione delle chiavi;</li> <li>• dimenticanza delle chiavi all'interno dell'abitacolo.</li> </ul>

il Veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trainare il Veicolo danneggiato:

FORMULA EASY	FORMULA PREMIUM	FORMULA EXCELLENT
<p>al più vicino punto di assistenza aperto.</p> <p>A richiesta dell'Assicurato il traino potrà essere effettuato fino al punto di assistenza indicato dall'Assicurato stesso. In tal caso resta a carico dell'Assicurato il maggior costo del traino quale risultante dalla differenza tra quanto avrebbe pagato la Struttura Organizzativa a far trainare il veicolo dal luogo di immobilizzo fino al più vicino punto di assistenza e quanto effettivamente pagato per l'intera tratta effettuata. La richiesta dell'Assicurato potrà essere accolta dalla Struttura Organizzativa esclusivamente in presenza di adeguate garanzie di pagamento.</p>	<p>al più vicino punto di assistenza aperto.</p> <p>A richiesta dell'Assicurato il traino potrà essere effettuato fino al punto di assistenza indicato dall'Assicurato stesso. In tal caso resta a carico dell'Assicurato il maggior costo del traino quale risultante dalla differenza tra quanto avrebbe pagato la Struttura Organizzativa a far trainare il veicolo dal luogo di immobilizzo fino al più vicino punto di assistenza e quanto effettivamente pagato per l'intera tratta effettuata. La richiesta dell'Assicurato potrà essere accolta dalla Struttura Organizzativa esclusivamente in presenza di adeguate garanzie di pagamento.</p>	<p>al più vicino punto di assistenza aperto della casa costruttrice; oppure</p> <p>al luogo indicato dall'assicurato, purché entro un tragitto di 50 km totali (andata e ritorno) dal luogo di fermo del veicolo.</p>

FORMULA EASY	FORMULA PREMIUM	FORMULA EXCELLENT
Il soccorso stradale non è dovuto per foratura, rottura, scoppio o squarcio di uno o più pneumatici.	La prestazione viene erogata anche per i casi di foratura, rottura, scoppio o squarcio di uno o più pneumatici anche del rimorchio, <b>restando esclusi gli interventi per i mezzi impiegati per trasporti eccezionali, per il trasporto di animali vivi e in tutti i casi in cui le condizioni non permettano un agevole intervento del mezzo di soccorso.</b>	La prestazione viene erogata anche per i casi di foratura, rottura, scoppio o squarcio di uno o più pneumatici anche del rimorchio, <b>restando esclusi gli interventi per i mezzi impiegati per trasporti eccezionali, per il trasporto di animali vivi e in tutti i casi in cui le condizioni non permettano un agevole intervento del mezzo di soccorso.</b>

La Compagnia terrà a proprio carico le spese per il traino fino a un massimo di:

FORMULA EASY	FORMULA PREMIUM	FORMULA EXCELLENT
euro 1.000 per sinistro	euro 1.000 per sinistro	euro 2.500 per sinistro

compresi i costi per l'eventuale ripristino del manto stradale.



**Restano a carico dell'Assicurato gli eventuali costi di manodopera e dei ricambi necessari al ripristino del Veicolo.**

FORMULA EASY	FORMULA PREMIUM	FORMULA EXCELLENT
	In caso di foratura, rottura, scoppio o squarcio di uno o più pneumatici, le spese di manodopera per il ripristino dello stesso sono a carico della Compagnia purché la riparazione sia avvenuta presso la sede del soccorso stradale intervenuto e, comunque entro il massimale sopra indicato.	In caso di foratura, rottura, scoppio o squarcio di uno o più pneumatici, le spese di manodopera per il ripristino dello stesso sono a carico della Compagnia purché la riparazione sia avvenuta presso la sede del soccorso stradale intervenuto e, comunque entro il massimale sopra indicato.

**L'eventuale eccedenza, oltre il massimale a carico della Compagnia, rimane a carico dell'Assicurato.**

**Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree a esse equiparate (percorsi fuoristrada).**



Se il luogo dell'immobilizzo del Veicolo è l'autostrada, specifiche istruzioni verranno fornite dalla Struttura Organizzativa.

FORMULA EASY	FORMULA PREMIUM	FORMULA EXCELLENT
<p>Alternativamente al traino la struttura organizzativa potrà inviare una officina mobile per effettuare l'intervento d'emergenza sul posto. Saranno coperti i costi relativi alla percorrenza di andata/ ritorno dell'officina mobile entro il massimale suindicato, <b>mentre rimangono a carico dell'assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione effettuata dall'officina mobile stessa.</b></p>	<p>Alternativamente al traino la struttura organizzativa potrà inviare una officina mobile per effettuare l'intervento d'emergenza sul posto. Saranno coperti i costi relativi alla percorrenza di andata/ ritorno dell'officina mobile entro il massimale suindicato, <b>mentre rimangono a carico dell'assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione effettuata dall'officina mobile stessa.</b></p>	

**Sono esclusi dal massimale della prestazione i costi relativi al recupero e al trasferimento della merce.**

## ART. 94 SERVIZIO DI OFFICINA MOBILE (prestazione valida solo se è stata acquistata l'opzione Excellent)

Qualora a seguito di

- guasto;
- mancato o errato rifornimento o congelamento del carburante;
- rottura, smarrimento, smagnetizzazione delle chiavi;
- dimenticanza delle chiavi all'interno dell'abitacolo;

il Veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di causa che ha provocato il Sinistro e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verifica la disponibilità di un'officina mobile nel territorio dove è accaduto il Sinistro e invia la stessa per la riparazione.

Se il luogo dell'immobilizzo del Veicolo è l'autostrada, specifiche istruzioni verranno fornite dalla Struttura Organizzativa.

La Prestazione è valida anche per i casi di foratura, rottura, scoppio o squarcio di uno o più pneumatici anche del rimorchio, **restando esclusi gli interventi per i mezzi impiegati per trasporti eccezionali, per il trasporto di animali vivi e in tutti i casi in cui le condizioni non permettano un agevole intervento del mezzo di soccorso. Saranno coperti i costi relativi alla percorrenza di andata/ritorno dell'officina mobile.**

Limite massimo	euro 1.000 per sinistro
----------------	-------------------------

**L'eventuale eccedenza, oltre il massimale a carico della Compagnia, rimane a carico dell'Assicurato.**

Qualora durante l'intervento l'officina mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il Veicolo, la Struttura Organizzativa invia un mezzo di soccorso per trainare il Veicolo secondo quanto previsto all'Art. 92 – Traino.

Rimangono a carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione effettuata dall'officina mobile stessa e sono esclusi dal massimale della prestazione i costi relativi al recupero e al trasferimento della merce.

## ART. 95 RECUPERO DEL VEICOLO FUORISTRADA

Qualora in caso di Guasto o Incidente il Veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il Veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo la Compagnia a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di:

FORMULA EASY	FORMULA PREMIUM	FORMULA EXCELLENT
euro 2.500 per sinistro	euro 2.500 per sinistro	euro 3.500 per sinistro

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita dalla Struttura Organizzativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il Veicolo abbia subito l'Incidente o il Guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada).

Sono esclusi dal massimale della prestazione i costi relativi al recupero e al trasferimento della merce.

## ART. 96 INFORMAZIONI SU RETE COSTRUTTORI

Su semplice richiesta telefonica da parte dell'Assicurato la Struttura Organizzativa fornisce gli indirizzi ed i recapiti telefonici della rete di assistenza autorizzata delle maggiori case costruttrici di veicoli in Italia.

## ASSISTENZA AL VEICOLO

**LE PRESTAZIONI DESCRITTE NEGLI ARTICOLI CHE SEGUONO SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA OLTRE 100 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO.**

### ART. 97 SPESE DI RIMESSAGGIO

Qualora a seguito di Guasto o Incidente, il Veicolo subisca un danno tale da non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la Struttura Organizzativa provvede al rimessaggio del veicolo, tenendo la Compagnia a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di:

FORMULA EASY	FORMULA PREMIUM	FORMULA EXCELLENT
euro 250 per sinistro	euro 250 per sinistro	euro 500 per sinistro

**L'eventuale eccedenza, oltre il massimale a carico della Compagnia, rimane a carico dell'Assicurato.**

### ART. 98 VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL VEICOLO (prestazione valida solo se è stata acquistata l'opzione Excellent)

Qualora il Veicolo, in conseguenza di:

- guasto,
- incidente,
- incendio,
- furto tentato o parziale,
- rapina tentata,

sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore, o all'estero per 5 giorni, oppure in caso di Furto o Rapina totali e comunque in tutti i casi in cui il Veicolo sia in grado di circolare regolarmente, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato, o di una persona da lui indicata, un biglietto aereo in classe economica o ferroviario in prima classe di sola andata per consentire il recupero del Veicolo riparato o ritrovato, tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo.

### ART. 99 INVIO PEZZI DI RICAMBIO



Qualora, in conseguenza di Sinistro, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del Veicolo e occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa li invia con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare.

**Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione rimangono a carico della Compagnia fino ad un massimo di:**

FORMULA EASY	FORMULA PREMIUM	FORMULA EXCELLENT
euro 500 per sinistro	euro 500 per sinistro	euro 2.000 per sinistro

La prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di rimborso del costo dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.

L'eventuale eccedenza, oltre il massimale a carico della Compagnia, rimane a carico dell'Assicurato.

Le Prestazioni non sono operanti per:

- i pezzi non reperibili presso i concessionari ufficiali della rete italiana della casa costruttrice;
- i pezzi di ricambio di veicoli di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazione.

## ART. 100 ABBANDONO LEGALE (prestazione valida solo se è stata acquistata l'opzione Excellent)

Qualora il valore commerciale del Veicolo a seguito del Sinistro ne giustifichi l'abbandono, la Struttura Organizzativa, in accordo con l'Assicurato, organizza l'abbandono legale sul posto, tenendo a carico della Compagnia i relativi costi amministrativi ed organizzativi, oltre a quelli di demolizione.

Limite massimo	euro 800 per sinistro
----------------	-----------------------

L'eventuale eccedenza, oltre il massimale a carico della Compagnia, rimane a carico dell'Assicurato.

## ASSISTENZA ALLA PERSONA

### ART. 101 CONSULTI MEDICI IMMEDIATI

Qualora, a seguito di infortunio dipendente dalla circolazione stradale, l'Assicurato necessiti di una consulenza telefonica urgente con un medico, la Struttura Organizzativa, tramite i propri medici, fornisce le informazioni ed i consigli richiesti.

### ART. 102 SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO CID/CAI

**(Garanzia operante quando il sinistro si verifica in Italia, nella Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino)**

Qualora a seguito di Incidente, l'Assicurato fosse impossibilitato a rivolgersi alla sua Agenzia, potrà contattare la Struttura Organizzativa al fine di ricevere consulenza nella compilazione del modello CAI.

**Tale consulenza non comprende indicazioni di merito sull'attribuzione di responsabilità (punto 12 del modello CAI).**

## LE PRESTAZIONI DESCRITTE NEGLI ARTICOLI CHE SEGUONO SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA OLTRE 100 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO (CONDUCENTE DEL VEICOLO ED EVENTUALI TRASPORTATI).

### ART. 103 SPESE D'ALBERGO

Qualora, a seguito di Guasto o Incidente, l'Assicurato sia obbligato ad una sosta forzata di almeno una notte prima di rientrare o proseguire il viaggio, la Struttura Organizzativa ricerca e prenota un albergo, tenendo la Compagnia a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione, fino a un massimo di:

FORMULA EASY	FORMULA PREMIUM	FORMULA EXCELLENT
euro 150 per sinistro	euro 150 per sinistro	euro 500 per sinistro

qualsiasi sia il numero delle persone coinvolte nel Sinistro stesso.

**L'eventuale eccedenza, oltre il massimale a carico della Compagnia, rimane a carico dell'Assicurato.**

### ART. 104 RIENTRO DEI PASSEGGERI

Qualora, a seguito di Guasto o Incidente, il Veicolo resti immobilizzato:

FORMULA EASY	FORMULA PREMIUM	FORMULA EXCELLENT
per almeno 3 giorni	per almeno 3 giorni	in Italia, Città del Vaticano o Repubblica di San Marino per oltre 24 ore all'estero per oltre 36 ore



la Struttura Organizzativa consentirà all'Assicurato di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione o di rientrare alla propria residenza, mettendo a sua disposizione:

- un biglietto aereo in classe economica o un biglietto ferroviario in prima classe; oppure
- un'autovettura ad uso privato a noleggio, senza autista, di 1.200 cc. di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste dalla società di noleggio.

La Compagnia tiene a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di:

FORMULA EASY	FORMULA PREMIUM	FORMULA EXCELLENT
euro 250 per sinistro	euro 250 per sinistro	euro 500 per sinistro

**In caso di noleggio di un'autovettura, restano comunque a carico dell'Assicurato le spese di carburante, di pedaggio, le assicurazioni non obbligatorie per legge e le franchigie richieste dalla società di noleggio, nonché l'eventuale deposito**

cauzionale richiesto dalla stessa che dovrà essere versato nei modi e nelle forme indicate al momento del ritiro dell'autovettura, eventualmente anche con carta di credito. Si precisa inoltre che Il Contratto di noleggio è un'obbligazione diretta tra l'Assicurato e la società di noleggio.

L'eventuale eccedenza, oltre il massimale a carico della Compagnia, rimane a carico dell'Assicurato.

## ART. 105 TRASFERIMENTO IN CENTRO MEDICO ATTREZZATO (prestazione valida solo se è stata acquistata l'opzione Excellent)

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio causato da Incidente in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo, sia affetto da una patologia che viene ritenuta non curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della regione di residenza, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante, la Struttura Organizzativa:

- individua e prenota, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l'istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia dell'Assicurato,
- organizza il trasporto dell'Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni:
  - aereo sanitario (solo nel caso in cui l'Infortunio avvenga in paesi europei);
  - aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
  - treno, prima classe, occorrendo, il vagone letto;
  - autoambulanza, senza limiti di percorso;
- assiste l'Assicurato durante il trasporto con personale medico o infermieristico se ritenuto necessario dai medici della Struttura Organizzativa.



L'Impresa terrà a proprio carico i relativi costi.

**Non danno luogo alla Prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l'unità ospedaliera della regione di residenza dell'Assicurato, nonché le terapie riabilitative.**

## ART. 106 RIENTRO SANITARIO

Qualora, a seguito di Infortunio conseguente a Incidente, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa effettua il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni del paziente:

- aereo sanitario;
- aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato;
- treno in prima classe e, occorrendo, tramite vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa, inclusa l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio se ritenuta necessaria dai medici della stessa.

La Compagnia terrà a proprio carico i relativi costi, fino ad un massimo di euro 20.000 per sinistro ancorché siano rimasti coinvolti più assicurati.

**L'eventuale eccedenza, oltre il massimale a carico della Compagnia, rimane a carico dell'Assicurato.**

**Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.**

**La prestazione non è altresì operante qualora l'Assicurato o i familiari dello stesso addiventano a dimissioni volontarie, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.**

## ART. 107 RIENTRO SALMA

Qualora l'Assicurato sia deceduto a seguito di Incidente la Struttura Organizzativa effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in territorio italiano, tenendo la Compagnia a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di:

FORMULA EASY	FORMULA PREMIUM	FORMULA EXCELLENT
euro 2.500	euro 2.500	euro 5.000

per sinistro e qualunque sia il numero delle persone coinvolte.

**Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.**

**L'eventuale eccedenza, oltre il massimale a carico della Compagnia, rimane a carico dell'Assicurato.**

## ART. 108 ANTICIPO SPESE LEGALI

In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di Incidente nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticipa per suo conto l'onorario di un legale fino ad un massimo di:

FORMULA EASY	FORMULA PREMIUM	FORMULA EXCELLENT
euro 500 a sinistro	euro 500 a sinistro	euro 2.000 a sinistro

**La prestazione viene fornita a condizione che l'assicurato, anche tramite persona da lui indicata, sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata.**

La prestazione è operante compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia o nel Paese dove momentaneamente si trova l'assicurato.



**L'Assicurato deve:**

- comunicare la causa della richiesta,
- l'ammontare della cifra necessaria,
- il suo recapito,
- le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.

**L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.**

## ART. 109 ANTICIPO DELLE CAUZIONI PENALE E CIVILE

In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di Incidente nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticipa per suo conto la cauzione penale e civile fissata dall'Autorità.

Limite massimo cauzione penale e civile	euro 3.500 per evento
---	-----------------------

**La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata.**

La prestazione è operante compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia o nel Paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato.



**L'Assicurato deve:**

- comunicare la causa della richiesta,
- l'ammontare della cifra necessaria,
- il suo recapito,
- le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.

**L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.**

## LE PRESTAZIONI DESCRITTE NEGLI ARTICOLI CHE SEGUONO SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELL'ITALIA, DELLA CITTÀ DEL VATICANO E DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO.

### ART. 110 VIAGGIO DI UN FAMILIARE CONVIVENTE (prestazione valida solo se è stata acquistata l'opzione Excellent)

In caso di Ricovero superiore a 7 giorni o di decesso dell'Assicurato, a seguito di Infortunio causato da Incidente in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa mette a disposizione di un familiare convivente un biglietto:

- aereo in classe economica

oppure

- ferroviario di prima classe andata e ritorno per recarsi sul posto.

Inoltre, la Struttura Organizzativa reperisce per il familiare convivente un albergo in loco, con spese di soggiorno a carico della Compagnia per un periodo massimo di 10 giorni e con il limite massimo a giorno di euro 80.

### ART. 111 INVIO DI MEDICINALI URGENTI

Qualora, a seguito di Infortunio conseguente ad Incidente, occorso con il veicolo indicato in Polizza, l'Assicurato necessiti per le cure del caso, secondo parere medico, di specialità medicinali regolarmente registrate in Italia irreperibili sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarle con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme che ne regolano il trasporto.

**La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata e delle spese doganali.**

A carico dell'Assicurato	Il costo dei medicinali e le eventuali spese doganali
A carico della Compagnia	Le spese di ricerca e di spedizione dei medicinali

**L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.**

## ART. 112 INTERPRETE A DISPOSIZIONE

Se, in caso di arresto o minaccia d'arresto dell'Assicurato o di sequestro del veicolo in seguito ad incidente, l'Assicurato si trovi in difficoltà per problemi di lingua, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un interprete, tenendone la Compagnia a proprio carico l'onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative.

**L'eventuale eccedenza, oltre il massimale a carico della Compagnia, rimane a carico dell'Assicurato.**

## ART. 113 TRASMISSIONE DI MESSAGGI URGENTI

Qualora l'Assicurato sia impossibilitato a comunicare con persone in Italia, la Struttura Organizzativa si impegna, su richiesta dell'Assicurato, a trasmettere loro i messaggi urgenti.

**Resta esclusa ogni responsabilità della Struttura Organizzativa in merito al contenuto dei messaggi.**

---

# PROTEZIONE LEGALE

---



## PER LA PROTEZIONE LEGALE

In questa Sezione vengono indicate le soluzioni legali per proteggersi in caso di procedimento penale, in caso di richiesta di risarcimento danni e negli altri casi disciplinati dalla presente Sezione.

---

## PREMESSA

In questa sezione sono descritte le prestazioni dell'opzione facoltativa di Protezione Legale. Il Contraente può scegliere tra una delle seguenti opzioni di **Protezione legale per la circolazione**:

- FORMULA PROMOZIONE  
(solo per autovetture uso privato e autoveicoli per trasporto promiscuo)
- STANDARD
- PLUS

La **Protezione legale per la patente** prevede oltre all'opzione

- PATENTE PROTETTA STANDARD  
anche l'estensione destinata alle aziende
- PATENTE PROTETTA STANDARD CON GARANZIA AGGIUNTIVA 1

**Le prestazioni sono valide solo se l'opzione è espressamente richiamata in Polizza o sul certificato di Assicurazione.**

i

La gestione dei sinistri Protezione Legale è stata affidata dalla Compagnia a

**D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.**  
Via Enrico Fermi 9/B – 37135 VERONA  
sito internet: [www.das.it](http://www.das.it)

di seguito denominata D.A.S., alla quale l'Assicurato può rivolgersi utilizzando i seguenti recapiti telefonici

**DALL'ITALIA**  
al numero verde  
**800 572 572**

**DALL'ESTERO**  
al numero  
**+39 02 5824 0565**

Oppure tramite l'indirizzo di posta elettronica [sinistri@das.it](mailto:sinistri@das.it) utilizzabile sia per l'invio di nuove denunce, sia per l'inoltro di successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro.

---

## ART. 1 COS'È ASSICURATO E MASSIMALI DI COPERTURA



Avvalendosi della Società Gestionaria per la gestione e la liquidazione dei sinistri, la Compagnia assume a proprio carico, fino ai massimali indicati nella tabella sottostante (o al massimale indicato in Polizza se diverso), per sinistro senza limite annuo, l'onere delle seguenti spese giudiziali e stragiudiziali:

- a) le spese per l'intervento di un legale che assista l'Assicurato;
- b) le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società Gestionaria, o di quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
- c) le spese per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di parte e di periti in genere;
- d) il contributo unificato (D.L. 11/03/2002 n. 28) se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima o di transazione.

Le spese di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) sono coperte sia nel caso in cui la controversia si svolga in sede civile, sia qualora essa si svolga in sede penale, fermo restando quanto stabilito dall'art. 6 "Cosa non è assicurato per le opzioni di tutela legale" lett. c).

**L'Assicurato è comunque tenuto a regolarizzare a proprie spese, secondo le norme fiscali relative agli adempimenti per bolli e registri, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo e ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale.**

Nel caso di patrocinio di più legali, l'opzione viene prestata unicamente a copertura delle spese per il legale territorialmente competente ai sensi dell'art. 5 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale per le opzioni di tutela legale" della sezione "Cosa fare in caso di sinistro".

Le opzioni vengono prestate agli assicurati per i casi assicurativi connessi alla circolazione in aree pubbliche e private (escluse le aree aeroportuali) del veicolo indicato in Polizza.

### Tabella dei massimali

OPZIONI DI PROTEZIONE LEGALE	MASSIMALE PER SINISTRO SENZA LIMITE ANNUO
Protezione legale Formula Promozione	euro 10.000
Protezione legale Standard	euro 15.000
Protezione legale Plus	euro 20.000
Patente protetta Standard	euro 8.000

## ART. 2 CASI GARANTITI

### PROTEZIONE LEGALE PER LA CIRCOLAZIONE

A. PROTEZIONE LEGALE FORMULA PROMOZIONE	B. PROTEZIONE LEGALE STANDARD	C. PROTEZIONE LEGALE PLUS
Le opzioni vengono prestate agli assicurati per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in Polizza.	Le opzioni vengono prestate agli assicurati per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in Polizza e <b>all'utilizzo di un'autovettura noleggiata mediante formula "car sharing"</b> .	
<p><b>Sono garantiti anche</b> il coniuge, il convivente more uxorio risultante dalle norme di legge vigenti, i figli minori e i figli maggiori conviventi risultanti dal certificato anagrafico di residenza, quando siano rimasti coinvolti in incidenti stradali come:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pedoni;</li> <li>• ciclisti;</li> <li>• conducenti di veicoli non soggetti all'Assicurazione obbligatoria;</li> <li>• passeggeri di veicoli adibiti a uso pubblico o privato.</li> </ul>		



#### A. PROTEZIONE LEGALE FORMULA PROMOZIONE

L'opzione vale per i casi descritti a seguire.

- a. **Il recupero danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi** per i casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all'art. 148 del D.Lgs 209/2005. La copertura opera quindi per i sinistri che non vengono gestiti con la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art 149 e segg. del D.Lgs 209/2005.  
La prestazione di cui al presente punto opera anche, a parziale deroga dell'esclusione di cui all'art. 6 "Cosa non è assicurato per le opzioni di tutela legale" lett. e) quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza.
- b. **Il recupero danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato** per i casi in cui opera la procedura di cui all'art. 141 del D.Lgs 209/2005, ossia per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti dell'Impresa di Assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro.
- c. **La difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi a incidente stradale.** L'opzione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

**Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa Polizza l'opzione viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato-Contraente.**



#### B. PROTEZIONE LEGALE STANDARD

L'opzione vale per i casi descritti a seguire.

- a. **Il recupero dei danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi** nei casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all'art. 148 del D.Lgs 209/2005.
- b. **Il recupero dei danni a persone o a cose subiti per fatti illeciti di terzi** nei casi in cui opera la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art. 149 e segg. del D.Lgs 209/2005 esclusivamente dopo l'offerta o la negazione di offerta di risarcimento comunicata dalla Compagnia ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 254/2006.

- c. **Il recupero dei danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato** per i casi in cui opera la procedura di cui all'art. 141 del D.Lgs 209/2005, ovvero per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti dell'Impresa di Assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro.
- d. **La difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi a incidente stradale.** L'opzione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.  
Nel caso in cui al Conducente vengano contestati i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime la difesa penale viene garantita con:

Massimale	euro 50.000 per caso assicurativo, senza limite annuo
-----------	---



- e. **La difesa penale per delitti dolosi** connessi a incidente stradale, purché gli assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato, o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Codice Procedura Penale), o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato, o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.



**Gli assicurati hanno l'obbligo** di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

**La Società Gestionaria** rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato.

**La Società Gestionaria richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio** nei casi in cui:

- il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo,
- l'Assicurato non trasmetta alla Società copia della sentenza entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione,

La prestazione opera in deroga alle esclusioni di cui all'art. 6 "Cosa non è assicurato per le opzioni di tutela legale" lett. b), e) e j).

- f. **Proporre opposizione**, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida, irrogata in seguito ad incidente stradale. La Società Gestionaria provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla Società Gestionaria il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente prestazione opera in deroga all'art. 6 "Cosa non è assicurato per le opzioni di tutela legale", lett. i).
- g. **L'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo** indicato in Polizza, sequestrato in seguito ad incidente stradale. Si evidenzia che la garanzia non è valida per il veicolo noleggiato mediante formula "car sharing".
- h. **Controversie contrattuali**, ovvero nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato. La prestazione opera esclusivamente per i casi assicurativi che hanno un valore in lite superiore a euro 200 (duecento). In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del veicolo stesso avvenute entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in Polizza del veicolo. Si evidenzia che la garanzia non è valida per il veicolo noleggiato mediante formula "car sharing".



**Deroghe**

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 6 "Cosa non è assicurato per le opzioni di tutela legale" lett. e), nei casi alle lettere a), b), d), f), g) la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la **guida in stato di ebbrezza**.



**Particolarità**

La copertura per la **richiesta di risarcimento danni di cui ai punti a) e c)**, viene garantita con:

Massimale	euro 100.000 per caso assicurativo, senza limite annuo
-----------	--

- per i sinistri con lesioni a persone superiore a 9 (nove) punti di invalidità avvenuti in Italia;
- per tutti i sinistri con lesioni a persone avvenuti negli altri paesi europei o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempre che il Foro competente si trovi in questi territori.

**Attenzione**

**Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa Polizza l'opzione viene prestatata unicamente a favore dell'Assicurato-Contraente.**



**C. PROTEZIONE LEGALE PLUS**

L'opzione vale per i casi descritti a seguire.

- Il recupero dei danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi** nei casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all'art. 148 del D.Lgs 209/2005.
- Il recupero dei danni a persone o a cose subiti per fatti illeciti di terzi** nei casi in cui opera la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art. 149 e segg. del D.Lgs 209/2005 esclusivamente dopo l'offerta o la negazione di offerta di risarcimento comunicata dalla Compagnia ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 254/2006.
- Il recupero dei danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato** per i casi in cui opera la procedura di cui all'art. 141 del D.Lgs 209/2005 ovvero per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti dell'Impresa di Assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro.
- La difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi a incidente stradale.** L'opzione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Nel caso in cui al Conducente vengano contestati i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime viene garantita la difesa penale fino al massimale indicato.

Massimale	euro 100.000 per caso assicurativo, senza limite annuo
-----------	--



- La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi** connessi a incidente stradale, purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Codice Procedura Penale) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.



**Gli assicurati hanno l'obbligo** di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

**La Società Gestionaria** rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato.

**La Società Gestionaria richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio** nei casi in cui:

- il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l'Assicurato non trasmetta alla Società copia della sentenza entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione,  
La prestazione opera in deroga alle esclusioni di cui all'art. 6 "Cosa non è assicurato per le opzioni di tutela legale" lett. b), e) e j).
- f. **Proporre opposizione**, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso. Proporre il ricorso al Prefetto o l'opposizione avanti il Giudice Ordinario di primo Grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un incidente stradale. La Società Gestionaria provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione e/o del ricorso. L'Assicurato deve far pervenire alla Società Gestionaria il provvedimento in originale entro 5 (cinque) dalla data di notifica dello stesso. La presente prestazione opera in deroga all'art. 6 "Cosa non è assicurato per le opzioni di tutela legale" lett. i).
- g. **L'assistenza nei procedimenti di dissequestro** del veicolo indicato in Polizza, sequestrato in seguito a incidente stradale. Si evidenzia che la garanzia non è valida per il veicolo noleggiato mediante formula "car sharing".
- h. **Sostenere controversie** nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, sempreché il valore in lite sia superiore a euro 100. La presente opzione, in deroga all'art. 1 "Dove vale la copertura" della sezione "Condizioni di Assicurazione", viene estesa ai casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati negli altri Paesi dell'Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.  
In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del veicolo stesso avvenute entro un mese prima e fino a un mese dopo dalla data di sostituzione in Polizza del veicolo. Si evidenzia che la garanzia non è valida per il veicolo noleggiato mediante formula "car sharing".
- i. **L'anticipo** da parte della Società Gestionaria, fino a un importo massimo equivalente in valuta locale al valore del massimale, della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa a incidente stradale verificatosi all'estero. L'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi alla Società Gestionaria entro un mese dalla data di erogazione;
- j. **L'assistenza di un interprete** in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa a incidente stradale verificatosi all'estero.
- k. **Gli arbitri per la decisione di controversie**. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.
- l. **Errata variazione dei punti**. Presentare ricorso amministrativo o giurisdizionale alle competenti autorità avverso le comunicazioni dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida che determinano l'illegittima variazione del punteggio sulla patente dell'Assicurato.  
La presente prestazione opera in deroga all'art. 6 "Cosa non è assicurato per le opzioni di tutela legale" lett. h).
- m. **Il ricorso o l'opposizione avverso la sanzione amministrativa** accessoria di ritiro e/o sospensione della patente di guida comminata all'Assicurato a causa della circolazione non autorizzata del proprio veicolo a seguito di furto o a causa della clonazione della targa del veicolo.

La prestazione vale solo per il Proprietario o il Locatario del veicolo assicurato.

**Sarà onere dell'Assicurato**, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare il furto del veicolo o la clonazione della targa.



Massimale	euro 2.500 per caso assicurativo, senza limite annuo
-----------	--

**n. Proporre opposizione**, in ogni ordine e grado, avverso sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida derivanti da violazioni del Codice della Strada.

### Deroghe

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 6 "Cosa non è assicurato per le opzioni di tutela legale" lett. e), nei casi alle lettere a), b), d), f), g), n) la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la **guida in stato di ebbrezza**.



### Particolarità

La copertura per la **richiesta di risarcimento danni di cui ai punti a) e c)** viene garantita con:



Massimale	euro 100.000 per caso assicurativo, senza limite annuo
-----------	--

- per i sinistri con lesioni a persone superiore a 9 punti di invalidità avvenuti in Italia;
- per tutti i sinistri con lesioni a persone avvenuti negli altri paesi europei o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempre che il Foro competente si trovi in questi territori.

### Attenzione

**Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa Polizza l'opzione viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato-Contrahente.**

## PROTEZIONE LEGALE PER LA PATENTE

### D. PATENTE PROTETTA STANDARD

L'opzione è operante:

- nei confronti della persona indicata in Polizza**, purché guidi un veicolo per il quale la persona stessa è abilitata (formula personal);  
oppure
- nei confronti della persona che guidi il veicolo assicurato** in Polizza per la R.C. Auto per la guida del quale la persona stessa è abilitata (formula targa).

L'opzione vale per i casi descritti a seguire.

- Difesa penale.** Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale.
- Violazioni al Codice della Strada.** Proporre opposizione o ricorso avverso le violazioni al Codice della Strada comportanti la decurtazione di un punteggio superiore a cinque punti. La presente prestazione opera solo se sussistono fondate ragioni in diritto.
- Sanzioni amministrative accessorie.** Proporre opposizione o ricorso avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida derivanti da violazioni di norme di comportamento del Codice della Strada.

- d. **Errata variazione dei punti.** Presentare ricorso amministrativo o giurisdizionale alle competenti autorità avverso le comunicazioni dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida che determinano l'illegittima variazione del punteggio sulla patente dell'Assicurato.

Le prestazioni di cui alle lett. a), b), c) e d) operano in deroga all'art. 6 "Cosa non è assicurato per le opzioni di tutela legale" lett. h).

- e. **Indennità Autoscuola (Opzione di Perdite Pecuniarie).** La Compagnia rimborserà, entro il limite sotto riportato, il costo sostenuto per il pagamento di un corso valido al recupero dei punti decurtati all'Assicurato/Conducente quale conseguenza di una violazione del Codice della Strada avvenuta in costanza di Polizza, **previa esibizione della documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso.**

Limite	euro 500
--------	----------

- f. **Indennità Zero Punti (Opzione di Perdite Pecuniarie).** La Compagnia rimborserà, entro il limite sotto riportato, il costo sostenuto per il pagamento della revisione e per il riottenimento del documento di guida qualora l'Assicurato/Conducente, in costanza di Polizza, commetta infrazioni al Codice della Strada che azzerino il punteggio.

**La presente prestazione opera a condizione che:**

- l'Assicurato/Conducente abbia avuto almeno 10 punti effettivi in costanza di Polizza;
- fornisca documentazione comprovante la sussistenza di quanto sopra e la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'esame.

Limite	euro 1.000
--------	------------

## E. PATENTE PROTETTA STANDARD CON GARANZIA AGGIUNTIVA 1 (Opzione di perdite pecuniarie)

Le seguenti prestazioni operano in estensione all'opzione Patente Protetta Standard (punto D del presente articolo).

Le prestazioni che seguono valgono a favore del Contraente/azienda indicato in Polizza contro il pregiudizio economico derivante da provvedimenti di ritiro, sospensione o interdizione alla guida avvenuti in Europa o in Turchia subiti dai propri dipendenti **iscritti nel libro matricola e/o agenti di commercio** in regola con la vigente normativa, per violazioni commesse durante il periodo di efficacia della Polizza.

Nel caso in cui il Contraente sia una Spa, Srl, Sas o Snc (non è concedibile a "Enti Pubblici", "Consorti", "Cooperative" e/o altro), le opzioni operano anche nel caso di provvedimenti adottati nei confronti di soci e amministratori che prestano attività continuativa all'interno della stessa.

Nel caso in cui il ritiro, la sospensione della patente di guida o l'interdizione alla guida in Europa o in Turchia avvengano a seguito della violazione delle norme previste ai sotto indicati articoli del Codice della Strada o, per l'Europa o Turchia, per la violazione di fattispecie analoghe a quelle di tali articoli, sono garantiti:

- **opposizione o ricorso** avverso il provvedimento di ritiro, sospensione della patente di guida o avverso il provvedimento di interdizione alla guida in Europa o in Turchia;
- **il pagamento** al Contraente/azienda della diaria convenuta in Polizza per le violazioni del Codice della Strada di cui:
  - art. 142 comma 9 e 12 Limiti di velocità;
  - art. 143 comma 12 Posizione dei veicoli sulla carreggiata;

- art. 145 comma 11 Precedenza;
- art. 146 comma 3 bis Violazione della segnaletica stradale;
- art. 147 comma 6 Comportamento ai passaggi a livello;
- art. 148 comma 16 Sorpasso;
- art. 149 comma 5 Distanza di sicurezza tra veicoli;
- art. 150 comma 5 Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombranti o su strade di montagna;
- art. 172 comma 8 e 9 Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta;
- art. 176 comma 22 Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e strade extraurbane principali;
- art. 186 comma 2 Guida sotto l'influenza dell'alcool (in deroga all'art. 7, lett. g).

Nel caso di interdizione alla guida comminata da un'autorità di un paese europeo (Italia, San Marino e Città del Vaticano esclusi) o della Turchia per la violazione di fattispecie analoghe a quelle di cui agli articoli sopra indicati, la diaria viene corrisposta al 50% rispetto a quella convenuta in Polizza.

In caso di azzeramento di punti la diaria viene corrisposta solo per il periodo di ritiro/sospensione conseguente a violazioni garantite in Polizza, e non per l'eventuale più lungo periodo di inabilitazione alla guida.

In deroga all'art. 3 "Insorgenza del sinistro e decorrenza dell'opzione", nel caso in cui la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della patente sia prevista al verificarsi di più infrazioni, quando una di queste sia stata commessa antecedentemente alla data di efficacia della Polizza e/o alla guida di veicoli diversi da quello identificato in Polizza, la diaria viene corrisposta al 50%**. Le altre prestazioni valgono per i casi assicurativi derivati da violazioni commesse durante il periodo di efficacia del Contratto.

Quando la medesima prestazione è prevista più volte all'interno della Polizza si considera in copertura solo nella formulazione più favorevole all'Assicurato.

Le prestazioni precedenti operano in deroga all'art. 7 "Cosa non è assicurato per l'opzione di perdite pecuniarie", lett. i).

## ART. 3 INSORGENZA DEL SINISTRO E DECORRENZA DELL'OPZIONE

### Cosa si intende per "caso assicurativo"?

Ai fini della Polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende

- **per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali:** il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- **per tutte le restanti ipotesi:** il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di Contratto.

**In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.**

### Quando si presta l'opzione?

L'opzione viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della Polizza, in caso di controversie contrattuali;
- per tutte le altre ipotesi: durante il periodo di validità della Polizza.

L'opzione si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del Contratto e che siano stati denunciati alla Compagnia, nei modi e nei termini degli artt. 5 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale per le opzioni di tutela legale" e 7 "Denuncia e gestione del caso Assicurativo relativo all'opzione di perdite pecuniarie e alla diaria" di cui alla sezione "Cosa fare in caso di sinistro", entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del Contratto stesso.

Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:

- vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, l'opzione viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

## ART. 4 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELL'OPZIONE

Nel caso in cui l'**Assicurato** voglia avvalersi dell'opzione **deve**:

- **informare** immediatamente la Società Gestionaria in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- **conferire delega** al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova di cui venga a conoscenza e fornire ogni possibile informazione impegnandosi inoltre nella raccolta e preparazione dei documenti necessari.

## ART. 5 RECUPERO DI SOMME

I risarcimenti ottenuti e le somme comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale e interessi, spettano integralmente all'Assicurato.

Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente vanno invece a favore della Società Gestionaria che le ha sostenute o anticipate.

## ART. 6 COSA NON È ASSICURATO PER LE OPZIONI DI TUTELA LEGALE

**Le opzioni Formula promozione, Standard e Plus non sono valide:**

- a) per il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie e sanzioni in genere;
- b) per fatti dolosi delle persone assicurate, del Conducente o del Contraente;
- c) per qualsiasi spesa derivante dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;

- d) se il Conducente non è abilitato alla guida del veicolo utilizzato, se questo è usato in difformità dall'immatricolazione o, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, oppure non è coperto da regolare Assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo il caso in cui l'Assicurato/Conducente, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista e alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere responsabile dell'omissione degli obblighi di cui D.lgs 209/2005 e successive modifiche;
- e) nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcol o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza;
- f) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive di qualsiasi natura, alle relative prove e a tutte le verifiche previste nel regolamento di gara;
- g) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, ovvero per non essersi l'Assicurato sottoposto ad accertamenti sanitari o esami di idoneità in sede di revisione;
- h) in materia fiscale e amministrativa;
- i) se il Conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcol;
- j) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, danneggiamento volontario, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- k) per controversie con la Compagnia.

## ART. 7 COSA NON È ASSICURATO PER L'OPZIONE DI PERDITE PECUNIARIE

### **L'opzione Perdite Pecuniarie non è operante:**

- a) per il pagamento di multe, ammende, pene e sanzioni pecuniarie;
- b) per fatti dolosi dell'Assicurato, del Conducente o del Contraente;
- c) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
- d) se il Conducente non è abilitato alla guida del veicolo utilizzato;
- e) se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione o per una destinazione o uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione;
- f) per vertenze con la Compagnia.

### **Limitatamente alla prestazione "Patente protetta con garanzia aggiuntiva 1", l'opzione non opera inoltre:**

- g) nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcol o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza;
- h) se il Conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcol;
- i) se il veicolo non è coperto da regolare Assicurazione R.C.A., salvo il caso in cui l'Assicurato/Conducente, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi predetti;
- j) qualora il Contraente non abbia dichiarato, quando richiesto, l'esistenza di provvedimenti di ritiro, sospensione o revoca della patente, comminati nei cinque anni precedenti alla sottoscrizione della Polizza;
- k) nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità;

- l) per violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse a eventi derivanti dalla circolazione dei veicoli, che comportino la sospensione e/o il ritiro della patente, di cui al titolo IV del Codice della Strada. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
- decorrenza di termini di validità della patente o della CqC (carta di qualificazione Conducente);
  - mancata conversione della patente extra UE o extra SEE (Spazio Economico Europeo) in Italiana;
  - mancata conversione della patente nazionale in patente Europea;
  - revisione della patente per motivi diversi dall'azzeramento del punteggio;
  - perdita dei requisiti fisici e/o psichici per la patente;
- m) per violazioni di qualsiasi natura, connesse o meno alla circolazione dei veicoli, che comportino la revoca della patente;
- n) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 2 "Casi garantiti" ai punti D) "Patente Protetta Standard" ed E) "Patente Protetta con garanzia aggiuntiva 1" della presente Sezione.

# COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

## COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

In questa Sezione vengono indicate le modalità di denuncia del sinistro, sia per la garanzia R.C.A. che per le opzioni facoltative acquistabili dal Contraente.

### Premessa

Nella presente sezione sono riportate le disposizioni che disciplinano le modalità di denuncia del sinistro:

- della garanzia R.C.A.
- della opzioni facoltative acquistabili (Assistenza e Protezione legale).

## Sezione R.C.A.

### ART. 1 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- **redigere** il modulo di constatazione amichevole di incidente, approvato dall'IVASS, secondo l'art. 143 della Legge;
- **fornire** tutte le indicazioni e i dati relativi sia alla Polizza che al sinistro, così come indicato nel modulo stesso;
- **presentare** la denuncia entro 3 giorni dalla data del sinistro, o dal momento in cui l'Assicurato possa farlo;
- **fornire** il più velocemente possibile tutti i documenti (compresi gli eventuali atti giudiziari) relativi al sinistro.

Se la denuncia del sinistro e la sua completa documentazione vengono presentati in ritardo o si omette di farlo, in base all' art. 1915 Codice Civile **la Compagnia ha diritto di rivalersi integralmente o parzialmente** in ragione del pregiudizio sofferto per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in ottemperanza all'art. 144 della Legge.

### INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE

L'Assicurato può inoltrare richiesta di risarcimento per danni dalla circolazione stradale, provocati da veicoli stazionanti abitualmente e assicurati in un altro Stato membro UE, e accaduti in uno degli Stati aderenti al sistema della Carta Verde, oltre che al responsabile del sinistro, anche alla Società con cui è assicurato il veicolo responsabile del sinistro o al suo mandatario designato nel territorio italiano.

## ART. 2 INDENNIZZO DIRETTO: MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO

Nel caso in cui sia applicabile ciò che è stabilito nell'art. 149 della Legge e ai sensi del D.P.R. 254/2006, per ottenere il risarcimento dei danni subiti, **l'Assicurato che si ritiene in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve inviare la richiesta di risarcimento alla Compagnia tramite:**

- **lettera raccomandata** con avviso di ricevimento, spedita a Generali Italia - Via Marocchese 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso;
- **telegramma** a Generali Italia - Via Marocchese 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso;
- **fax** 045 68 33 620;
- **e-mail** inviata all'indirizzo indicato nel sito della Compagnia:  
**aperturasinistri.cattolica@generali.com**
- **PEC** cattolica@pec.generaligroup.com

## ART. 3 GESTIONE DELLE VERTENZE

**La Compagnia, fino a quando ne ha interesse, si fa carico** della gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in nome dell'Assicurato nella sede in cui si discute del risarcimento del danno, designando, se necessario, legali e/o tecnici. Può anche provvedere alla difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto dell'avvenuta soddisfazione dei danneggiati.

**La Compagnia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.**

La Compagnia ha diritto di rivalersi verso l'Assicurato per le somme pagate al terzo nella misura in cui contrattualmente avrebbe potuto ridurre o rifiutare la prestazione.

### DOVERI DEL CONTRAENTE

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio allorché la procedura lo richieda.

## Sezione ASSISTENZA

### ART. 4 DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI



In caso di sinistro, per potere usufruire delle prestazioni assistenza l'Assicurato dovrà contattare preventivamente la Struttura Organizzativa che interverrà direttamente, o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Nel caso in cui la prestazione sia legata alla persona, l'Assicurato è tenuto a fornire (anche mediante il proprio medico curante) alla Struttura Organizzativa, tutte le informazioni necessarie per l'erogazione delle prestazioni di assistenza, pena la perdita al diritto alle prestazioni stesse.

La richiesta di rimborso, quando autorizzata dalla Struttura Organizzativa, dovrà essere corredata dai documenti giustificativi con il dettaglio delle spese sostenute dall'Assicurato.

**NOTA BENE:**

**Salvo casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, il diritto alle assistenze fornite dalle Compagnia decade nel caso in cui l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro e abbia provveduto in autonomia ad attivare prestazioni di Assistenza senza previa autorizzazione da parte della Struttura Organizzativa.**

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa non saranno rimborsate.

Per le opzioni Assistenza Small, Medium e Large: tutte le prestazioni non possono essere fornite, per ogni annualità assicurativa, per un numero di volte superiore a quanto indicato negli articoli che le descrivono al punto "Erogabilità".

Per le opzioni Assistenza Gommata pesanti e Assistenza Camper: tutte le prestazioni non possono essere fornite più di tre volte per tipo per ogni annualità assicurativa.

Le prestazioni all'estero saranno erogate solo entro i primi 60 giorni di permanenza continuativa all'estero.

## Sezione PROTEZIONE LEGALE

### ART. 5 DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE PER LE OPZIONI DI TUTELA LEGALE

L'Assicurato deve immediatamente:

- **denunciare** alla Società Gestionaria o alla Compagnia il verificarsi di ogni sinistro non appena questo si verifichi e/o egli ne abbia avuto conoscenza;
- in ogni caso **far pervenire** immediatamente alla Società Gestionaria notizia di ogni atto notificato;
- contestualmente **indicare** alla Società Gestionaria il nome di un legale di sua fiducia che risieda nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia.

Nel caso in cui l'Assicurato non fornisca tale indicazione, la Società Gestionaria, tramite lettera raccomandata A.R., rinnova all'Assicurato l'invito a esercitare la facoltà di scelta del legale. Nel caso in cui l'Assicurato non comunichi alla Società Gestionaria il nome del legale da lui prescelto nel termine di 15 giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata, la Società Gestionaria provvederà direttamente alla nomina del legale, a cui dovrà essere conferito mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere un proprio legale qualora vi sia conflitto di interessi con la Compagnia o con la Società Gestionaria.

### ART. 6 GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO PER LE OPZIONI DI TUTELA LEGALE

Ricevuta la denuncia, la Società Gestionaria si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non avvenga, la pratica viene trasmessa e seguita dal legale nominato secondo l'art. 5 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale per le garanzie di tutela legale", sempreché le pretese dell'Assicurato risultino fondate e sostenibili, sulla base di una preliminare valutazione scritta dello stesso legale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale.

L'opzione viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione risulta fondata e sostenibile, sulla base di una preliminare valutazione scritta del Legale nominato.

**L'Assicurato non può giungere direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società Gestionaria.**

L'eventuale nomina di un consulente tecnico di parte, o di un perito, in genere viene concordata con la Società Gestionaria.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

La Società Gestionaria, così come la Compagnia, non sono responsabili dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti in genere.

#### **Conflitto di interessi/disaccordo**

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Compagnia e/o la Società Gestionaria, la decisione può venire demandata, fermo il diritto dell'Assicurato di adire alle vie giudiziarie, a un arbitro designato di comune accordo dalle parti: o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede l'agenzia cui è assegnata la Polizza.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Società Gestionaria avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

## ART. 7 DENUNCIA E GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO RELATIVO ALL'OPZIONE DI PERDITE PECUNIARIE E ALLA DIARIA

Relativamente all'opzione di perdite pecuniarie "**Indennità Autoscuola**" e "**Indennità Zero punti**", l'assicurato deve:

- **presentare** alla Compagnia immediata denuncia del caso assicurativo;
- **produrre** copia del provvedimento sanzionatorio e della documentazione fiscalmente valida comprovante i costi sostenuti;
- **produrre** copia, quando richiesto, dei provvedimenti di sospensione e di restituzione della patente di guida o della documentazione dell'avvenuta attribuzione del nuovo punteggio.

La Compagnia, ricevuta la denuncia del caso assicurativo e verificata l'operatività dell'opzione in Polizza e la completezza della documentazione ricevuta, provvede al rimborso delle spese sostenute dall'assicurato o al pagamento delle Indennità previste.

Relativamente alla "**garanzia aggiuntiva 1**", descritta all'Art. 2 "Casi garantiti" punto E) della sezione Protezione Legale, l'Assicurato deve:

- **dare notizia** del provvedimento inibitorio a mezzo lettera raccomandata, indirizzata alla Compagnia, nel termine massimo di 7 giorni dalla data di notifica dello stesso, allegandone relativa copia;
- **avvisare** immediatamente la Compagnia dell'avvenuta restituzione della patente allegando la relativa documentazione.

L'indennizzo viene corrisposto al termine del periodo di interdizione e al più tardi entro 15 giorni dalla presentazione di copia del verbale di restituzione del documento di guida. L'Assicurato può chiedere che l'indennità maturata a suo favore gli sia corrisposta alla fine di ciascun mese solare.

Nel caso di revoca della patente, il pagamento dell'intero ammontare della diaria per il periodo convenuto avviene con rateizzazione mensile.

In caso di morte dell'assicurato durante il periodo di inabilitazione alla guida, la Compagnia corrisponde agli eredi, o alle persone designate come beneficiari, le indennità maturate fino al giorno del decesso.

**Conflitto di interessi/disaccordo**

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Compagnia e/o la Società Gestionaria, la decisione può venire demandata, fermo il diritto dell'Assicurato di adire alle vie giudiziarie, a un arbitro designato di comune accordo dalle parti; o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede l'agenzia cui è assegnata la Polizza.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Società Gestionaria avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.





## RC VEICOLI COMMERCIALI

